

270.

## SEDUTA DI MERCOLEDÌ 10 LUGLIO 1974

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE LUCIFREDI

INDI

DEI VICEPRESIDENTI BOLDRINI E ZACCAGNINI

## INDICE

	PAG.		PAG.
<b>Missione</b> . . . . .	15621	<b>GUNNELLA</b> ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475);	
<b>Dichiarazione di urgenza di progetti di legge</b> (Articolo 69 del regolamento) . . .	15621	<b>ALMIRANTE</b> ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224)	15622
<b>Disegni di legge:</b>		<b>PRESIDENTE</b> . . . . .	15622, 15623, 15624, 15626 15633, 15635, 15636, 15640, 15645 15646, 15655, 15656, 15657, 15659
(Annunzio) . . . . .	15621	<b>ARMATO</b> . . . . .	15624, 15630, 15636, 15648, 15651
(Approvazione in Commissione) . . .	15664	<b>BALLARDINI</b> . . . . .	15643, 15646, 15647, 15654, 15655
(Assegnazione a Commissione in sede referente) . . . . .	15621	<b>BOZZI</b> . . . . .	15633
(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . .	15665	<b>BUFFONE</b> . . . . .	15647, 15654
<b>Disegno e proposte di legge</b> (Seguito della discussione):		<b>CARUSO</b> . . . . .	15623, 15628, 15633, 15657
Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303);		<b>CIAMPAGLIA</b> . . . . .	15649, 15651, 15652, 15655 15656, 15657, 15660
<b>BARCA</b> ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38);		<b>DEL PENNINO</b> . . . . .	15626, 15627, 15633, 15637, 15639 15640, 15649, 15656, 15658, 15659, 15662
<b>DI NARDO</b> : Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipen- dente da enti pubblici (111);			

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

	PAG.		PAG.
DE VIDOVICH . . . . .	15623, 15628, 15630, 15636	<b>Proposte di legge:</b>	
	15638, 15640, 15641, 15643, 15645	(Annunzio) . . . . .	15621
	15646, 15650, 15652, 15655, 15656	(Proposta di trasferimento dalla sede referente alla sede legislativa) . . .	15665
	15657, 15658, 15659, 15661, 15663		
DI NARDO . . . . .	15629, 15637	<b>Interrogazioni (Annunzio):</b>	
FRACCHIA . . . . .	15626, 15629	PRESIDENTE . . . . .	15665
GALLONI, <i>Relatore</i> . . . . .	15622, 15631	D'ANIELLO . . . . .	15665
	15638, 15639, 15640, 15643, 15644		
	15649, 15652, 15656, 15658, 15663	<b>Commissione permanente (Annunzio di co- stituzione) . . . . .</b>	<b>15664</b>
GUI, <i>Ministro senza portafoglio</i> . . . . .	15623	<b>Proposta di modificazione al regolamento (Annunzio) . . . . .</b>	<b>15664</b>
	15632, 15639, 15645, 15653, 15656, 15658		
IANNIELLO . . . . .	15624, 15648, 15654, 15656	<b>Votazioni a scrutinio segreto . . . . .</b>	<b>15624, 15633</b>
MANCINI VINCENZO . . . . .	15660	<b>Ordine del giorno della seduta di domani . . .</b>	<b>15665</b>
ROBERTI . . . . .	15635, 15640		
SINESIO . . . . .	15651, 15656		
VETERE . . . . .	15641, 15645, 15654		
ZANIBELLI . . . . .	15651, 15656, 15657		

**La seduta comincia alle 16,30.**

MORO DINO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta di ieri.

(*E approvato*).

**Missione.**

PRESIDENTE. Comunico che, a norma dell'articolo 46, secondo comma, del regolamento, il deputato Rizzi è in missione per incarico del suo ufficio.

**Annunzio  
di proposte di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che sono state presentate le seguenti proposte di legge:

GIOMO ed altri: « Norme per il controllo del sottogoverno » (3092);

QUILLERI: « Elevazione da 500 milioni a 2 miliardi del limite di cui alla legge 3 maggio 1955, n. 428, contenente norme per l'emissione di azioni e di obbligazioni delle società » (3093).

Saranno stampate e distribuite.

**Annunzio di disegni di legge e loro assegnazione a Commissione in sede referente.**

PRESIDENTE. Comunico che il ministro delle finanze, con lettera in data 9 luglio 1974, ha presentato, a norma dell'articolo 77 della Costituzione, il seguente disegno di legge:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale nonché per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria » (3090).

Comunico che il ministro delle finanze ha presentato, altresì, il seguente disegno di legge:

« Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1974, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229 » (3091).

Comunico infine che, a norma del primo comma dell'articolo 72 del regolamento, i seguenti progetti di legge sono deferiti alla VI Commissione (Finanze e tesoro), in sede referente:

« Conversione in legge del decreto-legge 6 luglio 1974, n. 260, concernente norme per la migliore realizzazione della perequazione tributaria e della repressione dell'evasione fiscale, nonché per il potenziamento dei servizi dell'amministrazione finanziaria » (3090) (*con parere della I e della V Commissione*);

« Disciplina dei rapporti sorti sulla base dei decreti-legge 20 febbraio 1974, n. 14, 20 aprile 1970, n. 103 e 19 giugno 1974, n. 229 » (3091).

**Dichiarazione di urgenza  
di una proposta di legge.**

PRESIDENTE. Comunico che, ai sensi dell'articolo 69 del regolamento, il presidente del gruppo parlamentare del partito socialista italiano ha chiesto la dichiarazione di urgenza per la seguente proposta di legge:

COLUCCI ed altri: « Estensione della legge 12 dicembre 1966, n. 1078, agli aggiunti del sindaco ed ai consiglieri circoscrizionali o di zona » (2325).

Nessuno chiedendo di parlare, pongo in votazione la dichiarazione di urgenza.

(*E approvata*).

**Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303) e delle concorrenti proposte di legge: Barca ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38); di Nardo: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111); Gunnella ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475); Almirante ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224).**

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici, e delle concorrenti proposte di legge Barca ed altri; di Nardo; Gunnella ed altri e Almirante ed altri.

Come la Camera ricorda, nella seduta di ieri sono stati svolti gli emendamenti all'articolo 2.

Qual è il parere della Commissione su detti emendamenti?

GALLONI, *Relatore*. La maggioranza della Commissione esprime parere contrario sull'emendamento Caruso 2. 2, non perché la formula aggiuntiva in cui si fa riferimento allo sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese non venga accolta, ma perché questa formula è già espressa nell'articolo 3. Inserirla all'articolo 2 costituirebbe un inutile doppione.

Parere contrario devo anche esprimere per la prima parte dello stesso emendamento, in cui si tende a ridurre la durata della delega da tre a due anni. Mi rendo conto delle ragioni che spingono i proponenti dell'emendamento a ridurre il termine della delega, e cioè l'urgenza di togliere gli enti che sono esclusi dalla tabella allegata dalla situazione di incertezza in cui si trovano; dato però

l'enorme numero di enti — si tratta di alcune migliaia — vi è il timore che restringendo la durata della delega, il Parlamento sia poi costretto di qui a due anni a decidere una proroga. Quello che vorrei raccomandare — e forse potrà formare oggetto di un apposito ordine del giorno — è che il Governo non si riduca agli ultimi mesi prima della scadenza, ma operi immediatamente, soprattutto per una serie di enti di cui si discuterà se devono essere inclusi nella tabella o esclusi dalla stessa, e per i quali è necessario ed urgente che si provveda con la massima sollecitudine possibile.

Parere contrario devo altresì esprimere nei confronti dell'emendamento de Vidovich 2. 4. Il patrimonio degli enti che vengono soppressi deve ritornare allo Stato, il quale poi ne disporrà nel modo più opportuno, e probabilmente anche per integrare — come propone il collega de Vidovich — i bilanci degli enti che rimangono in vita, tuttavia non possiamo vincolare con questa legge la destinazione di questi patrimoni.

Superfluo dire che il parere sull'emendamento 2. 10. è favorevole, essendo lo stesso proposto dalla Commissione. Per quanto riguarda l'emendamento Caruso 2. 3. la maggioranza della Commissione esprime parere favorevole; si ritiene logico, infatti, che gli enti che sono — se così possiamo dire — *sub judice* da parte del Governo non possano assumere personale di ruolo, né personale straordinario. Questo è un ulteriore motivo per chiedere al Governo che si provveda nella maniera più rapida; se ci sono enti che rappresentano l'esigenza di procedere ad assunzioni, e non sono inclusi nella tabella, ne deriverà per il Governo il dovere di decidere il più celermente possibile della loro sorte. Sull'emendamento 2. 11. della Commissione ho già espresso la mia opinione favorevole. Con l'emendamento 2. 6., il collega Ianniello ed altri chiedono che la data del 31 dicembre 1973 sia sostituita con la data di entrata in vigore della presente legge; la maggioranza della Commissione ritiene pericolosa questa sostituzione, e propone in alternativa il proprio emendamento 2. 9, che in parte assorbe l'emendamento Ianniello 2. 6, tendendo a sostituire le parole « prima di tale data », con le parole « prima del 30 giugno 1974 »: saranno cioè trasferiti in altri enti simili o nello Stato coloro che siano stati assunti con concorsi banditi prima del 30 giugno 1974 dagli enti che vengono sciolti. Per la stessa ragione devo esprimere parere contra-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

rio anche all'identico emendamento Armato 2. 7.

In sede di parere, la V Commissione ha proposto l'emendamento 2. 8, per sopprimere al quinto comma le parole « od allo Stato »; la V Commissione ritiene che non sia opportuno in questa legge prevedere che il personale degli enti soppressi possa essere trasferito anche allo Stato. Io credo — e la I Commissione ritiene — che questa previsione normativa debba invece essere mantenuta. Non possiamo escludere che una parte del personale degli enti che vengono soppressi possa essere inserita nell'apparato dello Stato. Ho già illustrato questo argomento in sede di replica, citando proprio l'esempio dei 12 mila nuovi elementi occorrenti al Ministero delle finanze, e ho osservato come non vi sia motivo di non assumere il personale degli enti che verranno sciolti. Per questi motivi la Commissione esprime parere contrario all'emendamento 2. 8.

Anche sull'emendamento 2. 5 dell'onorevole de Vidovich il parere è contrario, poiché la materia cui esso si riferisce è meglio e più organicamente disciplinata dal testo del settimo comma dell'articolo 2 predisposto dalla Commissione.

Sull'emendamento 2. 1 dell'onorevole Del Pennino la Commissione esprime a maggioranza parere contrario, pur riservandosi di proporre un suo emendamento come norma transitoria, in collegamento anche con l'emendamento 4. 01 dell'onorevole Ballardini. Pregherei pertanto l'onorevole Del Pennino di consentire che la discussione dell'emendamento 2. 1 sia rinviata al momento in cui esamineremo le norme transitorie.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Concordo in linea di massima con il parere che ha espresso il relatore. Per quanto riguarda l'emendamento 2. 2 ritengo sia superfluo aggiungere le parole: « allo sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese ». Circa la riduzione del termine da 3 a 2 anni accolgo l'invito alla sollecitudine manifestato poco fa dal relatore: non penso tuttavia che sia utile una riduzione dei termini data la complessità delle valutazioni che il Governo dovrà compiere per poter assolvere il suo compito. Sono quindi contrario all'intero emendamento 2. 2.

Quanto all'emendamento 2. 4 debbo dire che se l'intendimento del proponente è quello di venire in aiuto ai bilanci deficitari degli

enti che vengono conservati, la norma del trasferimento del patrimonio di quelli soppressi non serve, perché il patrimonio degli enti soppressi dovrà essere posto in liquidazione attraverso operazioni che, probabilmente, esigeranno parecchio tempo. La finalità, per altro apprezzabile, di aiutare gli enti che restano in vita non sarebbe quindi raggiunta.

Accetto l'emendamento della I Commissione 2. 10, così come quello Caruso 2. 3, che mi pare abbia una sua logica. Accetto l'emendamento 2. 11 ed accetto altresì l'emendamento della Commissione 2. 9 che il relatore ha presentato come alternativo ai due emendamenti Ianniello 2. 6 e Armato 2. 7, ai quali pertanto mi dichiaro contrario. Concordo con il relatore nel non accettare l'emendamento 2. 8 della V Commissione, pur intendendone le motivazioni. Credo, tuttavia, che non sia da respingere, almeno come ipotesi, la possibilità che il personale possa essere utilizzato anche nell'amministrazione diretta dello Stato, qualora risulti eccedente o, comunque, non altrimenti collocabile. Sono contrario anche all'emendamento 2. 5 e penso di poter invitare a mia volta l'onorevole Del Pennino a voler accettare che l'esame della questione sollevata con il suo emendamento 2. 1 venga rinviato ad altra sede.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti.

Onorevole Caruso, mantiene il suo emendamento 2. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARUSO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto — Vive proteste all'estrema sinistra — Rumori — Proteste del deputato D'Alema).*

Onorevole D'Alema, la richiamo all'ordine !

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 2. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 2. 10, per il quale il Governo ha espresso parere favorevole.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

Pongo in votazione l'emendamento Caruso 2. 3, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 11 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 2. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IANNIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Onorevole Armato, mantiene il suo emendamento 2. 7, identico allo emendamento Ianniello 2. 6 ed egualmente non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ARMATO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione gli identici emendamenti Ianniello 2. 6 e Armato 2. 7.

(*Sono respinti*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 9 della Commissione, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'emendamento 2. 8 della V Commissione, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(*È respinto*).

Passiamo all'emendamento de Vidovich 2. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

Avverto che sull'emendamento de Vidovich 2. 5 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal deputato Delfino, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento de Vidovich 2. 5.

(*Segue la votazione*).

#### PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE BOLDRINI

PRESIDENTE. Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . .	355
Maggioranza . . . . .	178
Voti favorevoli . . . . .	31
Voti contrari . . . . .	324

(*La Camera respinge*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abbiati Dolores	Bianchi Fortunato
Accreman	Biasini
Achilli	Bisignani
Aiardi	Bodrato
Aldrovandi	Bodrito
Alessandrini	Boffardi Ines
Alfano	Boldrin
Aliverti	Bonifazi
Allocca	Borghi
Aloi	Borra
Alpino	Borromeo D'Adda
Amadeo	Bortot
Amodio	Bosco
Andreotti	Botta
Angelini	Bottarelli
Anselmi Tina	Bottari
Armani	Bova
Armato	Bozzi
Arnaud	Brandi
Artali	Bressani
Ascari Raccagni	Brini
Assante	Buffone
Astolfi Maruzza	Buzzi
Azzaro	Buzzoni
Baccalini	Cabras
Baghino	Caiazza
Balasso	Calvetti
Baldassari	Canepa
Baldassi	Canestrari
Ballardini	Capponi Bentivegna
Ballarin	Carla
Bandiera	Capra
Barba	Cardia
Barbi	Carrà
Bargellini	Carri
Bartolini	Carta
Bastianelli	Caruso
Beccaria	Casapieri Quagliotti
Becciu	Carmen
Belci	Cassanmagnago
Bellisario	Cerretti Maria Luisa
Benedetti Gianfilippo	Castelli
Benedetti Tullio	Castellucci
Berlinguer Giovanni	Cataldo
Bernardi	Catanzariti
Bernini	Cattaneo Petrini
Biamonte	Giannina
Bianchi Alfredo	Cavaliere

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

Ceravolo	Ferri Mario	Macchiavelli	Piccinelli
Cerri	Fibbi Giulietta	Maggioni	Picciotto
Cesaroni	Finelli	Magliano	Piccoli
Chanoux	Fioret	Magnani Noya Maria	Pisanu
Chiarante	Fioriello	Malagugini	Pisicchio
Chiovini Cecilia	Flamigni	Mancinelli	Pistillo
Ciacci	Fortuna	Mancini Vincenzo	Poli
Ciai Tivelli Anna	Foscarini	Mancuso	Postal
Maria	Fracanzani	Marchetti	Prearo
Ciampaglia	Fracchia	Marino	Pumilia
Cirillo	Froio	Marocco	Quilleri
Cittadini	Furia	Martelli	Radi
Ciuffini	Fusaro	Martini Maria Eletta	Raffaelli
Coccia	Galloni	Marzotto Caotorta	Rauci
Cocco Maria	Gambolato	Maschiella	Rausa
Compagna	Garbi	Masciadri	Rende
Conte	Gargani	Mattarelli	Restivo
Corà	Gargano	Matteini	Riccio Stefano
Corghi	Gasco	Mazzarrino	Riela
Cortese	Gaspari	Mazzola	Riga Grazia
Costamagna	Gastone	Mazzotta	Riz
Cottone	Gava	Mendola Giuseppa	Roberti
Cristofori	Giadresco	Menichino	Rognoni
Cusumano	Giannantoni	Merli	Rosati
D'Alema	Giannini	Messeni Nemegna	Russo Carlo
D'Alessio	Gioia	Micheli Pietro	Russo Ferdinando
Dall'Armellina	Giomo	Mignani	Russo Quirino
D'Aniello	Giovanardi	Milani	Russo Vincenzo
D'Auria	Giovannini	Mirate	Sabbatini
de Carneri	Girardin	Miroglio	Salvi
Degan	Giudiceandrea	Monti Maurizio	Sandomenico
Del Duca	Gramegna	Monti Renato	Sangalli
De Leonardis	Grassi Bertazzi	Morini	Sanza
Delfino	Grilli	Moro Dino	Sbriziolo De Felice
Del Pennino	Guerrini	Musotto	Eirene
De Maria	Guglielmino	Nahoum	Scarlato
de Meo	Gui	Natali	Schiavon
De Sabbata	Ianniello	Natta	Scipioni
de Vidovich	Innocenti	Negrari	Scutari
Di Giannantonio	Iozzelli	Niccolai Cesarino	Sedati
Di Giesi	Iperico	Niccoli	Segre
Di Gioia	Isgro	Nicolazzi	Semeraro
Di Giulio	Jacazzi	Noberasco	Serrentino
Di Marino	La Bella	Olivi	Sgarbi Bompani
di Nardo	La Loggia	Orsini	Luciana
Di Puccio	La Marca	Pandolfi	Simonacci
Donelli	Lapenta	Pandolfo	Sinesio
Dulbecco	Lavagnoli	Pani	Sisto
Erminero	Lettieri	Pascariello	Sobrero
Evangelisti	Ligori	Pazzaglia	Speranza
Fabbri Seroni	Lindner	Peggio	Spinelli
Adriana	Lizzero	Pegoraro	Spitella
Faenzi	Lombardi Giovanni	Pellegatta Maria	Stefanelli
Fagone	Enrico	Pellicani Giovanni	Storchi
Federici	Lucchesi	Pellizzari	Strazzi
Ferrari	Lucifredi	Perantuono	Sullo
Ferrari-Aggradi	Luraschi	Petronio	Talassi Giorgi Renata
Ferretti	Macaluso Antonino	Pica	Tamini

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

Tani	Urso Giacinto
Tantalo	Vaghi
Tassi	Vagli Rosalia
Tedeschi	Valiante
Terranova	Valori
Terraroli	Vania
Tesi	Vecchiarelli
Tessari	Venegoni
Tocco	Venturoli
Todros	Vespignani
Tortorella Giuseppe	Vetere
Traina	Vincelli
Trantino	Vincenzi
Traversa	Zaffanella
Tripodi Girolamo	Zamberletti
Triva	Zanibelli
Trombadori	Zanini
Turchi	Zolla
Turnaturi	Zoppetti

*Sono in missione:*

Miotti Carli Amalia	Rizzi
Preti	Vetrone
Reale Giuseppe	

**Si riprende la discussione.**

**PRESIDENTE.** Passiamo all'emendamento Del Pennino 2. 1.

**DEL PENNINO.** Chiedo di parlare.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEL PENNINO.** Signor Presidente, aderisco alla richiesta del relatore di rinviare la trattazione dell'emendamento 2. 1 al momento della discussione delle norme transitorie.

**PRESIDENTE.** Sta bene.

Ha chiesto di parlare, per dichiarazione di voto sull'articolo 2, l'onorevole Fracchia. Ne ha facoltà.

**FRACCHIA.** Intendo dichiarare che il gruppo comunista si astiene dalla votazione dell'articolo 2 nel suo complesso, quale risulta con le modifiche testé approvate. Anticipo un'analoga dichiarazione di voto, per economia di tempo, anche per quanto concerne l'articolo 3.

Gli articoli 2 e 3, infatti, introducono il principio della soppressione *ope legis* degli enti inutili ed introducono l'altro principio della delega al Governo per il « ripescamento » di altrettanti enti, nel termine di tre anni dal-

l'entrata in vigore del presente provvedimento. Questo congegno legislativo è stato non solo da noi appoggiato, ma addirittura promosso, attraverso la proposta di legge Barca n. 38, presentata all'inizio di questa legislatura. La nostra astensione non è quindi motivata dall'introduzione della delega: essa vuole invece marcare il significato politico che noi diamo alle dichiarazioni che l'onorevole ministro Gui ha reso nella seduta di ieri in quest'aula, a proposito della volontà politica che il Governo intende dimostrare proprio in relazione al problema degli enti, attraverso l'esercizio della delega che gli è stata concessa.

Il discorso dell'onorevole ministro è stato un discorso riduttivo, deludente dal punto di vista politico. Proprio perché noi riteniamo di attribuire un valore fondamentale all'esercizio della delega per la soppressione degli enti, ribadiamo la nostra decisione di astenerci dal voto sull'articolo 2.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo 2, nel testo della Commissione, modificato con gli emendamenti testé approvati.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 3.

**MORO DINO, Segretario,** legge:

« Il Governo della Repubblica entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge contenenti l'elenco degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese che andranno a integrare la tabella allegata alla presente legge.

Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge anche prima della scadenza del triennio di cui al precedente articolo 2, per la soppressione degli enti i cui scopi sono cessati o non più perseguibili ovvero sono nella impossibilità concreta di attuare i propri fini istituzionali ovvero che, in relazione all'attività effettivamente svolta, risultino inadeguati ad assicurare un soddisfacente grado di efficienza della funzione pubblica esercitata, nonché per la devoluzione delle funzioni allo Stato, alle regioni o ad altri enti.

-Ai fini della inclusione degli enti nell'elenco di quelli ritenuti necessari, ovvero per la

valutazione dell'opportunità della loro soppressione, ristrutturazione o fusione, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:

1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

2) della economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

4) della competenza delle regioni.

Il Governo procederà all'emanazione dei decreti delegati a seguito di una indagine conoscitiva condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti, su proposta del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione di concerto con il ministro per il tesoro e con gli altri ministri interessati e sentita una Commissione parlamentare composta da dieci senatori e da dieci deputati, nominati, rispettivamente, dal Presidente del Senato della Repubblica e dal Presidente della Camera dei deputati, che esprime parere in relazione ai singoli enti anche sui testi definitivi dei decreti da sottoporre all'approvazione del Consiglio dei ministri ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'intero articolo con il seguente:*

Il Governo della Repubblica, entro tre anni dall'entrata in vigore della presente legge, emanerà per ognuno degli enti ritenuti necessari ai fini dello sviluppo economico, civile, culturale e democratico del paese decreti coi quali li aggiungerà alla tabella allegata alla presente legge.

Con gli stessi decreti è disposta la eventuale ristrutturazione degli enti medesimi o la fusione degli enti che abbiano identiche od analoghe competenze.

Il Governo della Repubblica è delegato ad emanare decreti aventi valore di legge, anche prima della scadenza del triennio di cui al presente articolo 2, per la soppressione degli enti i cui scopi sono cessati o non più perseguibili, ovvero che sono nell'impossibilità concreta di attuare i propri fini istituzio-

nali, ovvero che, in relazione all'attività effettivamente svolta, risultino inadeguati ad assicurare un soddisfacente grado di efficienza della funzione pubblica esercitata, nonché per la devoluzione delle funzioni allo Stato, alle regioni o ad altri enti.

Ai fini dell'emissione dei decreti di cui al primo comma ovvero per la valutazione dell'opportunità della soppressione, ristrutturazione o fusione degli enti, il Governo terrà conto dei seguenti criteri:

1) della loro rilevanza ai fini dell'attuazione di una programmazione delle scelte produttive, della qualificazione dello studio e della ricerca scientifica, dello sviluppo culturale, dell'orientamento a favore dei consumi sociali;

2) della economicità dei singoli enti nell'attuazione dei loro fini istituzionali in relazione anche alle esigenze di una riqualificazione e selezione della spesa pubblica;

3) della convenienza che i singoli enti, per la funzione istituzionale perseguita, continuino a rimanere distinti dall'amministrazione diretta dello Stato;

4) della competenza delle regioni.

Il Governo procederà all'emanazione dei decreti a seguito di un'indagine condotta sull'attività, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti, su proposte del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione di concerto con il ministro del tesoro e con gli altri ministri interessati.

I decreti di cui al primo comma, corredati della relazione della Corte dei conti sui bilanci degli enti stessi, saranno trasmessi al Parlamento per la convalidazione.

Se entro un anno dalla loro presentazione al Parlamento i decreti non saranno convalidati, anche questi enti verranno posti in liquidazione, con decreto del ministro del tesoro, per mezzo dello speciale ufficio di liquidazione di cui alla legge 4 dicembre 1956, n. 1404.

3. 1.

**Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerlo.

**DEL PENNINO.** Questo emendamento, signor Presidente, tiene conto delle risultanze del dibattito svoltosi in seno alla I Commissione, che ha condotto all'inversione del meccanismo previsto dalla legge 4 dicembre 1956, n. 1404, con la presunzione che gli enti non contemplati dalla tabella non corrispondano

a quelli che sono i fini dello sviluppo economico, civile e sociale del paese, e non debbano quindi essere mantenuti in vita, ove non intervenga un atto positivo del Governo, il quale accerti la reale utilità di ogni singolo ente ed emani quindi un decreto con il quale l'ente stesso venga dichiarato di pubblica utilità.

Riteniamo che una decisione siffatta non possa essere affidata semplicemente al Governo e alla sua decretazione delegata, come è previsto nel testo elaborato dalla Commissione. È viceversa necessario un controllo, da parte del Parlamento, sulla rispondenza delle scelte governative ai criteri generali che hanno ispirato la formulazione di questa legge e, in particolare, di quest'articolo.

Pertanto chiediamo che la dichiarazione di utilità di questi enti sia fatta mercé decreti da sottoporre a convalidazione parlamentare. Il Governo dovrà presentare tali decreti al Parlamento, insieme con una relazione della Corte dei conti sui bilanci degli enti, ed entro un anno dalla presentazione il Parlamento procederà a convalidare i decreti stessi. Ove ciò non intervenisse, gli enti dovranno essere sciolti secondo la procedura di cui alla legge succitata n. 1404.

Credo che questa garanzia fughi anche la preoccupazione poc'anzi espressa dall'onorevole Fracchia che, con il meccanismo consentito dal testo della Commissione, si apra il varco alla possibilità che il Governo, immune da controlli parlamentari, reintroduca nella tabella degli enti da mantenere in vita organismi che, secondo i criteri generali affermati nella legge, non meriterebbero affatto tale conservazione. Alla stregua delle considerazioni che precedono, insisto su questo emendamento e ne chiederò la votazione.

**PRESIDENTE.** L'emendamento Fracchia 3. 2 risulta precluso a seguito delle precedenti votazioni.

È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire l'ultimo comma con il seguente:*

Il Governo procederà all'emanazione dei decreti delegati, a seguito di indagini sull'attività svolta, sulla consistenza patrimoniale, sui bilanci e sulla produttività dei singoli enti, su proposta del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione di concerto con il ministro del tesoro e gli altri ministri interessati e sentito il parere della Commissione prevista dall'articolo 21, comma primo, della legge 30 gennaio 1970, n. 775, che esprime parere in relazione ai singoli enti,

anche sui testi dei decreti da sottoporre alla approvazione del Consiglio dei ministri.

**3. 3. Caruso, Vetere, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Baldassi, Vania, Sandomenico, Vetrano, Cataldo.**

L'onorevole Caruso ha facoltà di svolgerlo.

**CARUSO.** Con questo emendamento noi proponiamo che il parere sui decreti delegati, che dovranno essere emanati dal Governo ai sensi dell'articolo 3, sia espresso dalla Commissione parlamentare per le questioni regionali; e ciò per una ragione di coordinamento: infatti a questa Commissione sono affidati anche i pareri relativi ai decreti delegati sul riordinamento dell'amministrazione dello Stato, sul trasferimento di funzioni amministrative dallo Stato alle regioni. Anche il riordinamento del parastato rientrando in questo vasto contesto del riordinamento dell'assetto amministrativo dello Stato, sembra opportuno, logico e razionale affidarlo alla stessa Commissione. È stata avanzata in sede di Commissione affari costituzionali un'obiezione di ordine pratico, che cioè la Commissione per le questioni regionali sarebbe stata oberata di lavoro in seguito all'approvazione imminente di un nuovo provvedimento che le addossa altri compiti. Noi non riteniamo che questa sia una giustificazione convincente, in quanto le deleghe contenute rispettivamente nel disegno di legge attualmente in discussione al Senato e in questo che è al nostro esame prevedono tempi diversi; deleghe di dodici-diciotto mesi, le prime, e di tre anni l'attuale. Quindi la Commissione parlamentare per le questioni regionali avrebbe tutta la possibilità di acquisire una visione coordinata del lavoro e di provvedere razionalmente e tempestivamente. Questo è il senso del nostro emendamento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*All'ultimo comma, sostituire la parola: sentita, con le seguenti: previo parere vincolante di.*

**3. 4. de Vidovich, Trantino, de Michieli Vitturi, Turchi, Delfino, di Nardo, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Borromeo D'Adda.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVICH.** L'emendamento 3. 4 tende a mettere nell'effettiva condizione di agire

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

la « Commissione dei venti » prevista dall'ultimo comma dell'articolo 3, e ciò anche — ripetendo quanto diceva ieri l'onorevole Roberti dai nostri banchi — per rendere meno evidenti quegli aspetti di incostituzionalità che sostanzialmente viziano il presente provvedimento. Infatti, da una parte il disegno di legge contiene un elenco di enti che per quanto riguarda il Parlamento non debbono essere soppressi; poi, viceversa, si dà al Governo la facoltà di sopprimere o lasciarne in vita altri previa la semplice consultazione di una commissione. È chiaro che, se il parere della Commissione diventasse invece vincolante per il Governo, si avrebbe una equiparazione sostanziale ancorché non formale, tra quella che è l'azione del Parlamento nei riguardi della tabella allegata alla legge e quella che il Governo svolgerà successivamente sentita la Commissione.

Questo emendamento mira proprio a mettere sullo stesso piano le due categorie di provvedimenti e di enti, per non dare adito ad una eccezione di incostituzionalità; anche se dobbiamo riconoscere che una cosa è la « Commissione dei venti » e altra cosa è la Camera; per altro, la « Commissione dei venti », essendo costituita in modo proporzionale alla consistenza dei gruppi parlamentari, *grosso modo* rappresenta, anche se non sotto un aspetto strettamente giuridico, la Camera.

Faccio presente che fino ad ora gli esempi esistenti di Commissioni il cui parere non sia vincolante, ma solamente obbligatorio — cito l'esempio macroscopico della « Commissione dei trenta » per la riforma tributaria — hanno fornito effetti negativi se non disastrosi. Tutti i colleghi sanno che, ogniqualevolta si è arrivati ad emettere dei decreti delegati in materia di imposte e tasse dopo l'audizione della « Commissione dei trenta » ci si è accorti poi che anche le decisioni prese all'unanimità da quella Commissione, anzi direi proprio soprattutto le decisioni prese all'unanimità, sono state totalmente disattese dal Governo. Ora, se queste Commissioni hanno una funzione, questa deve essere di rappresentanza del Parlamento e di limitazione del diritto del Governo di scegliere *ad libitum*.

Raccomandiamo pertanto vivamente l'approvazione dell'emendamento 3. 4, volto appunto sia a sanare una situazione di squilibrio costituzionale, sia a dare un effettivo valore alla Commissione in questione, che altrimenti avrebbe poteri solamente sulla carta, come si è già verificato in precedenti, consimili occasioni.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

Salvo quanto previsto negli articoli 2 e 3, nessun nuovo ente pubblico può essere istituito o riconosciuto se non per legge.

**3. 01. Fracchia, Caruso, Vetere, Malagugini, Monti Renato, Baldassi, Vania, Sandomenico, Vetrano, Cataldo.**

L'onorevole Fracchia ha facoltà di svolgerlo.

**FRACCHIA.** Signor Presidente, in effetti credo che questo articolo aggiuntivo sia stato fatto proprio dalla Commissione. Riteniamo che tutti gli enti pubblici possano essere istituiti o riconosciuti solo per legge. E il preciserlo non deve apparire pleonastico, proprio perché corona tutto il sistema della riforma con una proclamazione senza la quale la riforma stessa sarebbe monca.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di sette anni.

**3. 02. de Vidovich, Trantino, de Michieli Vitturi, Turchi, Delfino, di Nardo, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Borromeo D'Adda.**

**DI NARDO.** Chiedo di svolgerlo io.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI NARDO.** Signor Presidente, è evidente che, in questa sorta di trasmigrazione di persone da un ente all'altro, in taluni casi si impongono considerazioni circa l'opportunità del collocamento a riposo, su domanda, del dipendente, mentre in altri sia invece da considerare la specializzazione professionale acquisita nell'ente di provenienza, in rapporto all'inidoneità per altra situazione di lavoro. Ritengo pertanto che anche il riferimento alla

legge sullo sfollamento e ad altre leggi — buone o cattive che fossero — approvate dal Parlamento per la concessione di vantaggi (poi obnubilati) ai combattenti debba far considerare il nostro emendamento una sorta di salvaguardia delle libertà e delle opportunità dei soggetti che potrebbero essere trasferiti da uno ad altro ente.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

I dipendenti degli enti di cui al primo comma dell'articolo 1 possono chiedere il collocamento a riposo entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Al personale collocato a riposo ai sensi del precedente comma è concesso, sia ai fini del compimento dell'anzianità necessaria per conseguire il diritto a pensione, sia ai fini della liquidazione della pensione e dell'indennità di buonuscita o di previdenza, un aumento di servizio di cinque anni.

**3. 03. de Vidovich, Trantino, de Michieli Vitturi, Turchi, Delfino, di Nardo, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Borromeo D'Adda.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVICH.** Poiché questo articolo aggiuntivo è analogo a quello illustrato testé dall'onorevole di Nardo, desidero soltanto aggiungere un commento al particolare che li differenzia. Nel precedente articolo aggiuntivo si consente un aumento figurativo di 7 anni di servizio, mentre nell'attuale si ipotizza una limitazione del periodo di anzianità aggiunto — tenuto conto delle situazioni economiche difficili in cui ci troviamo — a 5 anni, rifacendosi, cioè, all'impostazione generale seguita dall'amministrazione dello Stato per questi casi, anziché alla legge n. 336.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 3, aggiungere il seguente articolo 3-bis:*

Presso la Presidenza del Consiglio dei ministri è costituito un comitato permanente per la regolazione della mobilità degli enti pubblici. Esso è così costituito:

da 3 rappresentanti del Governo, espressi rispettivamente dai Ministeri del lavoro, della pubblica amministrazione e del tesoro;

da 5 rappresentanti delle confederazioni più rappresentative dei lavoratori nel settore; da 3 rappresentanti degli enti pubblici.

Il comitato è presieduto dal sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che di esso fa parte.

Il comitato è assistito da esperti e consulenti organizzativi dei sistemi informativi, designati dalla Presidenza del Consiglio.

Il comitato provvede ad elaborare proposte per il costante adeguamento funzionale e tecnico-organizzativo degli enti pubblici, a fissare criteri per armonizzare i livelli e la dinamica dell'efficienza tra gli enti stessi e le loro unità operative interne e ad indicare le misure sociali necessarie per realizzare il conseguente grado di mobilità dei dipendenti.

Ai fini di cui sopra è istituito presso il suddetto comitato un albo del personale dipendente.

**3. 04.**

**Armato, Fracanzani.**

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgerlo.

**ARMATO.** Il nostro articolo aggiuntivo tende ad andare incontro alle preoccupazioni manifestate ieri dal relatore circa la politica da seguire in materia di mobilità del personale. Costituisce inoltre un elemento di sintesi per quanto riguarda lo scambio delle informazioni, che costituisce un punto centrale delle innovazioni tecnologiche all'interno della pubblica amministrazione. Desidero rilevare che, a dispetto delle buone speranze espresse dall'onorevole Galloni, il problema dei trasferimenti da un ente ad un altro, o da un ente del parastato all'amministrazione statale, rischia di restare insoluto. Del resto, una esperienza non incoraggiante è già stata fatta nella pubblica amministrazione, e credo che il ministro per la riforma burocratica possa confermarlo. Il vero problema è quello di dar vita ad un organismo capace di decidere non soltanto i flussi dei singoli dipendenti, ma una manovra in termini collettivi sia da un ente all'altro sia da un ente all'amministrazione statale.

Il secondo punto di perplessità riguarda il problema della trasmissione delle conoscenze. Posso affermare che, all'interno del settore degli enti parastatali, vengono spesi milioni e milioni per quanto riguarda le attrezzature meccanografiche, senza raggiungere lo scopo di una vera chiarezza. Ritengo che sia indispensabile quanto meno disporre dell'elenco nominativo complessivo non solo degli enti pubblici, ma anche dell'insieme dei

dipendenti parastatali. Non c'è da scandalizzarsi se affermo che nessuno, all'interno della pubblica amministrazione, nel senso più lato, può disporre oggi di un elenco aggiornato dei dipendenti del parastato.

Ora, come si può concepire una politica di mobilità in termini collettivi se addirittura non sussistono queste condizioni così essenziali?

Chiedo scusa all'onorevole ministro, ma il richiamo di questo organismo presso la Presidenza del Consiglio, nel momento in cui lo articolo aggiuntivo è stato proposto, probabilmente teneva conto dell'opportunità nel tempo di unificare questa attività, così come avviene in altri paesi, a livello appunto di Presidenza del Consiglio. Ma, come proponente, non avrei alcuna difficoltà se questo tipo di coordinamento facesse capo, invece che alla Presidenza del Consiglio, all'ufficio del ministro per la riforma burocratica. La condizione essenziale, però, è quella di evitare seriamente la politica degli sprechi, non soltanto a parole. Problema importante è che questo numero di esperti, che oggi sono disseminati nei vari enti parastatali, trovi un punto di riscontro e di riferimento. Probabilmente può scandalizzare una presenza così cospicua e qualificata anche di rappresentanti delle confederazioni sindacali più rappresentative. Ma, nella misura in cui nel parastato viene sviluppata, sia pure in modo informale, una trattativa di tipo sindacale, ci è sembrato opportuno che, a questo livello, questa entità sindacale trovasse il suo rilievo.

Queste sono le ragioni di una proposta certamente non corporativa, ma che cerca di indicare una strada per rendere concreti i discorsi che sono stati fatti nella giornata di ieri in quest'aula a proposito di sprechi da evitare e di impiego coordinato e produttivo del personale da promuovere, anche sotto il profilo delle moderne tecniche dell'informazione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 3?

**GALLONI, Relatore.** Sull'emendamento Del Pennino 3. 1 la Commissione esprime parere contrario. Si rende conto della importanza, anche innovativa, di questo emendamento, sul quale, però, non ritiene di poter convenire. In poche parole, il collega Del Pennino chiede che il problema dell'inclusione di nuovi enti nella tabella sia deciso dal Gover-

no con propri decreti, cioè con propri atti amministrativi, i quali poi dovrebbero essere soggetti ad una convalida da parte del Parlamento. La Commissione ritiene che questo istituto della convalida parlamentare di decreti amministrativi, in effetti previsto da leggi anteriori all'entrata in vigore della Costituzione, rappresenti una anomala sopravvivenza normativa del precedente ordinamento non ulteriormente ampliabile a termini della nostra Costituzione, che prevede o i decreti-legge o i decreti delegati o gli atti legislativi diretti da parte del Parlamento. Per questo motivo di fondo, che attiene anche a questioni di politica costituzionale, la Commissione ritiene nella sua maggioranza di non poter accogliere l'emendamento Del Pennino 3. 1.

L'emendamento Caruso 3. 3 propone che la Commissione parlamentare che deve esprimere il parere al Governo, durante l'esercizio della delega, sia la Commissione per le regioni. Non vi nascondo che lo stesso relatore, in un primo momento, aveva apprezzato questo emendamento proprio perché esso tendeva ad unificare la sede in cui si discutono tutti i problemi dei rapporti tra amministrazione dello Stato e regione. Però, rendendomi conto, in pratica, della complessità dei lavori che dovrà affrontare questa Commissione parlamentare, soprattutto se il Governo accoglierà l'invito che gli è stato rivolto di accelerare i tempi e, quindi, di esaminare alcune migliaia di enti nel giro di pochi anni (e, come ci auguriamo, per alcuni di questi, nel giro di pochi mesi), è necessario che vi sia una Commissione apposita. Per tale ragione, esprimo parere contrario all'emendamento Caruso 3. 3. a nome della maggioranza della Commissione.

Esprimo altresì parere contrario all'emendamento de Vidovich 3. 4 per ragioni di carattere costituzionale. Non si può concepire una delega al Governo con parere vincolante del Parlamento. Allora, tanto varrebbe non concedere al Governo alcuna delega!

Per quanto riguarda l'emendamento Fracchia 3. 01. dirò che quella in esso contenuta è un'impostazione nuova, emersa dal dibattito in Commissione, che a mio avviso si inquadra nella logica del sistema proposto con il provvedimento in esame: cioè, il principio che d'ora in poi nessun ente pubblico possa essere costituito se non per legge. Mi pare che questa innovazione sia molto importante, perché restituisce al Parlamento una funzione notevole e, soprattutto, diventa un rimedio fondamentale per evitare la prolife-

razione degli enti. D'altra parte, l'esperienza degli ultimi anni ci ha permesso di constatare che la maggioranza degli enti pubblici è stata sempre istituita per legge; però, mi pare che sia opportuno codificare questo principio nel provvedimento in esame.

Per quanto riguarda gli emendamenti de Vidovich 3. 02 e 3. 03, la Commissione esprime parere contrario, perché detti emendamenti tendono a perpetuare esperienze che, anche in relazione alla legge sui combattenti e reduci, si sono rivelate completamente negative. In modo particolare, ritengo non ammissibile che in questa sede si possano concedere sette o più anni di anzianità a coloro che si mettono in collocamento a riposo anticipato. L'esperienza dimostra che è il personale migliore ad andar via, e quello peggiore a rimanere, con una spesa, da parte del pubblico erario, sempre notevole.

Da ultimo, vi è l'articolo aggiuntivo Armato 3. 04 che propone la costituzione di un comitato presso la Presidenza del Consiglio per vigilare e coordinare tutti gli aspetti della mobilità del personale degli enti pubblici e del personale di passaggio dagli enti pubblici allo Stato. Riteniamo che questa funzione sia molto importante; ieri, l'abbiamo sottolineata a lungo nel dibattito. Però, il problema della mobilità del personale e della sua regolamentazione è affidato oggi, nell'attuale struttura del Governo, in modo particolare al ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione. Sono, questi, compiti specifici del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione, il quale si avvarrà di collaboratori nonché, come spesso accade e come è consigliabile, della consulenza dei sindacati. Quindi, la Commissione ritiene di non poter accogliere questo emendamento, pur apprezzandone lo spirito e rivolgendo al Governo — come abbiamo fatto in altre occasioni — un caldo appello ad occuparsi, nella sua politica di direzione di tutto l'assetto burocratico dello Stato, in modo particolare di questi aspetti attinenti alla mobilità del personale, con la adozione di tutte le misure consequenziali, e cioè l'istituzione di corsi di aggiornamento e corsi di qualificazione per il passaggio da un ente all'altro o dagli enti pubblici all'amministrazione diretta dello Stato.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'emendamento Del Pennino 3. 1, concordo con le argomentazioni del relatore

e, in particolare, con la considerazione che questo tipo di procedura non sembra più ammissibile nel nostro ordinamento costituzionale, anche se posso apprezzare l'intendimento che ha ispirato la presentazione dell'emendamento. Esprimo parere contrario all'emendamento Caruso 3. 3: anche se devo riconoscere che, da un punto di vista di economicità, di visione complessiva di quanto avviene nel Parlamento relativamente ai rapporti con le regioni e quindi, in questo caso, anche per quanto concerne enti che vengono soppressi in connessione con il passaggio delle loro funzioni alle regioni, l'emendamento ha una sua logica. Ma vorrei anch'io far presente all'onorevole Caruso e agli altri firmatari che, obiettivamente, la Commissione per le regioni sarà gravata da una serie considerevole di adempimenti. Basti considerare quel che succederà in relazione al disegno di legge n. 114, attualmente in discussione al Senato, il quale prevede entro dodici mesi il trasferimento di altre funzioni alle regioni (e ricordo che i relativi decreti dovranno essere valutati da quella Commissione); e poi, entro i diciotto mesi successivi, la valutazione dei decreti di riorganizzazione dell'amministrazione dello Stato in coincidenza di questo passaggio di competenze alle regioni. È chiaro dunque che la Commissione dovrà svolgere un lavoro veramente massiccio oltre che estremamente delicato. Sembra quindi, per motivi di tempestività e di rapidità, accogliendo anche l'invito di sollecitudine rivolto dal relatore al Governo, che sia più produttivo istituire una Commissione *ad hoc* che si occupi di questo argomento e lo esaurisca nel più breve tempo possibile.

Parere contrario anche all'emendamento de Vidovich 3. 4: penso che sarebbe non conforme alla Costituzione una norma che prevedesse la possibilità di un parere vincolante nei confronti del Governo nella procedura per la valutazione dei decreti delegati.

Per quanto riguarda gli articoli aggiuntivi de Vidovich 3. 02 e 3. 03, vorrei innanzitutto far presente che le facilitazioni concesse per gli esodi non hanno dato, a mio avviso, in genere buoni risultati per la nostra amministrazione. È stato poco ricordato anche il verificarsi di alcuni inconvenienti particolari che io riconosco essersi effettivamente determinati. Per questi motivi penso che non sia opportuna l'introduzione delle misure proposte, che tra l'altro comporterebbero gravosi oneri finanziari. Sono pertanto contrario.

Per quanto riguarda l'articolo aggiuntivo Armato 3. 04, vorrei fare osservare al pro-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

ponente che, come già ha ricordato il relatore, siamo in presenza di uno dei compiti specifici non più della Presidenza del Consiglio, ma del ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione.

ARMATO. Lo posso modificare.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Del resto, ella se ne è già reso conto ed ha aderito ad una modifica in questo senso. Però vorrei fare anche osservare all'onorevole Armato che il ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione si avvale già per questi, come per altri fini, del Consiglio superiore della pubblica amministrazione.

ARMATO. Non è vero, non lo fa.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Come no !

ARMATO. Affermo che non lo fa !

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Lo faremo fare !

Il Consiglio superiore della pubblica amministrazione ha una presenza veramente cospicua di rappresentanti delle organizzazioni sindacali; ne ha in misura addirittura superiore a quella che qui viene proposta. Quindi, mi sembra molto più produttiva, caso mai, incaricare un comitato ristretto del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per assolvere a questi compiti, senza creare un doppio rispetto ad una organizzazione che esiste già. Perciò non posso esprimere parere favorevole all'emendamento.

Sono infine favorevole all'articolo aggiuntivo Fracchia 3. 01.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento 3. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Caruso, mantiene il suo emendamento 3. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

CARUSO. Sì, signor Presidente.

BOZZI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BOZZI. Noi voteremo a favore di questo emendamento 3. 3. Personalmente desidererei esprimere qualche dubbio sulla correttezza costituzionale dell'istituzione di queste Commissioni parlamentari chiamate ad affiancare il Governo quando al Governo stesso viene conferita dal Parlamento una delega. È senza dubbio una contaminazione che rende poi più difficile l'opera di controllo successivo del Parlamento sull'attività del Governo; ormai c'è comunque una prassi talmente diffusa e radicata, che è diventata quasi una consuetudine costituzionale. Mi pare tuttavia che l'emendamento Caruso 3. 3 abbia un suo fondamento ed una sua logica: se una Commissione che affianchi il Governo ci deve essere, sia questa la Commissione che ha una visione integrale dei rapporti tra Stato e regioni. Perché ne vogliamo costituire un'altra, perché vogliamo ancora una volta procedere a compartimenti stagni, con questa visione unilaterale dei problemi ? Mi rendo conto di quanto ha detto l'onorevole Galloni, e di quanto ha poi confermato il ministro Gui, e cioè del fatto che la Commissione per gli affari regionali è oberata di lavoro; questo è un dato di fatto, però c'è una considerazione che mi sembra prevalente, quella dell'organicità della visione e di prospettazione di pareri che discendano da una visione armonica, integrale dei rapporti tra Stato e regioni. Per questo motivo voteremo a favore dell'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Caruso 3. 3.

(*E respinto*).

Avverto che sull'emendamento de Vidovich 3. 4 è stata chiesta la votazione per scrutinio segreto dal deputato Delfino, a nome del gruppo del MSI-destra nazionale.

#### Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico pertanto la votazione segreta sull'emendamento de Vidovich 3. 4.

(*Segue la votazione*).

Dichiaro chiusa la votazione e invito gli onorevoli segretari a numerare i voti.

(*I deputati segretari numerano i voti*).

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

Comunico il risultato della votazione:

Presenti e votanti . . . . .	389
Maggioranza . . . . .	195
Voti favorevoli . . . . .	38
Voti contrari . . . . .	351

(*La Camera respinge*).

*Hanno preso parte alla votazione:*

Abbiati Dolores	Biagioni	Cassano	Di Marino
Accreman	Biamonte	Castellucci	di Nardo
Achilli	Bianchi Alfredo	Castiglione	Di Puccio
Aiardi	Bianchi Fortunato	Cataldo	Donelli
Aldrovandi	Bisignani	Catanzariti	Drago
Alfano	Bodrato	Cattaneo Petrini	Dulbecco
Aliverti	Bodrito	Giannina	Erminero
Allegri	Boffardi Ines	Cavaliere	Fabbri Seroni
Allocca	Boldrin	Ceravolo	Adriana
Aloi	Bologna	Cerra	Faenzi
Altissimo	Bonifazi	Cerri	Fagone
Amadeo	Bonomi	Cesaroni	Federici
Amodio	Borghi	Chanoux	Ferrari
Andreotti	Borra	Chiarante	Ferrari-Agradi
Angelini	Bortolani	Chiovini Cecilia	Ferretti
Anselmi Tina	Bortot	Ciacci	Ferri Mario
Armani	Bosco	Ciaffi	Fibbi Giulietta
Armato	Botta	Ciai Trivelli Anna	Finelli
Artali	Bottarelli	Maria	Fiolet
Ascari Raccagni	Bottari	Ciampaglia	Fioriello
Assante	Bova	Ciccardini	Flamigni
Astolfi Maruzza	Bozzi	Cirillo	Foscarini
Azzaro	Brandi	Ciuffini	Fracanzani
Baccalini	Bressani	Coccia	Fracchia
Baghino	Brini	Cocco Maria	Frasca
Balasso	Buffone	Codacci-Pisanelli	Froio
Baldassari	Busetto	Compagna	Furia
Baldassi	Buzzi	Conte	Fusaro
Baldi	Buzzoni	Corà	Galloni
Ballardini	Cabras	Corghi	Gambolato
Ballarin	Caiazza	Cortese	Garbi
Bandiera	Calvetti	Costamagna	Gargani
Barba	Canepa	Cottone	Gargano
Barbi	Canestrari	Cristofori	Gasco
Bardotti	Capponi Bentivegna	Cuminetti	Gaspari
Bargellini	Carla	Cusumano	Gastone
Bartolini	Capra	D'Alema	Gava
Bastianelli	Cardia	D'Alessio	Giadresco
Battino-Vittorelli	Carenini	Dall'Armellina	Giannantoni
Beccaria	Cariglia	Dal Maso	Giannini
Becciu	Cárolì	D'Angelo	Giglia
Belci	Carrà	d'Aquino	Gioia
Bellisario	Carta	D'Auria	Giomo
Benedetti Gianfilippo	Caruso	de Carneri	Giovanardi
Benedetti Tullio	Casapieri Quagliotti	Degan	Giovannini
Berlinguer Giovanni	Carmen	Del Duca	Girardin
Bernardi	Cassanmagnago	De Leonardis	Giudiceandrea
Bernini	Cerretti Maria Luisa	Delfino	Gramegna
		Del Pennino	Grilli
		De Maria	Guglielmino
		de Meo	Gui
		De Sabbata	Ianniello
		de Vidovich	Innocenti
		Di Giannantonio	Iotti Leonilde
		Di Giesi	Iozzelli
		Di Gioia	Iperico
		Di Giulio	Isgrò
		Di Leo	Jacazzi



VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

Con questo emendamento si stabilisce che nessun ente pubblico potrà essere creato e riconosciuto se non per legge. Si tratta - vorrei richiamare l'attenzione dei colleghi - di una profonda innovazione di ordine dottrinario. Fino ad oggi, infatti, sapevamo tutti che gli enti potevano essere classificati pubblici o privati a seconda che rispondessero o meno a determinate caratteristiche: assolvere a fini pubblici, di interesse pubblico o di prevalente interesse pubblico; avere una organizzazione rientrante nel sistema pubblico; essere ricompresi nella pubblica amministrazione e così via. La dottrina, insomma, ha sempre ritenuto unanimemente che solo su queste basi si potesse operare una distinzione tra enti pubblici e privati.

Se ora introduciamo una norma in base alla quale un ente può acquisire carattere di ente pubblico soltanto per legge, potremmo domani trovarci di fronte ad una serie di enti qualificati privati (perché non riconosciuti per legge), ma che esercitano in realtà funzioni pubbliche.

Esprimo quindi tutta la mia perplessità in merito alla introduzione di questo nuovo principio, anche se è vero che con la legge che stiamo discutendo di principi nuovi se ne vanno introducendo anche troppi: principi che ho definito aberranti e che altri preferiscono chiamare progressisti, come ad esempio quello in base al quale si prevede la estinzione delle persone giuridiche per decorso del tempo e senza alcuna pronuncia da parte di alcun organo.

Penso quindi che dovremo rassegnarci anche a vedere affermata questa ulteriore novità, con la quale si provocherà un completo capovolgimento delle impostazioni dottrinarie giuspubblicistiche vigenti nel nostro paese.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo Fracchia 3. 01.

(*E approvato*).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. 02, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. 03, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DE VIDOVIK.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.

(*E respinto*).

Onorevole Armato, mantiene il suo articolo aggiuntivo 3. 04, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

**ARMATO.** Per non porre ulteriore intralcio all'approvazione della legge, dichiaro di ritirare il mio articolo aggiuntivo, facendo questa precisazione. Ho ascoltato le dichiarazioni del ministro e le sue assicurazioni che, se sono positive sotto il profilo politico generale, non trovano però una concreta applicazione. Vorrei sbagliarmi, ma l'attuale Consiglio superiore della pubblica amministrazione non ha alcuna competenza per quanto riguarda l'area del parastato e quindi dovrei interpretare le parole del ministro come una intenzione ad istituire un organismo analogo capace di dominare in termini complessivi questa materia, affinché le parole qui pronunciate per quanto concerne la mobilità del personale e lo scambio e l'utilizzo pieno dei mezzi di comunicazione, non siano una delle tante dichiarazioni per farci contenti in un pomeriggio della nostra vita parlamentare.

**GUI, Ministro senza portafoglio.** Onorevole Armato, devo dichiarare che ho presentato al Senato, in occasione della discussione del disegno di legge n. 114, un emendamento inteso ad istituire appunto una terza sezione del Consiglio superiore della pubblica amministrazione per la rappresentanza di tutti gli enti pubblici.

**PRESIDENTE.** Si dia lettura dell'articolo 4.

**MORO DINO, Segretario,** legge:

Le assunzioni del personale dipendente dagli enti pubblici hanno luogo mediante pubblici concorsi, alla posizione iniziale di ciascuna qualifica di cui ai primi tre commi dell'articolo 15.

Il numero dei posti da mettere a concorso viene determinato annualmente dai singoli enti, nell'ambito dei posti vacanti, in sede di approvazione del bilancio di previsione.

Si applicano le norme di legge vigenti nell'amministrazione dello Stato sui requisiti di assunzione, sulle assunzioni obbligatorie, sulle riserve di posti e sulle preferenze.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

I concorsi consistono in una valutazione comparativa, espressa con una graduatoria, della preparazione dimostrata dai candidati i quali superino le prove scritte, orali e pratiche indicate dal bando di concorso e sostenute immediatamente o al termine di apposito corso di formazione professionale cui sono ammessi coloro i quali, in possesso dei necessari titoli e requisiti, abbiano superato prove attitudinali per l'accertamento della loro idoneità.

Per le qualifiche previste alle lettere c) e d) dell'articolo 15, l'espletamento dei concorsi richiede il superamento di prove prevalentemente pratiche.

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame e dei docenti dei corsi, sui criteri per l'ammissione ai medesimi, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva.

Il direttore generale, purché in possesso di adeguati requisiti tecnico-professionali, è assunto con contratto a tempo determinato della durata massima di cinque anni, rinnovabile per ulteriori periodi anche di durata inferiore.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma, sostituire le parole: di cui ai primi tre commi dell', con le seguenti: di cui all'.*

**4. 1. Del Pennino.**

*Dopo il terzo comma, aggiungere il seguente:*

Per i concorsi ai posti delle qualifiche 7ª e 8ª, di cui all'articolo 15, il limite di età è stabilito in 40 anni.

**4. 2. Del Pennino.**

*Al quinto comma, sostituire le parole: previste alle lettere c) e d) dell'articolo 15, con le seguenti: 1ª e 2ª dell'articolo 15.*

**4. 3. Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerli.

**DEL PENNINO.** Gli emendamenti 4. 1 e 4. 3 si riferiscono semplicemente ad una modificazione terminologica connessa con gli

emendamenti da me presentati e riferiti agli articoli 14 e 15: emendamenti, questi ultimi, che propongono una diversa declaratoria delle qualifiche e dei ruoli. L'emendamento 4. 2 tende invece a stabilire che il limite d'età per le assunzioni nelle qualifiche più alte (quelle della vecchia carriera direttiva) sia elevato a 40 anni, in deroga alle norme sulle assunzioni degli impiegati civili dello Stato.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

I regolamenti degli enti specificano le norme sulla composizione e la nomina delle commissioni di esame, sulla formazione e utilizzazione delle graduatorie, sul periodo e la nomina in prova e su quella definitiva, nonché sulla partecipazione dei nuovi assunti a corsi di formazione professionale da effettuarsi durante il periodo di prova.

**4. 4. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi, di Nardo.**

*Al sesto comma aggiungere, in fine, le parole: nonché sulla partecipazione degli assunti a corsi di formazione professionale da effettuarsi durante il periodo di prova.*

**4. 5. de Vidovich, Delfino, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi, di Nardo.**

**DI NARDO.** Chiedo di svolgerli io, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DI NARDO.** L'emendamento de Vidovich 4. 4 è stato proposto solo per una migliore formulazione, soprattutto in riferimento all'emendamento de Vidovich 4. 5. Quest'ultimo è un'aggiunta necessaria. Infatti, quando si delega una potestà regolamentare e la si delimita, bisogna non omettere la precisazione di alcun limite. Nella fattispecie, è necessario stabilire che la potestà regolamentare conferita in ordine alla disciplina della partecipazione degli assunti a corsi di formazione professionale deve intendersi nel senso che i corsi sono da seguirsi durante il periodo di prova. Pertanto raccomando l'approvazione di questi due emendamenti, fra loro collegati.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il settimo comma con il seguente:*

Il direttore generale viene nominato dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione del personale, tra i funzionari di carriera dell'ente.

**4. 6. de Vidovich, Delfino, Santagati, di Nardo, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi.**

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il vicedirettore generale vicario ed i vicedirettori generali vengono nominati dal consiglio di amministrazione, sentita la commissione permanente del personale, tra i funzionari di carriera dell'ente.

**4. 7. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi, di Nardo.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVIČH. L'esigenza di base di cui ci siamo fatti portavoce con l'emendamento 4. 6 è stata parzialmente recepita dalla Commissione, che ha stilato un emendamento secondo il quale il direttore generale può essere nominato tra i funzionari di carriera dell'ente, anche se non deve obbligatoriamente uscire dalle file di questi.

PRESIDENTE. L'onorevole de Vidovich si riferisce evidentemente al seguente emendamento:

*Al settimo comma dopo la parola: assunto, aggiungere le seguenti: anche tra i funzionari dell'ente e sopprimere le parole: per ulteriori periodi anche di durata inferiore.*

**4. 8. Commissione.**

DE VIDOVIČH. Appunto, signor Presidente. Noi vorremmo proporre alla Commissione di sostituire la parola « anche » con la parola « preferibilmente ». Rinunceremo in tal caso a quanto originariamente avevamo proposto con l'emendamento 4. 6, vale a dire all'obbligatorietà della scelta del direttore generale tra i funzionari dell'ente, accontentandoci di un criterio di preferenza a loro riguardo. Con ciò ci faremmo carico anche dell'opportunità di stimolare in chi opera nell'ente una sana emulazione, una volontà di ben figurare per poter ambire alla carica di

direttore generale: un po' di « patriottismo d'ente » non guasterebbe ai fini dell'incentivazione dell'efficienza nel servizio.

PRESIDENTE. Sentiremo poi dall'onorevole relatore se la Commissione accetta questa modificazione. Onorevole de Vidovich, prosegua nello svolgimento dei suoi emendamenti.

DE VIDOVIČH. Per quanto riguarda l'emendamento 4. 7, esso è ispirato ai medesimi criteri: si vuole, cioè che anche il vicedirettore generale vicario e gli altri vicedirettori generali siano obbligatoriamente scelti — e su questo punto, se ho ben capito, non vi è stato neppure un parziale accostamento della Commissione — tra i funzionari di carriera dell'ente. È lo stesso discorso che ho fatto sul precedente emendamento, e qui per brevità di tempo non lo ripeto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 4, aggiungere il seguente articolo 4-bis:*

*(Disciplina transitoria per le assunzioni).*

Nei primi quattro anni dall'entrata in vigore della presente legge i concorsi per coprire le vacanze di cui al secondo comma dell'articolo 4 sono riservati agli eventuali dipendenti dell'ente assunti fuori ruolo prima del 31 dicembre 1973. Le vacanze residue saranno coperte con i trasferimenti previsti dai commi quinto e seguenti dell'articolo 2.

**4. 01. Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

Poiché i presentatori non sono presenti, si intende che abbiano rinunciato a svolgerlo.

GALLONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, chiedo che l'esame di questo articolo aggiuntivo sia rinviato al momento della discussione delle norme transitorie presentate dalla Commissione.

PRESIDENTE. Ritengo che, se non vi sono obiezioni, si possa procedere secondo questa proposta dell'onorevole relatore.

*(Così rimane stabilito).*

Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 4?

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, per gli emendamenti Del Pennino 4. 1 e 4. 3 mi sembrerebbe opportuno parimenti un rinvio: e precisamente al momento in cui verranno discussi gli emendamenti all'articolo 15, strettamente connessi alla nuova impostazione che l'onorevole Del Pennino propone su tutto il problema dei ruoli e delle carriere. Questo, naturalmente, se l'onorevole Del Pennino è d'accordo.

Sull'emendamento 4. 2 la Commissione esprime parere contrario, in quanto l'onorevole Del Pennino propone di portare il limite di età per l'assunzione a 40 anni, mentre da parte nostra si ritiene che per gli enti pubblici debbano valere gli stessi limiti di età stabiliti per l'amministrazione dello Stato, con conseguente rinvio alle relative norme.

Anche sull'emendamento de Vidovich 4. 4 la Commissione esprime parere contrario, trattandosi di norme prettamente regolamentari, che non entrano nell'economia di questa legge. Conseguentemente non accettiamo neppure l'emendamento de Vidovich 4. 5.

Per quanto riguarda poi l'emendamento de Vidovich 4. 6, la Commissione ritiene di averne accolto la sostanza attraverso il proprio emendamento 4. 8, il quale prevede che il direttore generale possa essere nominato anche tra i funzionari dell'ente. Al riguardo aggiungo che alla Commissione sembra non accettabile la modificazione testé proposta dall'onorevole de Vidovich: la Commissione ha infatti presentato l'emendamento 4. 8 perché non rimanesse il dubbio che il direttore generale non potesse essere nominato anche tra i funzionari dell'ente; ma non possiamo adesso rovesciare le posizioni, affermando che il direttore generale deve necessariamente essere nominato tra il personale dell'ente, o « preferibilmente » nominato tra il personale dell'ente. Occorre che si lasci piena libertà di scelta sia tra i funzionari sia tra elementi esterni. Per tali ragioni la Commissione insiste sul suo emendamento ed è contraria alla modificazione proposta dall'onorevole de Vidovich, così come, a maggior ragione, all'emendamento 4. 6 dello stesso onorevole collega.

A proposito dell'emendamento de Vidovich 4. 7, è da far presente che solo in alcuni grandi enti sono previste le qualifiche di vicedirettore generale vicario e di vicedirettore generale, mentre in altri enti esse non

esistono e non se ne sente il bisogno. Ritengo di conseguenza che non si possa introdurre tale norma in un provvedimento di portata generale come questo. Ove infatti in un ente si sentisse l'esigenza di nominare un vicedirettore, a ciò si potrebbe provvedere nell'ambito della dirigenza dell'ente stesso con incarichi specifici. Per tali motivi, siamo contrari all'emendamento de Vidovich 4. 7.

PRESIDENTE. Il Governo?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Ritengo anch'io che gli emendamenti Del Pennino 4. 1 e 4. 3 possano essere più utilmente discussi in occasione dell'esame dell'articolo 15. Desidero tuttavia fare osservare all'onorevole Galloni che forse l'emendamento Del Pennino 4. 1 potrebbe anche essere accettato, perché non cambia nulla in sostanza, qualunque sia la dizione dell'articolo 15. L'onorevole Del Pennino evidentemente vuol farne cadere i primi tre commi, perché pensa ad una diversa formulazione dell'articolo 15, ma accetta che si tratti sempre delle qualifiche iniziali.

Esprimo parere contrario all'emendamento Del Pennino 4. 2, mentre — ripeto — sono d'accordo per un rinvio dell'emendamento Del Pennino 4. 3. Esprimo parere contrario agli emendamenti de Vidovich 4. 4 e 4. 5.

Circa la scelta del direttore generale, mi pare che l'emendamento 4. 8 presentato dalla Commissione venga incontro all'emendamento originario de Vidovich 4. 6. Non mi sentirei ora di far pendere la bilancia dall'altra parte, accogliendo l'inserimento della parola « preferibilmente » nell'emendamento presentato dalla Commissione. È giusto che il personale dell'ente abbia la possibilità di raggiungere il grado di direttore generale, ma non mi sembra opportuno dare una preferenza a questo personale. Il Governo, pertanto, esprime parere favorevole all'emendamento 4. 8 della Commissione, mentre è contrario agli emendamenti 4. 6 e 4. 7 dell'onorevole de Vidovich.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, la Commissione e il Governo suggeriscono un rinvio dell'esame dei suoi emendamenti 4. 1 e 4. 3 al momento in cui saranno discussi gli emendamenti all'articolo 15. Ella insiste per la votazione in questa sede?

DEL PENNINO. Signor Presidente, non ho nulla in contrario a rinviare l'esame dei

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

miei emendamenti 4. 1 e 4. 3 al momento prospettato dall'onorevole relatore.

**PRESIDENTE.** Se nessuno si oppone, rimane allora stabilito che questi emendamenti sono rinviati in sede di articolo 15.

*(Così rimane stabilito).*

Onorevole Del Pennino, mantiene il suo emendamento 4. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**DEL PENNINO.** Sì, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Lo pongo in votazione.  
*(È respinto).*

Onorevole de Vidovich, mantiene i suoi emendamenti 4. 4, 4. 5, 4. 6 e 4. 7?

**DE VIDOVICH.** Signor Presidente, ritiro gli emendamenti 4. 4 e 4. 5, mentre mantengo il 4. 6 e il 4. 7.

**ROBERTI.** Signor Presidente, chiedo di parlare per un chiarimento sull'emendamento 4. 8 della Commissione.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**ROBERTI.** Con l'emendamento in questione si propone la soppressione delle parole « per ulteriori periodi anche di durata inferiore ». Ciò significa forse che l'incarico di direttore generale non è rinnovabile?

**PRESIDENTE.** Onorevole relatore?

**GALLONI, Relatore.** Significa che l'incarico di direttore generale è rinnovabile per un periodo di durata pari a quello iniziale, e non già inferiore.

**ROBERTI.** La ringrazio, onorevole Galloni.

**PRESIDENTE.** Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 4. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'emendamento 4. 8 della Commissione, accettato dal Governo.

*(È approvato).*

Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 4. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 4 nel testo modificato secondo l'emendamento approvato.

*(È approvato).*

Si dia lettura dell'articolo 5, che, non essendo stati presentati emendamenti, porrò direttamente in votazione nel testo della Commissione.

**MORO DINO, Segretario,** legge:

« Gli enti pubblici possono procedere, per esigenze di carattere eccezionale adeguatamente motivate, ad assunzioni temporanee di personale straordinario con l'osservanza delle seguenti condizioni e modalità:

a) le assunzioni temporanee devono essere giustificate da esigenze indilazionabili e determinate nella durata;

b) il personale straordinario non può essere tenuto in servizio per un periodo di tempo, anche discontinuo, complessivamente superiore a novanta giorni nell'anno solare, al compimento dei quali il rapporto è risolto di diritto:

c) il personale cessato dal servizio non può essere nuovamente assunto alle dipendenze dello stesso ente se non siano trascorsi almeno sei mesi dal compimento del periodo complessivo indicato nella precedente lettera b).

Per l'assunzione di detto personale gli enti pubblici devono chiedere all'ufficio di collocamento competente per territorio l'elenco dei disoccupati della specialità da assumere per l'accertamento dei requisiti voluti, ed hanno la facoltà di sottoporre ad opportuni esperimenti il personale loro avviato per accertarne la capacità tecnica.

Ogni altra assunzione o conferma in servizio disposta in deroga alle disposizioni di cui al presente ed al precedente articolo od all'articolo 33 è nulla di diritto, salvo la responsabilità personale di chi l'ha disposta.

Le attribuzioni di incarichi professionali, che non danno luogo a rapporti di lavoro subordinato, sono escluse dalla disciplina della presente legge.

Non possono comunque essere attribuiti incarichi professionali ai dipendenti dell'amministrazione dello Stato, anche ad ordinamento autonomo, che si siano avvalsi delle norme sull'esodo volontario, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1972, n. 748, ed ai dirigenti di enti pubblici collocati a riposo ».

*(È approvato).*

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
ZACCAGNINI

PRESIDENTE. Si dia lettura dell'articolo 6.

MORO DINO, *Segretario*, legge:

« In caso di riduzioni di organici, il trasferimento d'ufficio del personale esuberante ad altro ente appartenente alla medesima categoria è disposto con decreto dei ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

Con deliberazione degli enti interessati, può essere disposto il trasferimento, a domanda, del personale da un ente ad un altro appartenente alla medesima categoria.

I trasferimenti di cui al precedente comma sono, in ogni caso, subordinati all'esistenza delle necessarie vacanze nel corrispondente ruolo dell'ente ricevente.

Al personale trasferito vengono attribuiti la qualifica corrispondente a quella posseduta, l'anzianità di qualifica nella stessa già maturata, il posto di ruolo comportato da tale anzianità, nonché lo stipendio, per classe ed aumenti periodici, pari o, in mancanza di esatta corrispondenza, immediatamente superiore a quello goduto presso l'ente di provenienza. A parità di condizioni, il personale trasferito viene collocato in ruolo immediatamente dopo il corrispondente personale dell'ente ricevente ».

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il primo comma con il seguente:*

In caso di riduzioni degli organici, il trasferimento d'ufficio del personale esuberante ad altro ente appartenente alla medesima categoria è disposto con decreto dei ministri che esercitano la vigilanza, sentiti gli enti destinatari e le organizzazioni sindacali a carattere nazionale operanti negli enti medesimi. Si applicano le norme di cui al precedente articolo 2.

6. 5. **de Vidovich, Cassano, di Nardo, Marchio, Saccucci, Delfino, de Michieli Vitturi, Manco, Alfano.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVIK. Signor Presidente, il mio emendamento è uno di quelli che tendono a tutelare il personale che dovrebbe essere trasferito dagli enti soppressi ad altri enti. Esso è formulato in modo che la vigilanza da esercitare sui trasferimenti sia imparziale, nel senso di non consentire discriminazioni da parte di chicchessia. Le finalità dell'emendamento sono già state illustrate nel corso della discussione sulle linee generali. Non ritengo pertanto di dovermi ulteriormente dilungare su questo punto.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo e al secondo comma, sopprimere le parole:* appartenente alla medesima categoria.

6. 1. **Vetere, Caruso, Fracchia, Malagugini, Monti Renato, Baldassi, Vania, Sandomenico, Vetrano, Cataldo.**

L'onorevole Vetere ha facoltà di svolgerlo.

VETERE. Signor Presidente, l'emendamento intende assicurare, nel caso di soppressione degli enti e di trasferimento del personale, la massima mobilità possibile, in coerenza con le posizioni espresse nel corso della discussione sulle linee generali ed anche in occasione della votazione di altri emendamenti.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sostituire le parole:* maggiormente rappresentative, *con le seguenti:* operanti nell'ente.

6. 2. **de Vidovich, Trantino, de Michieli Vitturi, Turchi, Delfino, di Nardo, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Borromeo D'Adda.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVIK. Signor Presidente, questo emendamento 6. 2 potrebbe sembrare di modesta portata, perché composto di poche parole. Su di esso intendo tuttavia richiamare l'attenzione dell'Assemblea, poiché investe problemi di essenziale importanza. Si riferisce infatti alla dibattuta questione della rappresentatività sindacale; questione che si intende risolvere nel testo della Commissione con le parole « maggiormente rappresen-

tative », di cui noi proponiamo la sostituzione. Con tali parole, infatti, si fa normalmente riferimento alle tre organizzazioni sindacali CGIL, CISL e UIL, escludendo le altre organizzazioni autonome e la CISNAL.

Noi proponiamo di sostituire tali parole con le altre « operanti nell'ente »: in tal modo si tiene conto dei principi instaurati dallo statuto dei lavoratori, e ciò in quanto si fa riferimento a tutte le rappresentanze sindacali aziendali, consentendo che tutte siano sentite quando vengono emessi determinati provvedimenti riguardanti l'ente. Ora l'espressione « maggiormente rappresentative » è tanto più equivoca in quanto, mancando le norme di attuazione dell'articolo 39 della Costituzione (di questo fatto si è già parlato in occasione di questa legge, a proposito e a sproposito), non esiste alcuna possibilità di controllo dell'effettiva rappresentatività delle organizzazioni sindacali.

Infatti le deleghe raccolte presso il personale non sono elemento dal quale si possa trarre un sicuro dato circa la rappresentatività di un sindacato all'interno di un ente: e ciò in quanto alcuni sindacati riescono a rastrellarle con estrema facilità vuoi per l'esistenza di un presidente dell'ente loro favorevole, vuoi perché altro sindacato sia boicottato e discriminato, vuoi perché s'impedisca un reale accertamento democratico della rispettiva rappresentatività.

Recentemente proprio nel settore del parastato è stata espressa dalla « triplice » sindacale CGIL-CISL-UIL la volontà di bloccare le elezioni per la rinnovazione di commissioni interne, elezioni che avrebbero dato una misura effettivamente democratica della rappresentanza dei lavoratori dell'ente da parte dei vari sindacati. Solo se la « maggiore rappresentatività » venisse in tal modo oggettivizzata, noi potremmo accettarla. Oggi invece, dal momento che le elezioni di commissioni interne non ci sono, dal momento che le deleghe — come dicevo prima — non danno la possibilità di verificare effettivamente quella che è la rappresentatività nell'ente — oltre che per le altre ragioni che ho chiarito anche in sede di discussione sulle linee generali — è evidente che parlare di « organizzazioni maggiormente rappresentative » significa in pratica dire: CGIL, CISL e UIL, anche quando queste tre organizzazioni sindacali non sono affatto quelle « maggiormente rappresentative » in un determinato ambiente di lavoro. Negli enti del parastato succede molto spesso che le organizzazioni au-

tonome e la CISNAL abbiano la maggiore rappresentatività, ma non trovino nella presidenza dell'ente, che è quasi sempre di emanazione politica, alcuna possibilità di riconoscimento oggettivo.

A questo punto il gruppo del Movimento sociale italiano-destra nazionale propone di non lasciare alla discriminazione e alla volontà o semplicemente al libito del presidente dell'ente o del consiglio d'amministrazione lo stabilire quali siano le organizzazioni sindacali più rappresentative, ma di accettare il principio già invalso, già imposto dallo statuto dei lavoratori, secondo cui ogni organizzazione sindacale che sia costituita con propria rappresentanza sindacale aziendale ha la possibilità di essere sentita, ha la possibilità di intervenire a favore dei propri iscritti, a favore della collettività dei lavoratori.

Questo è il significato dell'emendamento 6. 2, che raccomandiamo quindi all'approvazione della Camera come atto di giustizia e garanzia che eviti il continuo perpetuarsi di discriminazioni sindacali che se sono già un fatto molto grave nel settore privato diventano inammissibili e intollerabili nel settore pubblico, perché qui non possono non recare l'avallo dell'amministrazione pubblica, cioè dello Stato. Ma, se così fosse, lo Stato non sarebbe più un ente superiore alle parti, trascendente la dialettica sindacale e ideologica, ma diventerebbe esso stesso fazione, esso stesso ideologicamente discriminatore. Tutto ciò evidentemente sarebbe tanto più intollerabile perché privo di precedenti nella storia dello Stato italiano e della pubblica amministrazione italiana.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Con le medesime modalità previste dal presente articolo sono consentiti trasferimenti anche all'amministrazione diretta dello Stato, alle regioni, alle province e ai comuni, salva l'effettuazione, in quanto occorrono, di brevi corsi di riqualificazione professionale, fermo restando lo stato giuridico ed economico acquisito.

**6. 4. Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

L'onorevole Ballardini ha facoltà di svolgerlo.

**BALLARDINI.** Con questo emendamento riteniamo di offrire un coordinamento tra l'articolo 6, che tratta la materia dei trasferimenti, e l'articolo 2. È ben vero che nell'articolo 2 la possibilità del trasferimento alle dipendenze dirette dell'amministrazione dello Stato è prevista; abbiamo però ritenuto di dover aggiungere anche una possibilità concreta di favorire tale trasferimento. Per l'ipotesi che il personale degli enti che dovranno cessare non abbia una qualificazione e una preparazione sufficienti per essere utilizzato in modo adeguato nell'amministrazione diretta dello Stato, delle regioni, delle province o dei comuni, abbiamo infatti previsto l'organizzazione di brevi corsi di riqualificazione professionale. Affido alla valutazione tecnica del relatore e della Commissione un giudizio circa l'opportunità di approvare questo emendamento, che si mantiene nello spirito del provvedimento in esame.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma, aggiungere il seguente:*

Le disposizioni di cui al comma precedente si applicano anche a favore degli enti di cui al secondo comma dell'articolo 2 limitatamente alle riduzioni di personale conseguenti alla cessazione delle contribuzioni e delle facoltà impositive ivi previste.

**6. 3. Commissione.**

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

**GALLONI, Relatore.** Signor Presidente, l'emendamento 6. 3 tende a colmare una lacuna del testo unificato presentato alla Camera. Essa riguarda la posizione dei dipendenti di quegli enti di formazione associativa che non venissero inclusi nella tabella. È chiaro che gli enti a struttura associativa non possono essere soppressi con atto del Governo: ad essi il Governo può solamente togliere il contributo o la capacità contributiva. Si può pertanto dare il caso che gli enti trovantisi in queste condizioni, una volta privati del contributo statale, pur essendo lasciati (se lo vogliono) sussistere in omaggio al principio della libertà associativa, debbano ridurre il loro personale. A questo personale è pertanto equo concedere gli stessi benefici della possibilità del trasferimento ad altri enti del parastato.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente articolo aggiuntivo:

*Dopo l'articolo 6, aggiungere il seguente articolo 6-bis:*

Nell'ambito della stessa amministrazione, i trasferimenti dell'impiegato da una all'altra sede possono essere disposti a domanda dell'interessato ovvero per motivate esigenze di servizio.

Nel disporre il trasferimento, le amministrazioni debbono tener conto, oltreché delle esigenze di servizio, delle condizioni di famiglia, di eventuali necessità di studio del dipendente e dei propri figli, nonché del servizio già prestato in sedi disagiate. Gli organi collegiali deliberanti sono competenti a decidere su eventuali ricorsi prodotti dall'impiegato in materia di trasferimento, deliberando, altresì, nei casi di grave ed irreparabile danno, la provvisoria sospensione dei provvedimenti di trasferimento.

I trasferimenti sono di competenza del direttore generale dell'ente, sentita la commissione del personale.

**6. 01. de Vidovich, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

**DE VIDOVIČH.** Signor Presidente, l'articolo aggiuntivo in questione tratta l'argomento dei trasferimenti, soprattutto in ordine alle garanzie che il personale reclama ormai anche nel pubblico impiego, come esistono già nell'impiego privato grazie allo statuto dei lavoratori. Nei casi di trasferimento, infatti, è ingiusto non tener conto di quelle che oggi si chiamano comunemente le *human relations*, cioè le relazioni umane, che sono importanti anche ai fini dei trasferimenti. Quando si toglie un impiegato da un'unità operativa per trasferirlo, magari, in un'altra città, si creano problemi — come, ad esempio, quelli della casa e della sistemazione dei figli nelle scuole — che devono essere tenuti presenti dalle pubbliche amministrazioni. Questo avviene già negli uffici statali; non avviene invece nel parastato, o meglio non avviene in tutti i settori del parastato (anche se gli enti parastatali sono così numerosi che anche un'indagine molto sommaria non consentirebbe di identificare con esattezza quali e quanti recepiscono tali criteri di carattere generale ormai accettati dallo Stato). Si obietterà che questa è materia regolamentare.

Ma ciò è vero solo fino ad un certo punto: infatti, se per l'amministrazione diretta dello

Stato lo si può risolvere con un regolamento unico, è altrettanto vero che, proprio per la pluralità degli enti parastatali, non vi si può provvedere con regolamento unico, onde è molto più pratico ricorrere alla legge che a una serie svariata e disparata di regolamenti singoli.

Ecco la ragione per la quale noi abbiamo presentato questo emendamento, che penso possa essere condiviso da gran parte della Camera, perché pone praticamente a disposizione del singolo lavoratore del settore del pubblico impiego, e del parastato in particolare, garanzie sacrosante in ordine al suo trasferimento, quali dovrebbero essere già state recepite, mentre invece, di fatto, non lo sono state. In altri termini, con la nostra proposta la materia verrebbe disciplinata da una norma di carattere generale, che dovrebbe essere poi recepita obbligatoriamente dai numerosi ordinamenti regolamentari dei singoli enti. Se lo Stato non emana una legge-cornice, se lo Stato non indica i principi generali ai quali deve obbligatoriamente uniformarsi il regolamento, noi non avremo più una regolamentazione unica, almeno nei principi, ma una regolamentazione che sarà carente nei tanti enti che esistono; e né il potere legislativo, né lo stesso Governo avranno gli strumenti per poter intervenire ed uniformare, secondo principi di linearità, di generalità e di razionalità, questi regolamenti che oggi sono autonomi e debbono continuare ad esserlo, ma all'interno di leggi-cornice, all'interno di disposizioni generali emanate, almeno in forma di indirizzo, dal Parlamento. Questo articolo aggiuntivo, almeno per quanto riguarda i trasferimenti, assolve tale funzione.

**PRESIDENTE.** Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 6?

**GALLONI, Relatore.** Signor Presidente, esprimo a nome della Commissione parere contrario all'emendamento de Vidovich 6. 5, che, praticamente, rielabora il primo comma dell'articolo 6 inserendo il concetto, che poi viene ripreso anche nell'emendamento 6. 2, che le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative debbano essere quelle operanti negli enti. La Commissione si oppone a questo emendamento, non per le ragioni che sono state esposte dal collega de Vidovich, ma perché in realtà per organizzazioni maggiormente rappresentative si debbono intendere quelle della categoria, e non certamente le grandi confederazioni. Ed è necessario che si faccia

riferimento a queste organizzazioni sindacali della categoria e non a quelle operanti nei singoli enti, perché l'articolo 6 riguarda i trasferimenti da un ente ad un altro e anche — come vedremo secondo un emendamento proposto dalla Commissione — da un ente di una categoria ad un ente di altra categoria. Quindi è necessario che il problema sia inquadrato in un'ottica generale da quelle organizzazioni sindacali che sono maggiormente rappresentative dell'intera categoria, e non del singolo ente. (*Interruzione del deputato de Vidovich*).

D'altra parte, la Commissione è contraria alla valorizzazione delle organizzazioni sindacali dei singoli enti proprio per il principio secondo cui occorre cercare di dare a tutta questa normativa un respiro più ampio di quello che non sia l'interesse particolaristico di un singolo ente. La Commissione si è sempre espressa contro ogni forma di frammentazione, indipendentemente dalla valutazione del colore politico dell'organizzazione sindacale: si deve trattare di organizzazioni sindacali realmente rilevanti nell'ambito delle categorie di enti.

La Commissione accetta invece l'emendamento Vetere 6. 1, che s'inquadra nel concetto — dalla stessa Commissione accolto — di allargare la possibilità di trasferimento non solo ad enti della medesima categoria, ma anche eventualmente, ove ne concorrano le possibilità, ad enti di altre categorie.

Al contrario, la Commissione è perplessa in ordine all'emendamento Ballardini 6. 4, non perché non ne apprezzi il significato e il valore (anzi, il principio è stato già accolto nell'articolo 2), ma perché, in primo luogo, per quanto riguarda il trasferimento alle regioni, nascono dubbi circa la possibilità di stabilire, con questa legge nazionale, un obbligo per le regioni di assumere il personale in questione; in secondo luogo, per quanto riguarda lo Stato, ne abbiamo già parlato in relazione all'articolo 2. Circa i corsi di riqualificazione professionale, mi sembra che questo sia un impegno che il Governo deve assumere nell'ambito della sua politica di mobilità del personale. Ritengo, pertanto, che se il Governo — come mi auguro — confermerà il suo orientamento ad operare per corsi di riqualificazione nel quadro e nell'ambito della mobilità del personale, l'onorevole Ballardini potrebbe ritirare l'emendamento 6. 4.

La Commissione è contraria all'articolo aggiuntivo de Vidovich 6. 01, perché — come, d'altra parte, lo stesso collega de Vidovich ha riconosciuto — la materia dei trasferimenti del personale rientra nel campo regolamen-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

tare. Il collega de Vidovich afferma essere necessaria l'emanazione di una norma-quadro idonea ad indicare i principi generali cui dovranno ispirarsi tali regolamenti. Ma una norma-quadro, in termini generali, noi l'abbiamo offerta ammettendo la possibilità dei trasferimenti. Le modalità dei trasferimenti, poi, potranno eventualmente formare oggetto in sede di contrattazione, di una regolamentazione di cornice. Lasciamo questo alle trattative delle organizzazioni sindacali. In ogni caso, si tratta di materia tipica e specifica dei regolamenti dei singoli enti. Pertanto la Commissione esprime parere contrario all'articolo aggiuntivo in questione.

La Commissione insiste, infine, sul suo emendamento 6. 3.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Signor Presidente, concordo con il relatore. Mi pare giusto che nel caso di trasferimenti da ente a ente il parere che viene richiesto non possa essere se non di quelle organizzazioni sindacali che, per la loro maggior rappresentatività di categoria, possono avere una visione d'insieme degli enti. Altrimenti, il parere di organizzazioni che fossero prevalenti in un ente, ma fossero assenti in un altro in cui, eventualmente, si trattasse di trasferire personale, non sarebbe utile e congruo. Quindi mi pare che la soluzione indicata dalla Commissione sia preferibile. Questo giudizio negativo riguarda gli emendamenti de Vidovich 6. 5 e 6. 2.

Per quanto riguarda l'emendamento Vetere 6. 1, concordo con la Commissione, anche se, per la verità, mi sembrerebbe più pertinente che la soppressione delle parole « appartenente alla medesima categoria » valesse nel caso del primo comma, quando si tratta di trasferimento d'ufficio. In questo caso, è chiaro che è bene che non vi siano intralci; pertanto, sotto questo punto di vista, non avrei alcuna difficoltà. Ma quando si tratta di trasferimento su richiesta dell'impiegato, forse sarebbe meglio che rimanesse la limitazione di destinazione alla medesima categoria. Comunque sia, non ne faccio una questione importante.

Sono favorevole all'emendamento della Commissione 6. 3, perché è giusto che sia preso in considerazione anche il caso degli enti contemplati in esso. Debbo convenire con la Commissione, per quanto riguarda l'emendamento Ballardini 6. 4, circa il fatto che finora non abbiamo considerato le possibilità

di trasferimento alle regioni, alle province e ai comuni. Quando abbiamo parlato, all'articolo 2, di altri enti, abbiamo inteso riferirci agli enti considerati da questo provvedimento e, in più, abbiamo detto esplicitamente: lo Stato. Non credo che possiamo prendere in esame questa possibilità — e tanto meno un obbligo — di trasferimento alle regioni, alle province ed ai comuni perché ritengo che in tal modo si interferirebbe con l'autonomia degli enti considerati; al contrario, non esiste alcuna difficoltà per quanto riguarda lo Stato e altri enti similari. Per quanto riguarda i corsi di riqualificazione professionale, mi unisco al giudizio del relatore e accolgo l'invito a considerare la materia nell'ambito dell'impegno del Governo per la mobilità del personale. Mi auguro pertanto che i presentatori vogliano ritirare l'emendamento.

In ordine all'articolo aggiuntivo de Vidovich 6. 01, convengo sul rilievo che la materia dei trasferimenti all'interno di una stessa amministrazione — perché questo è l'oggetto dell'articolo aggiuntivo — è tipicamente regolamentare. Non mi sembra perciò opportuno inserire la relativa norma in una legge, ed è per questo che esprimo parere contrario a tale articolo aggiuntivo.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 6. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Mantengo tutti i miei emendamenti all'articolo 6, signor Presidente

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 6. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Onorevole Vetere, dopo le dichiarazioni del ministro, mantiene per tutti e due i commi la soppressione di cui al suo emendamento 6. 1 ?

VETERE. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Vetere 6. 1, accettato dalla Commissione e dal Governo.

(È approvato).

Voteremo ora l'emendamento de Vidovich 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

DE VIDOVIČ. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVIČ. Signor Presidente, desidero fare una breve dichiarazione di voto solo per rispondere all'onorevole Galloni in ordine a quello che è stato l'intendimento dell'emendamento in votazione. L'onorevole Galloni ha eluso molto abilmente le vere ragioni dell'emendamento stesso. Noi avevamo chiarito — e lo avevamo chiarito in termini molto espliciti — che non accettavamo il discorso delle organizzazioni maggiormente rappresentative perché volevamo sapere, onorevole Galloni, attraverso quale criterio veniva stabilita la graduatoria della rappresentatività delle organizzazioni. Noi chiediamo che si seguano criteri obiettivi. Altrimenti si lascia alla discrezionalità del presidente o del consiglio d'amministrazione — che sono qualificati politicamente — di operare scelte arbitrarie di « maggiore rappresentatività » ancorata soltanto alla tessera di partito.

Inoltre le faccio presente, onorevole Galloni, che può accadere un episodio di questo tipo: che da un ente, magari modesto, un impiegato iscritto ai sindacati autonomi o alla CISNAL venga trasferito, proprio in odio a questa sua affiliazione sindacale, ad un altro ente nel quale la CGIL, la CISL e l'UIL non sono affatto rappresentate. Ebbene, le sembra giusto che la tutela delle ragioni di quell'impiegato in ordine al trasferimento sia affidata — perché, non dimentichiamo, le organizzazioni sindacali hanno l'unico scopo di proteggere i lavoratori e di rappresentare presso la controparte i diritti dei lavoratori — proprio alla CGIL, alla CISL o alla UIL — che hanno la patente di maggior rappresentatività, elargita loro per ragioni politiche e non per ragioni effettive — quando nel caso specifico quel lavoratore trasferito non è iscritto a nessuna di esse e magari esse non sono neanche presenti nell'ente di destinazione? Si tratta, dunque, di una situazione assurda e aberrante. L'onorevole Galloni molto abilmente non ha risposto su questo tema, ma è sceso su altri particolari di secondo piano: evidentemente perché, nonostante la sua abilità, egli non sarebbe riuscito a dare una risposta valida.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 6. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo.

(È respinto).

Pongo in votazione l'emendamento 6. 3 della Commissione, accettato dal Governo.

(È approvato).

Onorevole Ballardini, dopo le dichiarazioni della Commissione e del Governo, mantiene il suo emendamento 6. 4?

BALLARDINI. Lo ritiro, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 6 nel testo della Commissione, con l'integrazione dell'emendamento della Commissione testé approvato.

(È approvato).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo articolo aggiuntivo 6. 01, non accettato dalla Commissione, né dal Governo?

DE VIDOVIČ. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Si dia lettura dell'articolo 7.

MORO DINO, *Segretario*, legge:

« Il personale degli enti è tenuto a prestare la propria opera con diligenza e zelo, a mantenere il segreto sulle notizie di cui sia venuto a conoscenza nell'espletamento del suo ufficio e la cui divulgazione possa arrecare danno all'ente o ai terzi, a prendere residenza nel luogo dove presta servizio.

I regolamenti dei singoli enti provvederanno a definire le specifiche responsabilità da affidare ai dipendenti in relazione alle funzioni esercitate, a disciplinare gli obblighi nascenti dai doveri di ufficio in conformità con le funzioni e la struttura organizzativa degli enti stessi.

In materia di incompatibilità e di cumulo di impieghi, nonché di responsabilità dei dipendenti per i danni arrecati all'amministrazione o ai terzi, si applicano le disposizioni stabilite per gli impiegati civili dello Stato.

L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali ed è distribuito, sentite le rappresentanze sindacali, in modo da salvaguardare in ogni caso le esigenze di servizio e l'interesse degli utenti.

Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente, e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cen-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

to il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza.

Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato ».

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma sostituire la parola: luogo con la seguente: comune.*

**7. 16. Ballardini, Concas, Achilli, Battino-Vittorelli, Giovanardi, Fagone, Lombardi Riccardo, Froio, Canepa.**

L'onorevole Ballardini ha facoltà di svolgerlo.

**BALLARDINI.** L'emendamento è di natura strettamente tecnica e non esige una dettagliata illustrazione. Rinunzio pertanto a svolgerlo.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quarto comma col seguente:*

In materia di orario di lavoro ordinario e straordinario e di riposo settimanale valgono le disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

*Consequentemente sopprimere il quinto comma dell'articolo 7.*

**7. 4. Buffone, Allocca, Zanini, Pavone, Morini, Foschi.**

L'onorevole Buffone ha facoltà di svolgerlo.

**BUFFONE.** L'emendamento riguarda il problema dell'orario di lavoro ordinario e straordinario negli enti, che nel testo del provvedimento è fissato in un massimo di 250 ore all'anno. Nella fungaia degli enti che fanno capo al parastato, il tentativo di fissare un termine massimo dell'orario di lavoro straordinario è, a mio avviso, un fatto veramente aberrante; non è un fatto razionale, in considerazione della situazione particolare soprattutto dei grandi enti del parastato, quali ad esempio l'INPS e l'INAM. Fissando a 250 ore il limite massimo per il lavoro straordinario, voi ponete questi enti, che hanno in definitiva un organico limitato, in condizione di non

poter far fronte a quelle che possono essere le esigenze di carattere eccezionale cui tali enti devono sopperire. E ciò soprattutto nel momento in cui, ad esempio, si attribuiscono all'INPS determinati compiti in base a provvedimenti legislativi in materia di pensioni, o nel momento in cui l'INAM deve far fronte a determinate situazioni in conseguenza dello andamento di certe malattie a carattere epidemico. Senza contare poi che l'estrema mobilità della mano d'opera, degli operai crea situazioni difficili sede per sede: quale direttore periferico, in presenza della magistratura che va alla ricerca del cavillo, potrà mettersi nella condizione di aumentare di una sola ora il lavoro straordinario, anche in presenza di casi eccezionali? Basta ricordare il colera, o comunque l'incidenza di malattie ad andamento ormai stagionale, per capire che cosa è il lavoro straordinario, che può rendersi necessario anche per intere settimane. Fissare un limite massimo per il lavoro straordinario significa che ad un certo momento si istituzionalizzerà il lavoro straordinario, che potrebbe finire con l'essere forfettizzato; e questo mentre invece il controllo sull'impiego del lavoro straordinario può essere fatto utilmente attraverso l'esame dell'impostazione del bilancio di ciascun ente.

Per queste considerazioni vorrei pregare l'onorevole ministro e la Commissione di accogliere questo emendamento, tanto più che la presente normativa sul parastato fa riferimento, in tutta la sua articolazione, alle disposizioni vigenti in materia di dipendenti dello Stato. In definitiva con questo emendamento noi intendiamo sancire che per il lavoro ordinario e straordinario del parastato — e così anche per il riposo settimanale — valgono le disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato, rifacendoci quindi all'amministrazione dello Stato in senso generale.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al quarto comma sostituire le parole: L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, con le seguenti: L'orario di lavoro settimanale non può essere inferiore alle 36 ore e superiore alle 40 ore, fermo restando che la retribuzione dovrà essere stabilita in proporzione all'orario stesso.*

**7. 11. Ianniello, Pisicchio.**

*Al quinto comma sostituire il numero: 250, col seguente: 300.*

**7. 12. Ianniello.**

*Al sesto comma, sostituire il numero: 15 con il seguente: 25.*

7. 13.

Ianniello.

L'onorevole Ianniello ha facoltà di svolgerli.

**IANNIELLO.** Quanto all'emendamento 7. 11. desidero fare alcune osservazioni che vorrei fossero considerate attentamente dal Governo e dalla Commissione. Con il determinare in maniera rigida e categorica l'orario di lavoro in 40 ore settimanali, noi svuotiamo di contenuto, e del contenuto — vorrei dire — più qualificante, la contrattazione. Quando noi sottraiamo alla contrattazione collettiva la determinazione dell'orario di lavoro, credo che in quella sede potrà essere definito soltanto il problema dei trattamenti economici, che sono già incanalati, poi, secondo binari piuttosto rigidi. E questo quando per tutte le categorie la determinazione dell'orario di lavoro rientra tra le materie specifiche della contrattazione collettiva. Quello che mi preoccupa di più, è il fatto che con questa elevazione a 40 ore veniamo meno all'accordo stipulato il 19 dicembre 1973 tra Governo e sindacati, nel quale si era stabilito che la fascia tra minimo e massimo doveva essere tra le 36 e le 40 ore, se non altro per il motivo che in molti enti è già previsto un orario di 36 ore settimanali, conquistato con lotte sindacali. Noi non possiamo dare un significato punitivo ad una norma che vuol disciplinare e ristrutturare un settore, tanto più che anche nella stessa pubblica amministrazione, come negli enti locali, le 36 ore sono un fatto ormai acquisito. Questi motivi mi inducono a pregare la Commissione e il Governo affinché, laddove non si voglia rinviare alla contrattazione collettiva la definizione dell'orario, quanto meno si accolga il principio che sia rigida la fascia dalle 36 alle 40 ore.

Quanto all'emendamento 7. 12 vorrei osservare, in aggiunta alle considerazioni fatte dall'onorevole Buffone, che anche in questo caso esisteva un accordo preciso tra il Governo e i sindacati, in base al quale si prevedeva l'elevazione per il lavoro straordinario a 300 ore in considerazione del raccordo e del collegamento con il *plafond* del 15 per cento del compenso orario previsto per il corrispondente settore statale. Quando si abbassa il lavoro straordinario annuale a 250 ore è chiaro che viene meno questo raccordo e, nel contempo, viene violato l'accordo sindacati-Gov-

verno. Non dimentichiamo, d'altro canto, che negli enti parastatali per ottenere la retribuzione corrispondente a 300 ore di lavoro straordinario occorre lavorarne 600, per cui chi svolge lavoro straordinario per 450 ore finisce per ottenere una retribuzione corrispondente a 150 ore soltanto. Non posso non sottolineare che in questo caso si viola la Costituzione.

L'emendamento 7. 13 è da considerarsi subordinato a quello che ho testé svolto nel senso che laddove non venisse accolta l'elevazione a 300 ore sarebbe auspicabile un aumento della percentuale di maggiorazione dal 15 al 25 per cento.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quarto comma, sostituire le parole: L'orario di lavoro è fissato in 40 ore settimanali, con le seguenti: L'orario settimanale non può essere inferiore alle 36 ore settimanali e superiore alle 40 ore, fermo restando che la retribuzione dovrà essere stabilita in proporzione all'orario stesso.*

7. 14.

Armato.

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgerlo.

**ARMATO.** Poiché l'emendamento 7. 14 è analogo all'emendamento 7. 12 dell'onorevole Ianniello, mi associo alle considerazioni da lui svolte.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il quinto comma con il seguente:*

Le prestazioni oltre l'orario normale sono consentite, in presenza di situazioni di carattere temporaneo e contingente e non possono, in ogni caso, superare le 300 ore annue; dette prestazioni vengono effettuate con carattere forfettario ed il relativo compenso è determinato maggiorando del 25 per cento il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e della retribuzione annua complessiva prevista per la qualifica o per la classe di appartenenza.

*Conseguentemente sopprimere il sesto comma.*

7. 1.

Ciampaglia.

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

CIAMPAGLIA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma dopo le parole: sono consentite, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato, e sostituire il numero: 250, con il seguente: 300.*

7. 18.

Commissione.

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

GALLONI, *Relatore*. La Commissione a maggioranza, dopo una lunga discussione su questo argomento, anche nella giornata odierna, è arrivata ad una conclusione che vorrebbe rappresentare un punto di mediazione tra le diverse proposte che sono state formulate. È stata prospettata l'esigenza di rimandare alla contrattazione collettiva la definizione dell'orario di lavoro; la Commissione a maggioranza ha ritenuto di mantenere la formulazione di cui al testo unificato. Per quanto riguarda invece le ore di lavoro straordinario la Commissione, sempre a maggioranza (ed alcuni membri della Commissione presenteranno emendamenti in senso diverso), ha ritenuto che alcuni emendamenti al riguardo presentati fossero in parte giustificati. Ha ritenuto cioè che la riduzione a 250 ore di lavoro straordinario non poteva tener presente l'eventualità che si verificassero casi particolari. Come Commissione noi ci siamo posti il problema di moralizzare — scusate il termine — questo aspetto concernente il lavoro straordinario perché sappiamo che in troppe amministrazioni le ore straordinarie vengono forfettizzate e rappresentano, di fatto, un aumento della retribuzione. Noi abbiamo previsto, nel provvedimento in esame, una libera contrattazione sindacale; pertanto l'aspetto retributivo deve essere adeguatamente risolto in sede di contrattazione sindacale. Le ore straordinarie retribuite sono quelle effettivamente prestate e, in una amministrazione ordinata, noi riteniamo che le ore di lavoro straordinario normalmente debbano essere ridotte al minimo possibile e, quando sono necessarie, debbano essere adeguatamente motivate, e, in ogni caso, debbano riguardare solamente eventi di natura straordinaria. Ecco perché, in considerazione della circostanza che 250 ore per fatti straordinari possano non essere sufficienti, la maggioranza della Commissione è arrivata alla conclusione di poter aumentare da 250 a 300 le ore di lavoro straordi-

nario ponendo però la limitazione che i provvedimenti debbano essere motivati.

In questo senso, mantenendo questo provvedimento nei limiti rigorosi che le attuali condizioni del paese richiedono, riteniamo di poter proporre che si possono consentire, con provvedimento motivato, non più di 300 ore annue di lavoro straordinario; restando fermo il principio che deve essere in ogni caso escluso che si possono effettuare ore di lavoro straordinario che non siano strettamente necessarie e che vengano considerate in pratica come incremento della normale retribuzione.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma dopo la parola: consentite, aggiungere le seguenti: con provvedimento motivato.*

7. 19.

Reale Oronzo, Del Pennino.

DEL PENNINO. Chiedo di svolgerlo io.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DEL PENNINO. Signor Presidente, questo emendamento, mantenendo fermo il limite di 250 ore di lavoro straordinario, recepisce il principio — emerso dalle discussioni svoltesi in Commissione — che detto lavoro debba essere autorizzato con provvedimento motivato. Il nostro scopo è di non elevare il numero di ore straordinarie, in quanto pensiamo che 250 ore (che sono pari, considerando la media annuale delle giornate lavorative, ad un'ora al giorno) possano essere del tutto sufficienti se si tiene conto del fatto che il disegno di legge in esame stabilisce che il lavoro straordinario può essere consentito soltanto per situazioni di carattere temporaneo e contingente.

Riteniamo comunque che si debba porre fine alla prassi in base alla quale da troppo tempo nella pubblica amministrazione si fa svolgere lavoro straordinario senza che vi siano esigenze di efficienza e di reale produttività. Il fatto che il Parlamento ponga questo limite preciso ci sembra estremamente utile.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al quarto comma sostituire il numero: 40, col seguente: 36.*

7. 5. de Vidovich, di Nardo, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi.

*Al quinto comma sopprimere le parole: e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.*

7. 6. **de Vidovich, di Nardo, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVICH. Come già hanno ricordato alcuni colleghi che mi hanno preceduto, da ormai trent'anni la pubblica amministrazione ha un orario di lavoro di 36 ore settimanali. Ora, con questo provvedimento, sono stati estesi al settore del parastato alcuni obblighi da tempo vigenti nel settore statale e allora non si vede per quale ragione non si debbano concedere anche i relativi vantaggi.

Del resto, già in molti istituti ed enti le organizzazioni sindacali hanno da tempo ottenuto le 36 ore settimanali, sulla base di una contrattazione che non capisco perché non debba essere recepita. Il fatto è che il settore parastatale sembra essere l'eterno trascurato, sempre destinato a ricevere un trattamento meno favorevole degli altri.

Del resto, quando poco fa ho chiesto che venissero introdotte alcune norme a proposito del trasferimento del personale, mi è stato risposto che si trattava di materia da lasciare alla contrattazione collettiva: introdurre norme di carattere regolamentare in una legge — ha affermato l'onorevole Galloni — non ha significato. Il ministro Gui ha poi sottolineato con la matita rossa e blu questo preteso errore che veniva da noi proposto. Contraddittoriamente ora la maggioranza vuole introdurre disposizioni, come quelle sull'orario di lavoro, che sono di natura prettamente regolamentare ed altre, quelle sul lavoro straordinario, addirittura al disotto di questo livello di competenza normativa.

Si tratta evidentemente del solito sistema dei due pesi e delle due misure, che però in questo caso non riesco a capire per quale motivo voglia essere adottato dalla Camera: non si può parlare neanche di motivazioni di ordine politico. Insisto pertanto per la votazione dell'emendamento 7. 5, che riduce le ore di lavoro ordinario da 40 a 36.

Per quanto riguarda l'emendamento 7. 6, diretto a sopprimere il limite massimo di 250 ore di lavoro straordinario individuale desidero ricordare che tale limite non esiste in molti regolamenti che ho esaminato in questi giorni. Inoltre, bisogna tener conto della situazione nella quale si trova il parastato. Ma

come, in materia di pensioni prima fissiamo delle disposizioni tassative e poi non ne teniamo più conto, per cui mentre stabiliamo che le pensioni debbono essere liquidate entro un certo periodo, le malattie debbono essere curate entro un certo numero di giorni e in certe ore, poi non consentiamo al parastato (cioè a quegli organismi che dovrebbero attuare le leggi che noi sforniamo in continuazione — mi corregga, onorevole Zanibelli, se sbaglio — sia in Commissione sia in aula) che è carente di personale, neanche di fare le ore straordinarie?

Ho sentito dire che nel parastato le ore straordinarie si regalano. A me non consta. Nella mia provincia, Trieste, questo non avviene in nessun organismo del parastato. Non so nelle altre parti d'Italia perché non ho fatto delle indagini, ma sono d'accordo con il collega Ianniello, perché so che accade il contrario, cioè che in molti uffici parastatali si fanno delle ore straordinarie che non vengono pagate per mancanza di fondi. E, non ostante la frustrazione che esiste in questa categoria, c'è un senso di responsabilità da parte di questi impiegati, che sono continuamente bersagliati da pensionati che vanno a protestare allo sportello, insultando il disgraziato che vi sta dietro, perché attendono da un paio d'anni una pensione, senza rendersi conto che la colpa non è del funzionario che sta dietro lo sportello, ma semmai è di chi siede qui, in questa aula (ed io mi assumo la mia parte di responsabilità, anche se mi vanto di essere all'opposizione e fuori di quell'arco costituzionale, il che non ci consente di essere confusi con chi ha il potere in mano. Ed è un vantaggio, una volta tanto, mi si consenta, onorevoli colleghi!). Questo personale, che subisce ingiustamente il disprezzo e le proteste legittime degli utenti dei servizi del parastato, s'impegna maggiormente nel proprio lavoro, fino a rinunciare alla retribuzione di ore di lavoro straordinario regolarmente prestate.

Pertanto insisto anche sull'emendamento 7. 6, che sopprime questo ridicolo limite di 250 ore annuali, che oltre tutto porrebbe in ulteriore crisi l'amministrazione dello Stato e del parastato.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma sopprimere le parole: e non possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno per ciascun dipendente.*

7. 7. **Sinesio, Pumilia.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

L'onorevole Sinesio ha facoltà di svolgerlo.

SINESIO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma sostituire il numero: 250. con il seguente: 300.*

7. 2. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma, sostituire il numero: 250 col seguente: 300.*

7. 15. **Armato.**

L'onorevole Armato ha facoltà di svolgerlo.

ARMATO. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al quinto comma aggiungere, in fine, le parole:*

Maggiori prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri di concerto con il ministro che esercita la vigilanza sull'ente e con il ministro per il tesoro esclusivamente per periodi limitati di tempo e per fronteggiare eccezionali esigenze di servizio dipendenti da eventi straordinari ed imprevedibili.

7. 8. **Zanibelli.**

L'onorevole Zanibelli ha facoltà di svolgerlo.

ZANIBELLI. Il contenuto della mia proposta è molto chiaro; aggiungerò pertanto poche parole per la sua illustrazione. La definizione di una disciplina legislativa del lavoro straordinario presenta, a mio avviso, delle difficoltà obiettive: perché lo straordinario dovrebbe essere inteso come una prestazione che si impone in determinati momenti eccezionali, e non come uno strumento per impinguare il trattamento economico del dipenden-

te. Sono convinto che la Commissione, che ha lavorato in modo assai pregevole, sia giunta ad una conclusione avendo presente l'esigenza di impedire determinati abusi — diciamo con chiarezza — che si sono verificati in alcuni settori. Però, l'adozione di misure severe al riguardo non deve prescindere dall'esigenza di razionalità della normativa medesima. Se lo straordinario deve essere compiuto per determinate esigenze, penso che sarebbe logico individuare specificamente le circostanze in cui ciò è consentito. Il porre astrattamente una limitazione prestabilita mi sembra un sistema improprio.

L'emendamento da me proposto può forse apparire di difficile applicazione; ma di fatto ritengo che non sia così. Il Ministero vigilante, infatti, può con molta facilità predisporre un decreto — in presenza di momenti eccezionali e di richieste veramente straordinarie di prestazioni — attraverso il quale consentire il lavoro straordinario nell'uno o nell'altro ente. Non mi sembra un meccanismo particolarmente complicato.

Si può obiettare, però, che la mia proposta verrebbe praticamente a contrastare la limitazione formulata dalla Commissione. Io avrei preferito, personalmente, che si fosse portato il massimo medio consentito a meno delle 250 ore, introducendo poi la norma che mi sono permesso di proporre. La Commissione non sembra essere di questo avviso; io sottopongo ulteriormente la questione, come estremo tentativo, all'esame del relatore in questa sede. Se fosse possibile, anche riducendo le 250 ore, introdurre la norma da me proposta, ritengo che si andrebbe maggiormente incontro alle esigenze dei servizi cui sono preposti gli enti di cui discipliniamo la posizione del personale.

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Sostituire il sesto comma con il seguente:*

Il compenso orario del lavoro straordinario è determinato maggiorando del 15 per cento per quello feriale e del 25 per cento per quello festivo il compenso orario ordinario, calcolato sulla base dell'orario di servizio riferito all'anno e dello stipendio annuo complessivo previsto per la qualifica o per la classe di appartenenza. Il riposo settimanale è disciplinato dalle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato.

7. 17 **de Vidovich, Cassano, di Nardo, Marchio, Turchi, Saccucci, Delfino, de Michieli Vitturi, Bollati, Alfano.**

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

*Al sesto comma sostituire il numero: 15, con il seguente: 25.*

7. 9. de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, Galasso, Tassi, di Nardo.

*Al sesto comma sostituire le parole: dello stipendio annuo complessivo, con le seguenti: della retribuzione annua complessiva.*

7. 10. de Vidovich, Trantino, de Michieli Vitturi, Turchi, Delfino, di Nardo, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Borromeo D'Adda.

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVICH. Richiamo l'attenzione della Camera sull'emendamento 7. 17, il quale prevede che lo straordinario sia maggiorato del 15 per cento — come prevede l'emendamento del Governo — nel periodo feriale, e del 25 per cento se questo lavoro si svolge in periodo festivo; questo perché già oggi in molti settori del parastato si opera anche durante le giornate festive per le quali, ovviamente, deve essere corrisposta una retribuzione maggiore rispetto a quella corrisposta per le prestazioni straordinarie effettuate nei giorni feriali.

Tuttavia il punto più qualificante di questo emendamento è un altro, e riguarda uno dei temi più dibattuti nel settore del pubblico impiego, mentre ha già trovato amplissima applicazione nel settore privatistico: si tratta di far sì che lo straordinario non sia calcolato sullo stipendio, bensì sulla retribuzione annua, in quanto tale retribuzione rappresenta veramente quanto viene percepito dal lavoratore, mentre lo stipendio non rappresenta l'intera retribuzione ma solo una parte di essa.

In pratica, se venisse accolto l'emendamento del Governo, secondo il quale le ore straordinarie dovrebbero essere pagate in ragione del 15 per cento in più delle ore normali calcolate sullo stipendio, in certi casi non solo l'ora straordinaria non verrebbe in realtà pagata di più di quanto non siano pagate le altre ore, ma addirittura di meno.

Faccio un esempio banale perché ci si comprenda subito e bene e non vi siano equivoci. Poiché lo stipendio mensile nella maggioranza dei casi comprende sì e no il 75 per cento della retribuzione globale, il lavoratore per un'ora ordinaria viene pagato al 100 per cento, mentre per un'ora di lavoro straordinario viene retribuito in ragione del 15 per

cento in più su quel 75 per cento: in pratica, quindi, il compenso viene ad essere minore per le ore di lavoro straordinario che per quelle di lavoro ordinario.

Una simile situazione contrasta con un principio di diritto del lavoro ormai accettato da 50 anni, che si fonda sulle condizioni di maggior disagio che contraddistinguono il lavoro straordinario rispetto al lavoro ordinario. Questo spiega la ragione per la quale nell'emendamento 7. 17 noi proponiamo che lo straordinario venga calcolato sulla retribuzione effettiva e non sullo stipendio base.

Ad ogni buon conto, qualora non fosse approvato l'emendamento 7. 17, in via subordinata abbiamo presentato l'emendamento 7. 9, con il quale proponiamo di sostituire il n. 15 con il n. 25, in modo che le ore straordinarie siano pagate in maniera identica a quelle ordinarie, anche se formalmente sembrerebbe che siano pagate di più.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Al sesto comma sostituire il numero: 15, con il seguente: 25; e le parole: stipendio annuo complessivo, con le seguenti: retribuzione annua complessiva.*

7. 3. Ciampaglia.

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerlo.

CIAMPAGLIA. Lo do per svolto, signor Presidente.

PRESIDENZA DEL VICEPRESIDENTE  
BOLDRINI

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 7?

GALLONI, *Relatore*. Circa l'emendamento 7. 16, mi dispiace di dover deludere il proponente: se, infatti, l'emendamento mi sembra accettabile da un punto di vista tecnico, ritengo che il suo accoglimento produrrebbe degli inconvenienti. L'onorevole Ballardini, a proposito del primo comma dell'articolo 7, dove si prevede l'obbligo di residenza dell'impiegato nel luogo in cui si svolge il lavoro, propone di sostituire la parola « luogo » con la parola « comune », che dal punto di vista tecnico è più esatta. La norma dell'obbligo di residenza nel luogo dove si svolge

il lavoro aveva un significato storico di località precisa in cui si svolge il lavoro, secondo l'impostazione della legge che riguarda il pubblico impiego, ma è venuta acquisendo, con una interpretazione evolutiva, un significato più largo in relazione agli attuali mezzi di comunicazione. Ho l'impressione che se noi oggi modificassimo tale espressione, la quale — lo riconosco — è atecnica, con la parola « comune » creeremmo una serie di problemi, considerata la rapidità delle comunicazioni tra comune e comune. Occorre considerare infatti, specialmente nelle grandi metropoli, la possibilità di residenza al di là dei limiti del comune, nelle zone viciniori, che però fanno parte dello *Hinterland* della stessa metropoli. Per esempio, coloro che abitano nella zona di Ciampino, che di fatto gravita su Roma, ma rientra nel comune di Marino, sarebbero inadempienti di fronte agli obblighi previsti dalla presente legge.

Per tali motivi ritengo opportuno mantenere l'espressione, anche se tecnicamente imperfetta, di « luogo », anziché sostituirla con quella di « comune », che porterebbe certamente ad inconvenienti anche sul piano applicativo.

Sono contrario a tutti gli emendamenti che si riferiscono all'orario di lavoro e al lavoro straordinario. Circa l'orario di lavoro, la Commissione ritiene di dover mantenere il testo presentato, mentre per quanto riguarda il lavoro straordinario, la Commissione insiste sul suo emendamento 7. 18 il quale assorbe gli emendamenti Ciampaglia 7. 2, Ianniello 7. 12 e Armato 7. 15, portando il lavoro straordinario da 250 ore a 300 ore. Su tutti gli altri emendamenti e cioè il 7. 4, 7. 11, 7. 14, 7. 5, 7. 1, 7. 6, 7. 7, 7. 8, 7. 17, 7. 3, 7. 9, 7. 13 e 7. 10, la Commissione esprime parere contrario.

Per quanto riguarda l'emendamento Reale Oronzo 7. 19, devo dire che si tratta di un emendamento parziale rispetto a quello della Commissione, ed è in esso compreso. Sono quindi contrario.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Per quanto riguarda l'emendamento Ballardini 7. 16, ritengo siano persuasive le argomentazioni addotte dall'onorevole relatore, anche se riconosco che la parola « luogo » sia più indeterminata ed equivoca di quella, proposta nell'emendamento, di « comune ». In questo momento, l'indicazione precisa del comune

finirebbe per determinare un certo sconvolgimento, senza per contro produrre risultati sostanziali per quanto concerne la vicinanza del lavoratore alla sede in cui presta servizio. Concordo quindi con il relatore sull'opportunità di mantenere la parola « luogo », e sono contrario al succitato emendamento 7. 16.

Tutti gli altri emendamenti gravitano intorno alle questioni dell'orario di lavoro dello straordinario e della retribuzione dello straordinario. Il mio predecessore, senatore Gava, nel corso della preparazione di questo disegno di legge e degli emendamenti che sono stati discussi in Commissione, ha avuto una serie di contatti con le organizzazioni sindacali ed era pervenuto a determinati accordi su questo punto.

In ordine all'orario di lavoro, la formula originaria, concordata con le organizzazioni sindacali, si avvicinava a quella contenuta nell'emendamento Ianniello 7. 11. L'orario di lavoro settimanale, cioè, non può essere inferiore alle 36 ore, né superiore alle 40, fermo restando che la retribuzione deve essere stabilita in proporzione all'orario stesso.

In ordine allo straordinario, l'accordo era per le 300 ore, per la maggiorazione del 15 per cento e per l'esclusione della forfettizzazione. In questo momento devo confessare che mi trovo in un certo disagio. Da una parte vi sono questi accordi, e dall'altra vi è la Commissione, la quale propone al Governo (che in ultima analisi rappresenta l'amministrazione e quindi anche gli enti) una formula unica di 40 ore (sotto questo aspetto preferibile alle regolamentazioni diverse da ente a ente), in luogo della formula elastica « non inferiore alle 36 e non maggiore alle 40 ore ».

Di fronte alla Commissione che propone sostanzialmente una maggiorazione dell'orario di lavoro, è veramente difficile per il rappresentante del Governo rispondere negativamente. Ritengo, pertanto di accettare la proposta presentata dalla Commissione.

Pertanto, non sono favorevole agli emendamenti che propongono una formulazione diversa per l'orario di lavoro. Accetto ben volentieri la correzione che la Commissione ha introdotto nel suo stesso testo, che eleva a 300 ore lo straordinario come era previsto dagli accordi e penso che la maggiorazione debba rimanere al 15 per cento e non forfettizzata. Per questi motivi sono contrario, — fermo restando il parere favorevole all'emendamento 7. 18 presentato dalla Commissione — agli altri emendamenti presentati all'articolo 7.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

**PRESIDENTE.** Passiamo ai voti. Onorevole Ballardini, mantiene il suo emendamento 7. 16, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BALLARDINI.** Pur non essendo rimasto persuaso delle argomentazioni addotte in contrario dal relatore e condivise dal Governo, per ragioni di opportunità non insisto.

**PRESIDENTE.** Sta bene. Onorevole Buffone, mantiene il suo emendamento 7. 4, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**BUFFONE.** Non insisto.

**PRESIDENTE.** Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 7. 11, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

**IANNIELLO.** Sì, signor Presidente.

**VETERE.** Chiedo di parlare per dichiarazione di voto.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**VETERE.** Il gruppo comunista è contrario a questo emendamento e a tutti gli altri emendamenti all'articolo 7, ad eccezione dell'emendamento Reale Oronzo 7. 19, al quale siamo favorevoli e per il quale ritengo si dovrebbe provvedere quanto meno con una votazione separata rispetto all'emendamento 7. 18 presentato dalla maggioranza della Commissione. In questa nostra posizione non c'è nessun intento moralistico e nemmeno un intento punitivo nei confronti di questa categoria di pubblici dipendenti; al contrario siamo convinti che coloro i quali hanno ora presentato questi emendamenti in Assemblea o li hanno mantenuti nonostante le conclusioni cui era pervenuto il dibattito in Commissione, mostrano di avere per la categoria che affermano di voler difendere la opinione peggiore possibile. Nel senso che non apprezzano né lo spirito di sacrificio né quello di democrazia e nemmeno la consapevolezza, che noi invece riteniamo debba essere colta ed apprezzata in questa categoria di lavoratori nel momento politico che attraversiamo, per le questioni che abbiamo offerto come obiettivi più generali di un rinnovamento del paese, obiettivi in cui questa categoria certamente può riconoscere i propri.

Vi è invece da parte nostra, in questa dichiarazione di voto complessiva sugli emendamenti presentati all'articolo 7, un intento di chiarezza e anche di fiducia nei confronti

della categoria; di chiarezza nei confronti del paese perché è giusto che il paese sappia in che modo il Parlamento riesce nel concreto, in occasione di una discussione di una legge importante, a cogliere le implicazioni del provvedimento in esame rispetto al problema più generale della crescita della spesa corrente nella sua dimensione complessiva e rispetto all'esigenza di fondo di porre ordine negli enti, ordine nella spesa corrente e generare produttività ed efficacia della spesa stessa. Quindi è giusto che il paese colga, nelle diverse forze politiche, la loro capacità ed il loro conseguente diritto di dirigerlo nei momenti in cui questo affronta difficoltà gravi, che non possono certo essere risolte per la via che il Governo indica. C'è anche una esigenza di chiarezza rispetto a quelle spinte corporative che noi avevamo previsto si sarebbero manifestate, spinte che abbiamo visto affiorare particolarmente dalla abbondanza di emendamenti presentati dalla destra nazionale, dai neofascisti, i quali tentano di afferrare l'occasione per sollecitare, nei momenti in cui sarebbe necessario fare esattamente il contrario, ogni possibile spinta corporativa.

Ma, detto questo per la chiarezza delle cose e anche per dare al ministro alcuni elementi di giudizio maggiori di quelli che poco fa sembrava egli avesse, bisogna dire che, per quanto concerne l'orario di lavoro, la grande maggioranza degli enti, e certamente i maggiori, ha oggi un orario di lavoro superiore alle 40 ore settimanali e quindi non inferiore alle 36. In ogni caso, se si volesse disporre una riduzione dell'orario di lavoro complessivo, anche per enti che effettuano un orario di lavoro più elevato, si dimostrerebbe che la indicazione degli obiettivi generali è esattamente contraria a quella che si è pretesa di dare da parte del Governo al paese per quanto concerne gli obiettivi di un maggiore impegno produttivo; mentre diverrebbe assai precisa l'indicazione di chi deve sostenere poi in concreto lo sforzo produttivo nel nostro paese.

In tal modo, si fa cosa ingiusta nei confronti dei lavoratori in genere, ed in particolare nei confronti dei parastatali che vengono additati da voi — che di questo soltanto siete capaci — come parassiti della società. Voi siete i peggiori nemici di questa categoria.

**DE VIDOVICH.** Fai ridere!

**VETERE.** A parte questo, occorre fare altre considerazioni. Si propone una riduzione dell'orario di lavoro. Mi pare che il collega Buffone, nel suo emendamento 7. 4 testé riti-

rato, proponesse tale riduzione in rapporto alle disposizioni vigenti presso l'amministrazione dello Stato. Ora, non è questo che si vuole, neppure da parte delle categorie interessate, nel momento in cui, con la contrattazione, hanno la possibilità di costruire sul concreto e sul solido una ipotesi di diverso trattamento in rapporto alla produttività di lavoro e alle competenze specifiche. Sarebbe pertanto ingiusto nei confronti degli altri lavoratori e del paese.

Questo per quanto riguarda l'orario di lavoro normale. Per lo straordinario il discorso è ancora più chiaro; e, se mi è consentito usare questa espressione, è anche un po' fastidioso sentir affermare che, per quanto riguarda il lavoro straordinario, bisogna avere più considerazione per le esigenze degli enti. La Commissione aveva formulato una norma che prevedeva un orario straordinario abbondante rispetto alle esigenze effettive, ove vi fosse una corretta utilizzazione del personale e quella mobilità del personale stesso nel settore del parastato e in tutti i settori della pubblica amministrazione che noi abbiamo richiesto. Le 250 ore di lavoro straordinario *pro capite* consentono complessivamente 50 milioni d'ore di lavoro, per un importo non inferiore ai 100 miliardi di lire. Non mi pare che questa sia una sana politica nei confronti del settore. Pertanto, non soltanto è ingiusto portare le ore straordinarie a 300, ma è invece opportuno che a questa possibilità sia ancorato un giudizio motivato da parte delle amministrazioni, in modo che anch'esse assumano, nei confronti della collettività, una responsabilità che oggi hanno mostrato in grande misura di non saper assumere.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento Ianniello 7. 11.

(È respinto).

Resta così precluso il concorrente, identico emendamento Armato 7. 14.

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 7. 5, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente. Chiedo altresì di parlare per dichiarazione di voto.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DE VIDOVICH. A nome del partito comunista italiano, l'onorevole Vetere ha dimostrato tutto l'imbarazzo che il suo partito prova

nei confronti di questo argomento. Onorevole Vetere, nel settore dei parastatali la CGIL si è battuta per le 36 ore settimanali con le stesse argomentazioni da me usate poco fa, e cioè che non si potevano immettere nel settore dei parastatali tutti gli oneri e i pesi che gravano sugli impiegati dello Stato, senza contemporaneamente concedere loro i vantaggi che gli impiegati dello Stato hanno. Quindi, onorevole Vetere, io comprendo l'imbarazzo del partito comunista; capisco che esiste una disfunzione tra il partito comunista e la CGIL parastatale, ma questa disfunzione, che ella imputa a noi, deve invece imputarla alle sue organizzazioni, perché noi con la CGIL non abbiamo nulla a che vedere. Con la CISNAL siamo invece perfettamente in regola, e quanto stiamo dicendo nel settore del parastato e degli altri settori globalmente viene perfettamente inquadrato dagli emendamenti che abbiamo presentato.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento de Vidovich 7. 5.

(È respinto).

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 7. 1, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Non insisto e mi associo all'emendamento della Commissione 7. 18.

BALLARDINI. Chiedo di parlare per dichiarazione di voto su questo emendamento della Commissione.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BALLARDINI. Ritengo, contrariamente all'avviso dell'onorevole relatore, che l'emendamento Reale Oronzo 7. 19 non debba considerarsi assorbito dal concorrente emendamento 7. 18 della Commissione, trattandosi, nonostante l'apparenza, di due emendamenti di contenuto opposto.

Sottolineo altresì che, proprio per questo motivo, in caso di reiezione da parte della Camera dell'emendamento della Commissione, che dovrà essere votato per primo perché più lontano dal testo-base, non dovrà ritenersi precluso l'emendamento Reale Oronzo. Il gruppo socialista, comunque, voterà contro l'emendamento della Commissione per le ragioni che sono già state esposte da altri colleghi.

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento della Commissione 7. 18, accettato dal Governo.

(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).

Onorevole Del Pennino, mantiene l'emendamento Reale Oronzo 7. 19, di cui ella è cofirmatario, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DEL PENNINO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È approvato — Commenti).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 7. 6, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Onorevole Sinesio, mantiene il suo emendamento 7. 7, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

SINESIO. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 7. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole Ianniello, mantiene il suo emendamento 7. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

IANNIELLO. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.  
(È respinto).

Resta così precluso il concorrente identico emendamento Armato 7. 15.

Onorevole Zanibelli, mantiene il suo emendamento 7. 8, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

ZANIBELLI. Ho ascoltato, in precedenza, il parere contrario della Commissione e del Governo al mio emendamento 7. 8, ma, data la situazione ora determinatasi in seguito alla reiezione dell'emendamento della Commissione

7. 18, prego di voler riesaminare cortesemente il mio emendamento. Se il relatore dovesse confermare l'avviso contrario, non insisterei per la votazione.

GALLONI, *Relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GALLONI, *Relatore*. Signor Presidente, c'è un fatto nuovo: l'emendamento della maggioranza della Commissione è stato respinto. A questo punto, come relatore, sento il dovere di dichiarare che le nostre posizioni sull'emendamento Zanibelli 7. 8 sono cambiate, perché esso afferma che maggiori prestazioni di lavoro straordinario possono essere autorizzate mediante decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il ministro che esercita la vigilanza sull'ente e con il ministro del tesoro, per periodi limitati di tempo e per fronteggiare eccezionali esigenze di servizio dipendenti da eventi straordinari ed imprevedibili. Avevamo, in Commissione, respinto questo emendamento proprio perché lo ritenevamo assorbito in quello che portava le ore annue da 250 a 300. Non essendo stato approvato quest'ultimo dall'Assemblea, dichiaro a titolo personale, ma evidentemente come relatore, di accettare l'emendamento Zanibelli 7. 8, che è diventato ora un emendamento subordinato al precedente emendamento della Commissione 7. 18.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Mi pare che le osservazioni del relatore siano fondate. Io avevo fatto presente che l'accordo tra Governo e sindacati contemplava le 300 ore; lo avevo detto esplicitamente, e sono stato fedele a questo accordo. La Camera ha ritenuto, nella sua sovranità, di votare contro. Faccio presente, però, che possono esistere senza dubbio contingenze di ordine eccezionale. Mi auguro che quanto è avvenuto l'anno scorso non si ripeta mai più; però, desidero ricordare che l'anno scorso, a Napoli, se non avessimo avuto i dipendenti dell'INAM, che lavoravano giorno e notte, ben al di là dell'orario straordinario, non avremmo potuto fronteggiare l'infezione colerica e, se fossimo stati al contingente delle 250 o 300

ore, non avremmo potuto soddisfare questa esigenza di ordine pubblico.

L'emendamento Zanibelli 7. 8 contempla ipotesi di ordine eccezionale, in cui si debba intervenire con l'INPS, con l'INAM o con vari altri enti. Credo che con la cautela di decreti, che debbono essere presentati di concerto con il Presidente del Consiglio, si possa prevedere anche la eventualità di andare oltre le 250 ore annue, per fronteggiare interessi pubblici eminenti. Quindi, mi dichiaro favorevole all'emendamento Zanibelli 7. 8, nella presente circostanza, e concordo con il relatore.

CARUSO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CARUSO. Signor Presidente, ritengo che l'emendamento Zanibelli 7. 8 sia precluso. Avendo infatti l'Assemblea respinto gli emendamenti nei quali veniva stabilito che non si possono superare in ogni caso le 250 ore all'anno di lavoro straordinario per ciascun dipendente, è evidente che nessuna eccezione è ammissibile. Comunque, mi rimetto alle decisioni della Presidenza.

PRESIDENTE. Onorevole Caruso, l'emendamento Zanibelli 7. 8 non modifica il principio del limite massimo delle 250 ore straordinarie ma concede al Governo una facoltà nuova e diversa.

POCHETTI. Si tratta sempre di maggiori prestazioni, cioè di lavoro straordinario, per le quali è previsto appunto il limite massimo delle 250 ore annuali.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, l'ipotesi prevista nell'emendamento Zanibelli 7. 8 riguarda un'eccezione. In relazione all'articolo 7 del disegno di legge abbiamo respinto l'emendamento della Commissione 7. 18 che intendeva elevare a 300 il numero delle ore straordinarie consentite « con provvedimento motivato »; successivamente abbiamo approvato l'emendamento Reale Oronzo 7. 19, che prescrive soltanto il provvedimento motivato senza aumentare il numero delle ore. Ora, le maggiori prestazioni previste dall'emendamento Zanibelli 7. 8 si debbono riferire appunto all'emendamento Reale Oronzo 7. 19 che abbiamo prima approvato. Pertanto non vedo il motivo della preclusione. Questa è l'interpretazione della Presidenza, ragionata

e meditata, e chiedo se su di essa vi siano osservazioni.

Poiché nessuno chiede di parlare, domando all'onorevole Zanibelli se mantiene il suo emendamento 7. 8, sul quale, a modifica dell'avviso precedentemente manifestato, il relatore, a titolo personale, e il Governo, hanno espresso parere favorevole.

ZANIBELLI. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento Zanibelli 7. 8.

*(Dopo prova, controprova e votazione per divisione, è respinto).*

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 7. 17; non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Onorevole Ciampaglia, mantiene il suo emendamento 7. 3, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

CIAMPAGLIA. Non insisto.

PRESIDENTE. Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 7. 9, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

*(È respinto).*

Resta così precluso il concorrente, identico emendamento Ianniello 7. 13.

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 7. 10, non accettato dalla Commissione né dal Governo?

DE VIDOVIK. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione

*(È respinto).*

Pongo in votazione l'articolo 7 nel testo della Commissione con la modifica introdotta dall'emendamento testé approvato.

*(È approvato).*

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

Si dia lettura dell'articolo 8.

MORO DINO, *Segretario*, legge:

« Il personale degli enti ha diritto ogni anno a 30 giorni di ferie retribuite. Non sono computati nelle ferie i giorni dichiarati festivi dalla legge. Il personale assunto posteriormente al 1° gennaio di ogni anno ha diritto ad un numero di giorni di ferie retribuite proporzionali al periodo di servizio che presterà nell'anno.

Il personale ha diritto, altresì, a permessi straordinari retribuiti per contrarre matrimonio, per la partecipazione a concorsi od esami scolastici e professionali, per malattie di breve durata secondo la disciplina contenuta negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27 e a permessi non retribuiti per improrogabili ed eccezionali esigenze di ordine familiare. In ogni caso i permessi straordinari non possono superare i 30 giorni all'anno.

I congedi straordinari per gravidanza e puerperio e per richiamo alle armi, le aspettative per infermità, per servizio militare, per motivi di famiglia, personali o di studio e per l'assolvimento di funzioni pubbliche, sono disciplinati secondo le norme di legge vigenti per gli impiegati civili dello Stato ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma dopo la parola: retribuite, aggiungere la seguente: irrinunciabili.*

8. 3. **Del Pennino.**

*Al primo comma sopprimere le parole: Non sono computati nelle ferie i giorni dichiarati festivi dalla legge.*

8. 1. **Del Pennino.**

L'onorevole Del Pennino ha facoltà di svolgerli.

DEL PENNINO. L'emendamento 8. 3 prevede che si dichiarino, in coerenza col principio costituzionale, l'irrinunciabilità delle ferie. Si tratta di un'affermazione che intende solo esplicitare quanto è sottinteso nel testo approvato dalla Commissione. L'emendamento 8. 1 tende invece a sopprimere le parole « Non sono computati nelle ferie i giorni dichiarati festivi dalla legge », perché riteniamo che non si possa innovare in questa materia rispetto a quella che è la situazione dei dipendenti dello Stato, per i quali i giorni festivi non sono mai considerati aggiuntivi alle ferie, ma sono computati, insieme con i gior-

ni feriali, ai fini del calcolo dei giorni di ferie. Se accettassimo il testo della Commissione, stabiliremmo per i parastatali un periodo di ferie di 34 giorni all'anno creando un'evidente sperequazione con i lavoratori degli altri settori e in particolare con quelli dell'industria. Per questo riteniamo che si debba eliminare questa esclusione dei giorni festivi dal computo dei giorni di ferie.

PRESIDENTE. È stato presentato il seguente emendamento:

*Aggiungere, in fine, il seguente comma:*

Il tempo trascorso in aspettativa per infermità è computato per intero ai fini della progressione in carriera, dell'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e previdenza.

8. 2. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVIK. Per quel principio di carattere generale che abbiamo ricordato in sede di discussione sulle linee generali, e ripetuto anche in sede di illustrazione dei singoli articoli, riteniamo che i diritti dei lavoratori del settore del parastato debbano essere regolamentati in linea di massima. Esistono alcuni enti all'interno dei quali il trattamento di quiescenza e di previdenza è regolamentato in maniera difforme rispetto ad altri. Riteniamo necessario generalizzare un principio, ormai accettato nel settore dello Stato, e che invece nel parastato non trova uniforme applicazione, quello cioè in base al quale i periodi di aspettativa per infermità sono computati per intero ai fini della progressione di carriera, degli aumenti periodici di stipendio e del trattamento di quiescenza e di previdenza. È un principio per il quale riteniamo che debba esistere una regolamentazione unica, almeno per quanto riguarda i diritti generali dei lavoratori, e per questo insisteremo per la votazione dell'emendamento, che ci auguriamo venga approvato.

PRESIDENTE. Qual è il parere della Commissione sugli emendamenti presentati all'articolo 8?

GALLONI, *Relatore*. La Commissione è contraria a tutti e tre gli emendamenti presentati all'articolo 8; in particolare è contraria all'emendamento Del Pennino 8. 3 perché

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

è già previsto nella Costituzione che le ferie siano irrinunciabili ed è quindi superfluo aggiungere tale espressione nel provvedimento.

PRESIDENTE. Il Governo ?

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Vorrei pregare l'onorevole Del Pennino di ritirare il suo emendamento 8. 3, in quanto superfluo; circa gli altri due concordo con il parere espresso dal relatore.

PRESIDENTE. Passiamo ai voti. Onorevole Del Pennino, mantiene i suoi emendamenti 8. 3 e 8. 1, non accettati dalla Commissione né dal Governo ?

DEL PENNINO. Aderisco all'invito del ministro e ritiro il mio emendamento 8. 3, anche a seguito delle precisazioni del relatore; mantengo invece l'emendamento 8. 1.

PRESIDENTE. Sta bene. Pongo in votazione l'emendamento Del Pennino 8. 1.

(È approvato).

Onorevole de Vidovich, mantiene il suo emendamento 8. 2, non accettato dalla Commissione né dal Governo ?

DE VIDOVICH. Sì, signor Presidente.

PRESIDENTE. Lo pongo in votazione.

(È respinto).

Pongo in votazione l'articolo 8 nel testo della Commissione, modificato con l'emendamento testé approvato.

(È approvato).

Si dia lettura dell'articolo 9.

MORO DINO, *Segretario*, legge:

« Ai dipendenti degli enti pubblici si applicano — per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale — le disposizioni previste dalla legge 20 maggio 1970, n. 300, e dalle eventuali successive modifiche, con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27.

Il personale ha facoltà di delegare l'ente da cui dipende per il versamento di contributi sindacali alla federazione nazionale del sindacato di appartenenza ».

PRESIDENTE. Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma sopprimere le parole:* per quanto attiene alla disciplina dei diritti di libertà di opinione e di libertà e attività sindacale.

9. 6. de Vidovich, Cassano, di Nardo, Marchio, Turchi, Saccucci, Delfino, de Michieli Vitturi, Bollati, Alfano.

*Al primo comma dopo le parole:* le norme di attuazione, *aggiungere le seguenti:* di maggior favore.

9. 3. de Vidovich, Trantino, de Michieli Vitturi, Turchi, Delfino, di Nardo, Pazzaglia, Tassi, Franchi, Borromeo D'Adda.

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerli.

DE VIDOVICH. Il mio emendamento 9. 6 è inteso ad eliminare talune limitazioni dell'applicabilità dello statuto dei lavoratori al settore del parastato. Non si riesce a comprendere, infatti, per quali ragioni nel parastato dovrebbe essere considerato soltanto il problema della libertà d'opinione e dell'attività sindacale e non anche gli altri problemi che vengono risolti in maniera adeguata dallo statuto dei lavoratori. Ciò anche tenuto presente che esistono delle dichiarazioni fatte in quest'aula dal Presidente del Consiglio in base alle quali egli si è impegnato ad estendere lo statuto dei lavoratori al settore del pubblico impiego. Orbene, non si riesce a comprendere per quali ragioni i principi che sono stati accettati in quest'aula a larghissima maggioranza per il settore del lavoro privato e che sono applicabili anche a quello del pubblico impiego non debbano trovare applicazione completa e debbano essere limitati ad una parte che non è neanche la più importante. In questa materia esistono nell'ambito dello Stato e del parastato dei regolamenti che, rispetto allo statuto dei lavoratori approvato con legge, sarebbero di grado inferiore, con la conseguenza che la loro rimozione estenderebbe le garanzie che lo statuto dei lavoratori concede ai lavoratori privati anche al pubblico impiego. Abbiamo assistito poco fa in quest'aula — quando ci siamo occupati degli orari di lavoro e degli straordinari — ad una azione del gruppo comunista tesa ad affermare la parità di trattamento tra impiego privato e impiego parastatale. In verità, questa azione è

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

stata condotta con argomentazioni maldestre, ma comunque ora vorrei chiedere ai colleghi comunisti che siano disponibili a consentire che anche al settore pubblico vengano estese le garanzie ed i diritti previsti dallo statuto dei lavoratori per il settore privato.

È una domanda che rivolgo, senza polemica, ai colleghi del gruppo comunista. La risposta è attesa non tanto da questi banchi, quanto dai dipendenti pubblici, che si sentono colpiti dal partito comunista, il quale attua nei loro confronti una azione punitiva, quasi che il settore pubblico non fosse un settore di lavoratori e un settore che rende, anche se male. Questo, però, dipende da ragioni oggettive che tutti conosciamo e non può certo essere imputato ai lavoratori del pubblico impiego.

Per quanto riguarda il mio emendamento 9. 3. vorrei far presente che, se non fosse accettato, si correrebbe il rischio che condizioni di maggior favore già esistenti da tempo nel pubblico impiego per accordi intervenuti con le organizzazioni sindacali e già operanti finirebbero per non essere più applicate. Nella migliore delle ipotesi, potrebbero essere ripescate con la solita scappatoia dei diritti acquisiti. In questo modo, però, si tratterebbe pur sempre di migliori condizioni da riassorbire nel futuro e quindi valide solo in parte, e comunque perderebbe qualsiasi valore il principio della contrattazione aziendale, che pure è stato ripetutamente sostenuto da tutti i settori della Camera.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti emendamenti:

*Al primo comma aggiungere, in fine, le parole:* in ogni caso sono fatte salve le situazioni di miglior favore in atto esistenti.

9. 1. **Ciampaglia.**

*Al secondo comma sostituire le parole:* alla Federazione nazionale del sindacato di appartenenza, *con le seguenti:* al sindacato di appartenenza.

9. 2. **Ciampaglia.**

L'onorevole Ciampaglia ha facoltà di svolgerli.

**CIAMPAGLIA.** Avendo già illustrato il mio emendamento 9. 1 in sede di discussione sulle linee generali, mi rimetto al parere della Commissione.

Ritiro invece l'emendamento 9. 2.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Dopo il primo comma aggiungere il seguente:*

Resta ferma l'applicazione ai dipendenti da enti pubblici delle restanti disposizioni della richiamata legge 20 maggio 1970, n. 300, in conformità a quanto previsto dall'articolo 27 della legge stessa, salvo che norme speciali non regolino diversamente la materia, garantendo trattamenti comunque non inferiori.

9. 4. **Mancini Vincenzo.**

L'onorevole Vincenzo Mancini ha facoltà di svolgerlo.

**MANCINI VINCENZO.** Dopo aver precisato che, per un errore di trascrizione, il riferimento all'articolo 27 della legge 20 maggio 1970, n. 300, va sostituito con il riferimento all'articolo 37, desidero chiarire che questo emendamento è stato da me proposto per evitare dubbi interpretativi sul disposto dell'articolo 9.

La citata legge ha infatti ritenuto applicabili tutte le norme dello statuto dei diritti dei lavoratori ai dipendenti di enti pubblici che esercitino esclusivamente o prevalentemente attività economica. L'articolo 9, invece, contiene implicitamente un richiamo soltanto all'articolo 1 e ai titoli II e III dello statuto dei lavoratori, per cui si potrebbe pensare che si intende fare un passo indietro rispetto a quella norma.

Nel mio emendamento è inoltre specificato che le norme dello statuto dei lavoratori devono essere considerate pienamente valide anche per i dipendenti di enti che non esercitino esclusivamente o prevalentemente attività economica, a meno che la materia non sia regolata da norme speciali. In ogni caso, sulla base della giurisprudenza che si è andata formando in questi ultimi tempi, tali norme speciali non possono prevedere un trattamento peggiore di quello dello statuto dei lavoratori.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Sostituire il secondo comma con il seguente:*

Il personale ha facoltà di provvedere al versamento dei contributi sindacali secondo i principi di cui al secondo comma dell'articolo 26 della legge 20 maggio 1970, n. 300, recepiti nei regolamenti dei singoli enti, secon-

do le norme disposte dal Ministero della riforma burocratica.

9. 5. de Vidovich, Cassano, Pazzaglia, Trantino, Turchi, de Michieli Vitturi, Niccolai Giuseppe, Franchi, Tremaglia, Saccucci.

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgerlo.

DE VIDOVICH. Desidero richiamare l'attenzione della Camera su quanto da me detto su questo argomento in sede di discussione sulle linee generali. In quell'occasione, l'onorevole ministro mi interruppe molto opportunamente quando feci osservare che non era necessario il secondo comma dell'articolo 9 (in quanto, se si recepiva il principio che lo statuto dei lavoratori entrava nell'ordinamento del pubblico impiego, in particolare di quello del parastato, non vi era necessità di prevedere un sistema di deleghe sindacali, posto che lo statuto dei lavoratori prevede già in maniera specifica come debbano avvenire queste deleghe sindacali), per dirmi che la prima parte del primo comma dell'articolo 9 non recepiva completamente lo statuto dei lavoratori: se quindi non ci fosse stata una esplicita norma che prevedesse la possibilità della delega sindacale, questa ne sarebbe stata esclusa o quanto meno sarebbe stata lasciata alla contrattazione dei singoli enti.

GUI, *Ministro senza portafoglio*. Lo statuto dei lavoratori - articolo 37 - prevede esso stesso che non si applicherà integralmente agli enti pubblici, perché fa salve le norme contemplate da disposizioni speciali diverse.

DE VIDOVICH. Onorevole ministro, le sto dando ragione: stavo sbagliando io in sede di discussione sulle linee generali, perché ad una prima lettura mi era sembrato che il primo comma recepisse completamente lo statuto dei lavoratori. Ella mi fece quella obiezione molto opportunamente, ed ora le do atto della sua esattezza; ma debbo anche dire che la formulazione proposta dal Governo del secondo comma dell'articolo 9 non è identica, non ha le stesse impostazioni dello statuto dei lavoratori. Infatti, mentre lo statuto dei lavoratori prevede molto esplicitamente all'articolo 26, per l'incasso da parte delle organizzazioni sindacali delle quote versate dai lavoratori, modalità che garantiscono la segretezza del versamento, altrettanta segretezza non è prevista nel secondo comma dell'articolo 9 così come predisposto dal Governo e recepito dalla Commissione. Pertanto, se for-

malmente ella ha perfettamente ragione (e infatti ho presentato l'emendamento 9. 5 proprio perché le davo ragione), sostanzialmente riscontro che erano valide le ragioni per le quali ci siamo battuti in sede di discussione sulle linee generali contro il secondo comma dell'articolo 9. Cioè, nella formulazione che noi approveremmo se non fosse accettato l'emendamento, non sarebbe garantita la segretezza dell'attribuzione delle deleghe sindacali. Ora, si è già detto in varie occasioni che la segretezza delle deleghe sindacali è un fatto essenziale, perché altrimenti, violando questo segreto, sarebbe possibile tracciare un'anagrafe sindacale per ogni azienda o per ogni ente, si avrebbe cioè la possibilità di individuare le impostazioni del singolo lavoratore, le sue scelte sindacali, anche se questo singolo lavoratore non avesse piacere - o, permettetemi, avesse paura in certi casi - di far risapere quali sono le sue scelte sindacali. Ecco quindi la necessità di mantenere la segretezza, ecco la necessità di recepire le norme dello statuto dei lavoratori sulle deleghe sindacali anche negli enti di diritto pubblico, anche nel parastato, come è già per il settore privato (o piuttosto come avrebbe dovuto essere, perché voi sapete che non esiste azienda - nonostante la legge n. 300 - che applichi la segretezza della delega, dato che essa non fa comodo ad alcune organizzazioni sindacali). Se il principio della segretezza non fosse recepito nel pubblico impiego, e in particolare nel parastato, ci troveremmo di fronte ad una situazione abnorme; o meglio, ci troveremmo di fronte a una legge, la n. 300, che dovrebbe essere operante nell'impiego privato - ma non vi trova applicazione come si è visto, perché viene violata costantemente da tutti coloro che dovrebbero attuarla - mentre verrebbe disattesa, per un voto del Parlamento, nell'impiego pubblico (forse perché si sa che l'impiego pubblico, per carente che sia, non si permetterebbe di violare patentemente una norma, come invece viene costantemente violata nell'impiego privato).

Dunque nell'impiego privato una norma che garantisce - anche agli occhi della Comunità europea - un certo tipo di segretezza, un certo tipo di non indagine da parte del datore di lavoro e delle altre organizzazioni sindacali sulle impostazioni politiche e sindacali del lavoratore, la si fa: tanto si sa che in quel settore le norme non si applicano mai, specie se la CGIL, la CISL e l'UIL non hanno interesse a farle applicare. Nell'impiego pubblico, invece, dove questo interesse della CGIL, della CISL e dell'UIL esiste

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

ugualmente, ma per la *forma mentis*, e anche per la struttura giuridica che hanno gli enti pubblici, non sarebbe configurabile una così patente disapplicazione di norme, si vota una legge differente.

Non riesco a capire — e l'onorevole Galloni, che è tanto bravo e tante lezioni ci ha dato qui in aula, non ce lo ha spiegato — per quale ragione dovrebbe esserci un trattamento diverso nel settore pubblico rispetto al settore privato in fatto di deleghe sindacali segrete.

L'emendamento 9. 5, che raccomando vivamente alla Camera, è quindi un emendamento che tutela la libertà sindacale.

I colleghi comunisti si batterono nel 1970, e ancora prima, quando lo statuto dei lavoratori fu concepito, per la sua applicazione. Ma ciò perché vi era un'aria diversa, perché nel 1970 si poteva pensare che far conoscere in giro che uno era iscritto alla CGIL potesse non essere un fatto positivo. Imposero quindi, insieme con noi, in quest'aula — anche, sotto certi aspetti, forzando la maggioranza, che in quell'occasione non era poi tanto favorevole, proprio perché avrebbe voluto avere, con il potere, anche il controllo delle deleghe sindacali per sapere come la pensavano i singoli lavoratori delle aziende — in quell'occasione, ripeto, il partito comunista impose insieme con noi questa segretezza che oggi invece, non interessandogli più nelle mutate situazioni politiche, non intende mantenere, secondo un principio non di onestà politica, ma di opportunità del momento.

Voglio però ricordare al partito comunista che la palla è rotonda... E lo ricordo anche ai colleghi della democrazia cristiana, che mi pare siano un po' meno certi di avere il potere indefinitamente in mano per i prossimi mille anni. Le situazioni potrebbero anche mutare, e domani i lavoratori, i quali si rifanno a principi cattolici e al sindacalismo bianco, potrebbero avere interesse che non si sappia che fanno parte di quel sindacato (magari solo un po') discriminato. Tenetene conto, perché noi siamo abituati da 30 anni alle discriminazioni, perché i lavoratori che vengono alla CISNAL sanno *a priori* di essere discriminati e quindi sono abituati ad un certo tipo di mentalità. Ma non so se domani i lavoratori che si iscrivevano alla CISL — o ad altro sindacato che potrebbe sostituire questa organizzazione, ormai poco democratica e poco cristiana e molto spostata verso il marxismo — non so se domani, davanti a una pressione anche solo leggera ad aderire ad una certa organizzazione sindacale, saprebbero resistere.

Non potrebbe forse accadere domani che l'unità sindacale si spacchi? In questo caso potrebbero anche viverci momenti di tensione all'interno delle aziende; non tutti quindi potrebbero aver piacere che si sappia a quale organizzazione si è iscritti, specie i « tiepidi », specie coloro che danno adesioni di massima, ma non sono disposti a sbilanciarsi in un impegno definitivo.

Insomma, il principio stabilito unanimemente nello statuto dei lavoratori per le imprese private troverebbe una sua giustificazione logica, che può interessare domani il partito comunista e la democrazia cristiana, anche se oggi interessa in maniera drammatica noi. È tristemente nota in tutta Italia l'ormai invalsa prassi delle razzie delle cosiddette « brigate rosse » alla caccia di elenchi degli iscritti alla CISNAL. Ebbene, con la legge sul parastato questi figuri non avranno più nemmeno bisogno di simili mezzi, perché i tabulati dei vari enti, con i pagamenti fatti alla CISNAL, attraverso le deleghe, non saranno segreti! È forse questo, di evitare sforzi alle « brigate rosse », l'intento inconfessato di qualche membro della Commissione? Ma vorrei anche qui ricordare che le situazioni possono « girare »: oggi colpiscono noi, domani — lasciate che me lo auguri — possono colpire altri. Raccomando quindi alla Camera, per scongiurare cose siffatte, l'approvazione dell'emendamento 9. 5 per l'estensione anche al settore del parastato della delega segreta prevista dallo statuto dei lavoratori.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Al primo comma, sopprimere le parole da: con le integrazioni, alla fine del comma.*

9. 8. **Reale Oronzo, Del Pennino.**

**DEL PENNINO.** Chiedo di svolgerlo io, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Ne ha facoltà.

**DEL PENNINO.** Il nostro emendamento prevede la soppressione delle parole « con le integrazioni e le norme di attuazione stabilite negli accordi sindacali di cui al successivo articolo 27 ». Riteniamo che le disposizioni dello statuto dei lavoratori, concernenti la disciplina dei diritti di libertà d'opinione e di libertà di attività sindacale, debbano essere applicate ai dipendenti del parastato, così come sono stabilite nella legge. Noi siamo dell'avviso che non si possa affidarne l'integrazione ad un atto discrezionale della pubblica amministra-

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

zione, quale è quello che si esprime nell'accordo che essa raggiunge con le organizzazioni sindacali nel contratto di lavoro, e che successivamente si traduce nel decreto del Presidente del Consiglio che stabilisce il trattamento economico e l'integrazione dello stato giuridico dei dipendenti degli enti pubblici non economici.

Per tali motivi riteniamo che debba essere soppressa l'ultima parte del primo comma dell'articolo 9.

**PRESIDENTE.** È stato presentato il seguente emendamento:

*Alla fine del primo comma, aggiungere il seguente periodo:* Resta fermo quanto previsto dall'articolo 37 della legge stessa.

9. 7. **Commissione.**

L'onorevole relatore ha facoltà di svolgerlo.

**GALLONI, Relatore.** L'emendamento della Commissione recepisce la sostanza dell'emendamento presentato dall'onorevole Vincenzo Mancini, signor Presidente.

**PRESIDENTE.** Sono stati presentati i seguenti articoli aggiuntivi:

*Dopo l'articolo 9 aggiungere i seguenti:*

**ART. 9-bis.**

Ogni organizzazione sindacale a carattere nazionale ha diritto al distacco di unità da adibire ai rapporti sindacato-amministrazione.

Il personale distaccato conserva la retribuzione spettante in piena attività di servizio.

9. 01. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

**ART. 9-ter.**

I rappresentanti sindacali non potranno essere trasferiti nemmeno per esigenze di servizio, a meno che non ne facciano domanda espressamente.

Le guarentigie sindacali sono irrinunciabili e dalle medesime si decade solo in seguito all'esaurimento del procedimento disciplinare che sia stato instaurato per una infrazione che comporti la sospensione della qualifica nei casi previsti dall'articolo 81 del citato statuto per gli impiegati civili dello Stato, sempreché per tali casi sia stata presentata denuncia alla autorità giudiziaria penale e sia intervenuta a carico dell'incolpato sentenza passata in giudicato.

Si decade dalle predette guarentigie nei casi in cui è obbligatoria la sospensione cautelare.

Per tutta la durata del mandato sindacale i sindacalisti non potranno subire abbassamento delle note di qualifica anteriori alla attribuzione del mandato sindacale, tranne che nei casi e con le modalità di cui all'articolo precedente.

Le guarentigie sindacali permangono fino allo scadere di dodici mesi dalla cessazione del mandato sindacale.

9. 02. **de Vidovich.**

**ART. 9-quater.**

Ai dipendenti degli enti di diritto pubblico non economici è garantito il diritto di assemblea anche in ore di ufficio. L'esercizio di tale diritto sarà regolato dagli enti medesimi, udito il parere di tutte le organizzazioni sindacali, tenuto conto delle possibilità offerte dai locali occupati dalle unità funzionali e di particolari esigenze di servizio secondo la natura ed i compiti affidati dalla legge agli enti medesimi.

La richiesta di convocazione di assemblea potrà essere avanzata da ciascuna delle organizzazioni sindacali come sopra rappresentate al direttore generale.

Nella richiesta dovrà espressamente risultare l'impegno a non trattare argomenti di carattere politico, per i quali non potrà essere concesso e riconosciuto il diritto di assemblea.

Trascorsi cinque giorni dalla richiesta di assemblea, il silenzio del direttore generale sarà considerato come assenso.

Avverso l'eventuale diniego è ammesso il ricorso al consiglio di amministrazione o organo collegiale equipollente. Trascorsi dieci giorni dalla presentazione di detto ricorso, il silenzio del consiglio di amministrazione sarà considerato come accoglimento del ricorso medesimo. L'eventuale provvedimento di reiezione da parte del consiglio di amministrazione dovrà essere motivato.

9. 03. **de Vidovich, Santagati, Tremaglia, Borromeo D'Adda, Cassano, di Nardo, Tassi.**

L'onorevole de Vidovich ha facoltà di svolgere questi articoli aggiuntivi.

**DE VIDOVIK.** Circa l'articolo aggiuntivo 9. 01, desidero richiamarmi a quanto è stato detto in quest'aula da me e da altri colleghi del mio gruppo a proposito dei diritti sindacali, soprattutto in relazione al fatto che le organizzazioni sindacali, con il giochetto del « maggiormente rappresentativo », in man-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

canza di criteri obiettivi per accertare quando una organizzazione è realmente maggiormente rappresentativa, attuano di fatto una discriminazione sindacale. L'emendamento consente appunto il distacco di unità da adibire ai rapporti sindacato-amministrazione secondo il principio dello statuto dei lavoratori, in base al quale le organizzazioni sindacali, che sono operanti in campo nazionale, hanno diritto ai distacchi sindacali.

Gli articoli aggiuntivi 9.02 e 9.03 si giustificano da sé e non hanno bisogno di illustrazione, anche perché ne abbiamo trattato in sede di discussione sulle linee generali.

**PRESIDENTE.** Il seguito della discussione è rinviato a domani. Avverto gli onorevoli colleghi che nella seduta di domani, la quale comincerà con i pareri del relatore e del rappresentante del Governo sugli emendamenti presentati all'articolo 9, si procederà subito a votazioni.

#### **Annunzio di una proposta di modificazioni al regolamento.**

**PRESIDENTE.** Comunico che è stata presentata la seguente proposta di modificazioni del regolamento:

**PICCOLI:** « Integrazione dell'articolo 46, comma secondo, del regolamento sulle missioni dei deputati » (doc. II, n. 4).

La proposta sarà trasmessa alla Giunta per il regolamento.

#### **Costituzione di una Commissione.**

**PRESIDENTE.** Informo che la V Commissione (Bilancio e partecipazioni statali) ha proceduto nella sua riunione di oggi alla propria costituzione, che è risultata la seguente: presidente, Reggiani; vicepresidenti, Molè e Barca; segretari, Corà e Bartolini.

#### **Approvazioni in Commissioni.**

**PRESIDENTE.** Comunico che, nelle riunioni di oggi delle Commissioni, in sede legislativa, sono stati approvati i seguenti progetti di legge:

*dalla II Commissione (Interni):*

« Potenziamento e razionalizzazione dell'attività di promozione del turismo all'este-

ro » (approvato dalla X Commissione del Senato) (1691), con modificazioni;

*dalla VIII Commissione (Istruzione):*

« Inquadramento in ruolo del personale docente ed assistente non di ruolo della scuola materna statale » (approvato dalla VII Commissione del Senato) (3000), con l'assorbimento delle proposte di legge PICA ed altri: « Modifiche ed integrazioni alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale » (141); **PATRIARCA:** « Concorso speciale riservato alle insegnanti di scuola materna statale in servizio alla data del 1° giugno 1972 » (195); **IANNIELLO e GAVA:** « Modifiche alla legge 18 marzo 1968, n. 444, istitutiva della scuola materna statale » (495); **PICA** ed altri: « Modifica dell'ultimo comma dell'articolo 9 della legge 24 settembre 1971, n. 820, sulla non licenziabilità delle insegnanti di scuola materna statale » (559); **GIORDANO** ed altri: « Concorsi speciali provinciali per le insegnanti e le assistenti non di ruolo in servizio nelle scuole materne statali » (738); **ROBERTI** ed altri: « Sistemazione in ruolo ed orario di servizio delle insegnanti e delle assistenti della scuola materna statale » (2653); **ALOI:** « Norme per il funzionamento della scuola materna ed immissione in ruolo delle insegnanti ed assistenti » (2899), le quali pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno;

*dalla IX Commissione (Lavori pubblici):*

« Costruzione di case da assegnare al personale del centro internazionale di fisica teorica di Trieste » (modificato dalla VIII Commissione del Senato) (1418-B);

*dalla XIV Commissione (Sanità):*

« Determinazione della tassa di ammissione ai concorsi per il conferimento di farmacie » (approvato dalla XII Commissione del Senato) (2524), con modificazioni, con il titolo: « Norme modificative e integrative della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico » e con l'assorbimento delle proposte di legge **LA LOGGIA:** « Modifiche della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico » (499); **GIORDANO:** « Modifica dell'articolo 12 della legge 2 aprile 1968, n. 475, recante norme concernenti il servizio farmaceutico » (1307), le quali pertanto saranno cancellate dall'ordine del giorno.

### Proposte di trasferimento di progetti di legge dalla sede referente alla sede legislativa.

PRESIDENTE. A norma del sesto comma dell'articolo 92 del regolamento, propongo alla Camera l'assegnazione in sede legislativa dei seguenti progetti di legge, per i quali le sottoindicate Commissioni permanenti, cui erano già stati assegnati in sede referente, hanno chiesto, con le prescritte condizioni, il trasferimento alla sede legislativa:

#### IV Commissione (Giustizia):

« Norme sulle tariffe per le prestazioni professionali dei chimici » (901);

#### VIII Commissione (Istruzione):

BELLISARIO ed altri: « Modifica della tabella XVIII allegata al regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, per la configurazione autonoma dell'insegnamento della psichiatria e della neurologia » (2150).

Le suddette proposte di trasferimento saranno poste all'ordine del giorno della prossima seduta.

### Annunzio di interrogazioni.

MORO DINO, *Segretario*, legge le interrogazioni pervenute alla Presidenza.

D'ANIELLO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

D'ANIELLO. Signor Presidente, desidero sollecitare lo svolgimento di una nostra interpellanza, presentata il 15 maggio scorso con il numero 2-00496, riguardante i fatti di Eboli. L'interpellanza era rivolta al Presidente del Consiglio dei ministri, al ministro del bilancio, al ministro dell'industria e al ministro senza portafoglio per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno.

Sono trascorsi oltre due mesi, senza che la nostra interpellanza abbia ricevuto risposta alcuna.

PRESIDENTE. Onorevole D'Aniello, la Presidenza si farà carico di interessare il Governo per un sollecito svolgimento della sua interpellanza.

### Ordine del giorno della seduta di domani.

PRESIDENTE. Comunico l'ordine del giorno della seduta di domani.

Giovedì 11 luglio 1974, alle 16,30:

1. — Assegnazione di progetti di legge alle Commissioni in sede legislativa.

2. — *Seguito della discussione del disegno di legge:*

Riordinamento del rapporto di lavoro del personale dipendente da enti pubblici (303);

*e delle proposte di legge:*

BARCA ed altri: Liquidazione degli enti superflui ed anagrafe degli enti che usano pubblico denaro (38);

DI NARDO: Riordinamento del rapporto di impiego del personale dipendente da enti pubblici (111);

GUNNELLA ed altri: Istituzione di un registro nazionale degli enti pubblici dello Stato, delle regioni, degli enti locali e delle società al cui capitale gli stessi partecipano, ai fini di un pubblico controllo (1475);

ALMIRANTE ed altri: Schedario nazionale degli enti pubblici e privati finanziati con pubblico denaro, controllo parlamentare sulle nomine dei loro organi direttivi e potenziamento della vigilanza dello Stato e del controllo della Corte dei conti (2224);

— *Relatore:* Galloni.

3. — *Discussione del disegno di legge:*

Norme per la riscossione unificata dei contributi e la ristrutturazione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (*Nuovo testo della Commissione*) (2695-bis);

*e delle proposte di legge:*

D'INIZIATIVA POPOLARE (2); LONGO ed altri (26); LAFORGIA ed altri (93); ZAFFANELLA ed altri (97); ANSELMI TINA ed altri (107); ZAFFANELLA ed altri (110); BIANCHI FORTUNATO ed altri (183); BONOMI ed altri (266); BONOMI ed altri (267); MAGGIONI (436); BONOMI ed altri (462); ROBERTI ed altri (580); FOSCHI (789); BERNARDI ed altri (1038); BIANCHI FORTUNATO ed altri (1053); ZANIBELLI ed altri (1164); BIANCHI FORTUNATO e FIORET (1394);

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

SERVADEI ed altri (1400); SERVADEI ed altri (1401); CARIGLIA (1444); BOFFARDI INES e LOBIANCO (1550); ROBERTI ed altri (1631); CARIGLIA ed altri (1692); BORRA ed altri (1777); BORRA ed altri (1778); PISICCHIO ed altri (1803); CASSANO ed altri (2029); SAVOLDI ed altri (2103); CARIGLIA ed altri (2105); LAFORGIA ed altri (2130); GRAMEGNA ed altri (2139); MANCINI VINCENZO ed altri (2153); POCHEI ed altri (2342); POCHEI ed altri (2343); BOFFARDI INES ed altri (2353); SINESIO ed altri (2355); PEZZATI (2366); ROBERTI ed altri (2375); BIANCHI FORTUNATO ed altri (2439); IOZZELLI (2472); BONALUMI ed altri (2603); ZAFFANELLA e GIOVANARDI (2627);

— *Relatori*: Bianchi Fortunato e Mancini Vincenzo.

4. — *Discussione dei progetti di legge (ai sensi dell'articolo 81, comma 4, del Regolamento)*:

MACALUSO EMANUELE ed altri: Trasformazione dei contratti di mezzadria, di colonia ed altri in contratto di affitto (467);

SALVATORE ed altri: Norme per la trasformazione della mezzadria, colonia parziaria e dei contratti atipici di concessione di fondi rustici in contratti di affitto (40);

SALVATORE ed altri: Norme per la riforma dei contratti agrari (948);

— *Relatori*: De Leonardis e Speranza;

ALMIRANTE ed altri: Inchiesta parlamentare sulle « bande armate » e sulle organizzazioni paramilitari operanti in Italia (21);

TOZZI CONDIVI: Norme di applicazione degli articoli 39 e 40 della Costituzione (243);

— *Relatore*: MAZZOLA.

ANDERLINI ed altri: Istituzione di una Commissione di indagine e di studio sui problemi dei codici militari, del regolamento di disciplina e sulla organizzazione della giustizia militare (473);

— *Relatore*: Dell'Andro;

ANDERLINI ed altri: Norme sul commissario parlamentare alle forze armate (472);

— *Relatore*: de Meo;

RAFFAELLI ed altri: Modifiche alle norme relative all'imposta sui redditi di ricchezza

mobile e all'imposta complementare progressiva sul reddito complessivo derivante da lavoro dipendente e da lavoro autonomo (1126);

— *Relatore*: Pandolfi;

RICCIO STEFANO: Disciplina giuridica delle associazioni sindacali, del contratto collettivo di lavoro, dello sciopero e della serrata (102);

— *Relatore*: Mazzola;

VINEIS ed altri: Costituzione di una Commissione di inchiesta parlamentare sui responsabili, promotori, finanziatori e fiancheggiatori della riorganizzazione del disciolto partito fascista (*urgenza*) (608);

*e delle proposte di legge costituzionale:*

ALMIRANTE ed altri: Modifiche degli articoli 56 e 57 della Costituzione per l'elettorato passivo degli italiani all'estero (554);

— *Relatore*: Codacci-Pisanelli;

TRIPODI ANTONINO ed altri: Designazione con legge della Repubblica dei capoluoghi delle regioni a statuto ordinario (986);

— *Relatore*: Galloni.

5. — *Discussione delle proposte di legge (ai sensi dell'articolo 107, comma 2, del regolamento)*:

BOFFARDI INES: Estensione dell'indennità forestale spettante al personale del ruolo tecnico superiore forestale a tutto il personale delle carriere di concetto ed esecutiva dell'amministrazione del Corpo forestale dello Stato (*urgenza*) (118);

— *Relatore*: De Leonardis;

BOFFARDI INES e CATTANEI: Contributo annuo dello Stato alla fondazione Nave scuola redenzione Garaventa con sede in Genova (*urgenza*) (211).

**La seduta termina alle 20,35.**

---

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DEI RESOCONTI  
Dott. MARIO BOMMEZZADRI

---

L'ESTENSORE DEL PROCESSO VERBALE  
Dott. MANLIO ROSSI

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

## INTERROGAZIONI ANNUNZiate

INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA IN COMMISSIONE

TRIPODI GIROLAMO, LAMANNA, RIGA GRAZIA, CATANZARITI, PICCIOTTO, GIUDICEANDREA e FLAMIGNI. — *Al Ministro dell'interno.* — Per conoscere:

1) quali sono state le misure adottate a seguito della pubblicazione da parte del periodico *L'Europeo* del 13 giugno 1974 del *dossier* sulla trama nera che negli ultimi anni si è caratterizzata nella violenza, nel terrorismo, negli attentati dinamitardi, nelle stragi. In particolare le notizie sui campi paramilitari fascisti che per molti anni hanno funzionato nelle pendici del monte Poro e nelle campagne di Tropea e di Zambrana;

2) come le autorità preposte alla difesa delle istituzioni democratiche, alla luce delle notizie clamorose pubblicate dall'*Europeo*, hanno potuto tollerare per molti anni e lasciare indisturbati fascisti ad esercitarsi, ad addestrarsi e ad operare nell'azione criminale in tutta la Calabria e principalmente a Reggio durante il periodo dell'eversione, nonostante che il 10 ottobre 1972 è stata denunciata l'attività paramilitare attraverso interrogazione n. 4-01899 rivolta ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia i quali rispondendo il 20 novembre 1972 hanno affermato che erano « infondate » e che « l'unico episodio di violenza verificatosi l'estate scorsa è stato provocato da elementi dell'estrema sinistra extraparlamentare » e che per quanto riguarda il traffico di armi di guerra « soltanto una baionetta militare è stata trovata in possesso di un esponente di Avanguardia nazionale », quando dal *dossier* risulta che esiste un « fiorente » traffico d'armi provenienti dalla Grecia e che nei campi dove venivano utilizzate le armi avrebbe fatto persino visita un colonnello greco;

3) i motivi per cui nella stessa risposta all'interrogazione citata, venne dichiarata infondata la notizia secondo cui « campo estivo » è stato organizzato (confermato dal *dossier* dell'*Europeo*) nella proprietà del tale Emilio Gay, candidato nelle liste del MSI, oggi indiziato dal magistrato di Lamezia Terme per gli attentati ai treni operai diretti a Reggio Calabria per partecipare alla manifestazione

meridionale promossa dalle organizzazioni sindacali;

4) se non intendono predisporre una rigorosa inchiesta sul comportamento delle forze di polizia che, anche a seguito dell'interrogazione, non solo non si sono preoccupate di fare effettivamente il loro dovere nella tutela dell'ordinamento democratico individuando e colpendo gli squadristi fascisti che attraverso l'organizzazione terroristica e con le armi mirano a sovvertire lo Stato repubblicano nato dalla Resistenza, ma con il loro atteggiamento nel caso di Tropea, emergono chiari elementi di tolleranza e persino di scandalosa copertura della criminalità fascista. (5-00806)

CARDIA. — *Al Ministro degli affari esteri.* — Per sapere:

1) se il Governo italiano non intenda rispettare e far rispettare gli impegni assunti nella sede dell'ONU per una azione energica e conseguente contro la politica razzista del governo del Sud-Africa, negando il visto di ingresso nel nostro paese agli atleti di quelle organizzazioni sportive sudafricane che si basano sul principio dell'*apartheid*;

2) chi, invece, contravvenendo a tali impegni, abbia concesso il visto di ingresso ai rappresentanti di organizzazioni sportive razziste sudafricane, la cui presenza ha suscitato, in giugno al « Memorial Simeoni » di Napoli e, nei giorni scorsi, al *Meeting* di atletica di Milano, vivaci proteste del pubblico e il netto rifiuto degli atleti africani di partecipare alle gare;

3) se il divieto ad atleti italiani di partecipare a gare sportive, ove siano presenti organizzazioni razziste sudafricane, non debba essere esteso a tutte le manifestazioni internazionali, in Italia ed all'estero, compreso il prossimo Torneo mondiale femminile di pallabase, che dovrebbe tenersi negli USA dall'8 al 16 agosto e in relazione al quale è in corso una campagna internazionale di condanna del razzismo sudafricano, tanto più odioso quando riguardi competizioni atletiche. (5-00807)

CHIOVINI CECILIA, LODI FAUSTINI FUSTINI ADRIANA, CIRILLO, TRIVA, CASAPIERI QUAGLIOTTI CARMEN e CIAI TRIVELLI ANNA MARIA. — *Al Ministro del Tesoro.* — Per conoscere:

a) l'entità delle somme erogate alle regioni negli anni 1972 e 1973, in base alla legge

## VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

n. 1044 concernente il piano quinquennale asili nido comunali;

b) quali regioni hanno sino ad ora percepito tali fondi, e l'entità per ogni singola regione;

c) in base a quali criteri sono state effettuate le suddette erogazioni.

Per sapere se non ritiene infine di accelerare la ripartizione e l'accreditamento dei

fondi alle regioni al fine di non ritardare ulteriormente l'istituzione di un servizio indispensabile alle famiglie e al bambino e più volte sollecitato;

per sapere infine le ragioni per le quali non è stata data risposta all'interrogazione n. 4-09526 del 28 marzo 1974, di contenuto uguale a quello della presente. (5-00808)

. . .

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA SCRITTA**

**OLIVI.** — *Al Ministro della sanità.* — Per sapere per quali ragioni dopo l'approvazione, a suo tempo giustamente sollecitata, della legge 11 marzo 1974, n. 101 non sia ancora stato provveduto alla ripartizione agli Istituti zooprofilattici sperimentali dei fondi ivi stanziati per gli anni 1972, 1973, 1974 secondo i criteri previsti dall'articolo 4 della legge stessa.

Detta norma pur concedendo al Ministero un notevole margine di discrezionalità e di interpretazione non può essere condizionata, nella sua necessaria, tempestiva applicazione, ad adempimenti da parte degli istituti e dei Ministeri competenti quali quelli previsti dagli articoli 17 e 18 della legge n. 503 del 1970 poiché ciò si risolverebbe in un dannoso, defatigante ritardo con gravissimo pregiudizio per l'attività degli istituti e per gli indispensabili servizi zooprofilattici.

Per sapere se non ritenga perciò di dare all'operazione di ripartizione la massima celerità riferendo tempestivamente sulle modalità dell'adempimento. (4-10599)

**SANTAGATI.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere se non ritengano urgente ed indispensabile l'istituzione di una caserma dei carabinieri o di un commissariato di pubblica sicurezza nel popoloso villaggio Aldisio di Messina, che conta oltre 16.000 abitanti, dove per la mancanza di tutori dell'ordine, negli ultimi tempi si è verificato un dilagante aumento della criminalità, che ha reso impossibile la civile convivenza degli onesti e laboriosi cittadini del rione. (4-10600)

**SIGNORILE.** — *Al Ministro del lavoro e della previdenza sociale.* — Per sapere:

1) se si è a conoscenza della grave situazione creatasi nell'azienda metalmeccanica «SIDELM» di Brindisi i cui proprietari hanno deciso la chiusura dello stabilimento con il conseguente licenziamento di più di 80 tra tecnici ed operai;

2) se si è a conoscenza del fatto che l'attuale situazione dell'azienda è dovuta — più che a difficoltà di mercato o a scarsità di commesse — a deficienze nell'organizzazione della produzione riconducibili principalmente all'obsolescenza ed arretratezza degli impianti: risulta infatti che mentre sarebbero assicurate

— in particolare da parte delle ferrovie dello Stato — commesse per un lungo periodo, proprio l'attuale assetto produttivo impedisce di soddisfarle;

3) quale sia, in rapporto alla situazione descritta, la sua valutazione del comportamento dei proprietari dell'azienda che — dopo averla rilevata impegnandosi, anche nei confronti delle amministrazioni locali, a rilanciarla e ad espanderla — si sono invece astenuti da qualsiasi investimento dando luogo ad una gestione volta esclusivamente a trarre il massimo possibile di utili dall'assetto esistente;

4) se non ritenga che l'atteggiamento liquidatorio della proprietà non sia aggravato dall'intenzione — notissima in città — di procedere, successivamente alla chiusura dell'azienda, alla vendita dei terreni su cui sorge la fabbrica come area edificabile;

5) se non ritenga che questo ultimo elemento riveli un preordinato disegno speculativo particolarmente ripugnante sul piano sociale in quanto la sua attuazione comporterebbe il licenziamento e la disoccupazione di numerosi lavoratori;

6) se, infine, non ritenga di intervenire, nell'ambito delle sue competenze istituzionali, anche in rapporto al fatto che i lavoratori — per difendere il loro posto di lavoro ma anche per impedire lo smantellamento di una azienda potenzialmente attiva — hanno deciso di procedere all'occupazione della fabbrica.

(4-10601)

**CICCARDINI.** — *Ai Ministri delle finanze e del commercio con l'estero.* — Per sapere:

se sono stati informati sull'applicazione retroattiva del decreto ministeriale (del 2 giugno 1974, pubblicato sulla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 115 del 4 giugno 1974 concernente la « istituzione dell'obbligo di effettuare deposito previo per le operazioni di importazione di talune merci ») recentemente imposta da alcuni uffici doganali a ditte italiane importatrici;

se non ignorano, di conseguenza, che in base a tale provvedimento, gli importatori dovranno effettuare un deposito infruttifero presso la Banca d'Italia pari al 50 per cento del valore della merce riguardante anche le spedizioni introdotte in dogana e allibrate in temporanea custodia prima dell'entrata in vigore di detto decreto;

se sanno, in merito a questa strana regolamentazione, che sono stati addirittura usati trattamenti difformi per la stessa partita di

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

merce arrivata contemporaneamente e introdotta in dogana alla stessa data e con identico numero di allibramento. I colli effettivamente sdoganati prima del 7 maggio non sono stati sottoposti, cioè, al versamento del deposito mentre i colli residui, per i quali non è stato possibile effettuare lo sdoganamento prima dell'entrata in vigore del decreto (per cause di organizzazione dei trasporti o, in molti casi, per indisponibilità degli stessi uffici doganali), sono stati bloccati in dogana richiedendone, per lo sblocco, il deposito presso la Banca d'Italia.

In relazione a quanto esposto l'interrogante fa presente:

a) che le merci introdotte in dogana in temporanea custodia sono da considerarsi a tutti gli effetti come merci giunte in territorio italiano e non — come pretendono di stimarle alcuni uffici doganali — « merci viaggianti all'estero »;

b) che esistendo una data certa di introduzione in territorio italiano ed un numero di allibramento in temporanea custodia, se tale data è anteriore a quella di entrata in vigore del decreto ministeriale, non è possibile pretendere una applicazione retroattiva della legge;

c) che riflettendo sulle ben note difficoltà nelle quali spesso operano gli uffici doganali per carenza di personale o per scioperi ricorrenti, è impossibile evidentemente ed anche illegittimo assumere come data dell'ingresso della merce in Italia quella dell'effettivo sdoganamento, che può non essere avvenuto per responsabilità estranee alla volontà dell'importatore;

d) che le dogane sono attualmente ingolfate di merci alle quali è stato riservato il suddetto trattamento e che gli importatori non possono sdoganare non avendo predisposto i mezzi finanziari per far fronte ad una applicazione retroattiva del decreto ministeriale;

e) che infine il decreto ministeriale colpisce già sufficientemente questa categoria di operatori economici e che sotto nessun profilo si può ritenere giustificata una applicazione punitiva ed arbitraria del provvedimento.

Per sapere, quindi, per i citati motivi, se non ritengono opportuno un loro diretto intervento per chiarire questa incresciosa situazione e, di conseguenza, se non giudicano positivo impartire le necessarie istruzioni affinché gli organi competenti non commettano errori o comunque non compiano atti amministrativi incompatibili con le disposizioni di legge. (4-10602)

BORRA. — *Al Ministro delle poste e delle telecomunicazioni.* — Per conoscere se è al corrente che sarebbero in corso denunce verso cittadini del comune di Sestriere (Torino) per aver promosso, col contributo della popolazione locale, l'istallazione di un ripetitore televisivo d'emergenza ai fini di ricevere il secondo canale.

L'interrogante, nel non comprendere, se vero, la logica di tale fatto, fa presente:

1) la grave carenza della RAI che malgrado ripetuti solleciti seguiti da generiche promesse, non ha ancora provveduto, come sarebbe suo dovere, ad installare il ripetitore che permetta alla popolazione e ai turisti del Sestriere e dell'alta Val Chisone di poter vedere il secondo canale per cui pagano regolarmente il canone;

2) l'iniziativa dei privati dovrebbe essere premiata perché si sostituiscono ad un dovere della RAI per ottenere solo la possibilità di usufruire di un loro diritto, in quanto pagano il canone per la ricezione televisiva completa e non per un solo canale.

Sulla base di queste considerazioni l'interrogante chiede di conoscere:

a) se e quando è prevedibile l'istallazione del ripetitore per il Sestriere e l'alta Val Chisone;

b) se non si ritiene doveroso favorire ogni iniziativa privata che, nell'attesa che la RAI provveda ai suoi compiti, cerchi di rimediare con ripetitori d'emergenza. (4-10603)

NICCOLAI CESARINO, GIOVANNINI, TESI E TANI. — *Al Ministro del tesoro.* — Per sapere per quali motivi l'assegno di benemerenzia a favore dei perseguitati politici antifascisti e razziali di cui alla legge 24 luglio 1967, n. 261, pari al minimo della pensione della previdenza sociale che, dal 1° luglio 1974 corrisponde a lire 42.950, viene corrisposto ancora dell'importo che era previsto antecedentemente ai miglioramenti pensionistici sopra ricordati e se non ritenga dovere disporre per un sollecito adeguamento. (4-10604)

ORSINI. — *Al Ministro delle finanze.* — Per conoscere quali provvedimenti urgenti intenda adottare per eliminare il gravissimo disagio in cui vengono a trovarsi le imprese che forniscono materie e prodotti alle aziende esportatrici.

Come noto queste ultime non sono soggette al pagamento dell'imposta sul valore aggiunto, per cui le imprese loro fornitrici non

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

hanno modo di detrarre l'imposta versata, ma solo di chiederne il rimborso con la denuncia annuale.

Tale procedura, stante la conosciuta difficile situazione organizzativo-burocratica degli uffici preposti, significa ritardi di anni con la conseguenza di onerosissime esposizioni di denaro da parte di dette imprese, le quali — nell'attuale delicata situazione — se riusciranno ad evitare il tracollo economico, saranno indotte ad orientare diversamente la propria attività contraddicendo in tal modo il necessario attuale orientamento favorevole all'attività di esportazione. (4-10605)

**COSTAMAGNA.** — *Al Presidente del Consiglio dei ministri.* — Per conoscere — in relazione ad analoga interrogazione presentata nei giorni scorsi — i motivi per i quali non si è ritenuto — mentre si determinava un pesante aumento del prezzo dello zucchero (100 lire al chilogrammo) peraltro solo parzialmente giustificato da un adeguamento del prezzo della materia prima in modo da rendere remunerativa la coltura della barbabietola — sopprimere, seppur con gradualità, la Cassa conguaglio zucchero, che è da ritenersi la causa determinante della disastrosa situazione del settore bieticolo, che ha reso possibile il formarsi ed il consolidarsi di una posizione dominante degli industriali saccariferi, che ha depredata i consumatori italiani di molte centinaia di miliardi lasciando insoluti ed, anzi, aggravati, tutti i problemi del settore, e che ha reso inoltre impossibile il regolare e libero approvvigionamento dello zucchero da parte delle industrie alimentari utilizzatrici di detta materia prima. Oltretutto si sarebbe posto fine alla percezione del sovrapprezzo rendendo così meno elevato l'aumento stesso del prezzo di un bene di così largo e popolare consumo. (4-10606)

**RICCIO STEFANO.** — *Ai Ministri dell'interno e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere se intendono intervenire presso il sindaco e l'amministrazione comunale di Palermo per conoscere le ragioni per le quali:

a) non sono stati riconosciuti i legali rappresentanti di circa 800 lavoratori aderenti alla Libera Cil dell'azienda municipalizzata del servizio della nettezza urbana;

b) non si è proceduto alla trattenuta del contributo sindacale per il versamento alla Libera Cil, nonostante le regolari deleghe depositate presso la segreteria comunale;

c) non è stata convocata la Libera Cil per le trattative relative al personale dipendente;

d) sono stati compiuti atti di discriminazione nei confronti di aderenti e dirigenti della Libera Cil con trasferimento ad altro servizio e con trattamento differenziato nei confronti degli appartenenti ad altri sindacati.

Per sapere, altresì, quali provvedimenti intendono prendere per eliminare tali discriminazioni. (4-10607)

**BIAMONTE.** — *Al Ministro del tesoro.* — Per conoscere se, in considerazione della tarda età raggiunta dal signor Di Girolamo Vincenzo nato il 30 ottobre 1885 a Eboli dove risiede (via Madonna del Soccorso n. 14) non si voglia dare cortese precedenza alla domanda dal medesimo avanzata per ottenere la pensione di guerra. (4-10608)

**BIAMONTE.** — *Ai Ministri degli affari esteri e del lavoro e previdenza sociale.* — Per essere informato se è a loro conoscenza che centinaia di ex emigrati nel Venezuela da diversi mesi non ricevono, dall'Istituto Venezolano de los seguros sociales con sede in Caracas, l'assegno mensile loro spettante per pensione.

L'interrogante vuol sapere quali iniziative saranno prese per ovviare a tale grave inconveniente che colpisce povera gente. (4-10609)

**TRIPODI GIROLAMO, TRIVA E D'ALESSIO.** — *Ai Ministri dell'interno e della difesa.* — Per sapere quanti sono, distinti per regione, i giovani di leva che annualmente chiedono di svolgere il servizio militare nel Corpo dei vigili del fuoco (dati degli ultimi cinque anni dal 1968 al 1973);

quanti dei detti giovani, distinti per regione, sono stati incorporati tra i vigili del fuoco in qualità di volontari ausiliari di leva (dati degli ultimi cinque anni dal 1968 al 1973);

con quali criteri si provvederà a selezionare le domande presentate e a scegliere i giovani da immettere nel servizio;

come mai i giovani vengono attribuiti alle scuole antincendi e non ai CAR o ai reggimenti di provvedere alla preliminare istruzione militare dei giovani suddetti;

con quali criteri l'amministrazione del servizio antincendi trae dai volontari ausiliari di leva vigili del fuoco i quadri del Corpo, quanti concorsi sono stati banditi a questo fine negli ultimi anni e quale è stato il loro esito. (4-10610)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

CASSANO. — *Al Ministro delle finanze.* — Per sapere il motivo per cui l'INGIC (che ha cessato le sue funzioni attive fino dal 1° gennaio 1973 a causa della soppressione delle imposte di consumo) non sia stato ancora posto in liquidazione.

L'interrogante osserva che il mantenimento in carica dei numerosi componenti il consiglio di amministrazione (fra i quali i rappresentanti della CGIL, CISL e UIL che dovrebbero tutelare lavoratori che più non esistono perché passati alle dipendenze dello Stato o collocati in pensione) comporta una notevole spesa, non conforme alle esigenze imposte dall'attuale stretta economica per la quale quotidianamente si chiedono sacrifici ai lavoratori. (4-10611)

D'AURIA, D'ANGELO E CONTE. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale e della sanità.* — Per sapere se sono al corrente dei giudizi pesantemente negativi levatisi nel paese a seguito di come si è conclusa la vertenza insorta intorno all'estensione del servizio di assistenza specialistica pediatrica diretta da parte dell'INAM che, in base alla definitiva convenzione fra INAM e Federazione nazionale degli ordini dei medici, viene attuata non più soltanto a Torino, ma anche nelle province di Alessandria, Catania, Firenze, Genova, La Spezia, Livorno, Novara, Parma, Pavia e Reggio Emilia;

per sapere, in particolare, se risulta loro la viva protesta espressa dalla giunta regionale della Campania per l'avvenuta esclusione dalle province, in cui tali prestazioni specialistiche saranno estese, di tutte quelle del centro-sud, eccezion fatta per Catania, e fra queste, quindi, anche di Napoli che, fra i tanti disgraziati primati che detiene sul piano della salute e della sanità pubblica, vi è quello della mortalità infantile con i suoi 70 bimbi morti prima del compimento di un anno di vita per ogni 1.000 nati vivi;

per sapere se non ritengano che, motivi di equità e di obiettività, avrebbero dovuto consigliare la estensione del valido servizio di assistenza specialistica diretta in direzione dei bambini soprattutto nelle province che hanno la più alta mortalità infantile come quella di Napoli e di tante altre del Mezzogiorno che lamentano, fra l'altro, anche la estrema mancanza di attrezzature dell'ONMI e l'assoluta insufficienza delle attività svolte da questo organismo per cui legittimamente ed insistentemente se ne chiede la eliminazio-

ne con il conseguente affidamento alle regioni del particolare compito cui era ed è preposto;

per sapere, inoltre, se è vero che la esclusione della provincia di Napoli è dovuta al fatto che così ha voluto l'Ordine dei medici di Napoli che ha così fatto prevalere gli interessi gretti di ristretti gruppi di medici in contrasto con gli interessi più generali della collettività;

per sapere, infine, se non ritengano di dover intervenire affinché l'INAM istituisca le prestazioni specialistiche pediatriche dirette per tutti i bambini fino al 12 anno d'età anche a Napoli ed in tutte le altre province del centro-sud nelle quali più si rende indispensabile e valida tale assistenza specialistica in sostituzione di quella generica attualmente fornita dall'INAM. (4-10612)

GUNNELLA. — *Al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per conoscere i motivi dello sfasamento dei prezzi esistenti nel settore del grano duro acquistato agli ammassi al prezzo di lire 110 al chilogrammo mentre sul libero mercato si acquista a lire 180, e per quali motivi sono stati importati e destinati in provincia di Trapani ben 25.000 quintali di grano duro argentino a lire 210 al chilogrammo e rivenduto a prezzo minore ai trasformatori determinando scompensi gravi per i produttori agricoli della provincia.

L'interrogante chiede inoltre:

1) che sia fissato un congruo anticipo per l'ammasso del grano nella imminente campagna tenuto conto del prezzo del grano all'estero e dell'effettivo valore della lira italiana (lire 210 al chilogrammo);

2) che siano effettuati prontamente i pagamenti dell'integrazione del prezzo del grano per la stagione 1973-74, al momento del versamento dell'anticipo sul grano ammassato o subito dopo la denuncia di produzione per il grano ammassato;

3) che in nessun caso sia avvantaggiato, a danno del produttore nazionale, il produttore di grano estero;

4) che si stabiliscano incentivi a favore della commercializzazione e della trasformazione del grano duro da parte degli stessi produttori;

5) che si adotti una politica per il commercio con l'estero che sia compatibile con la richiesta politica a favore del grano.

(4-10613)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del bilancio e programmazione economica e del lavoro e previdenza sociale.* — Per sapere, in relazione all'annunciato insediamento in Caivano (Napoli) dello stabilimento, per la produzione di gelati e surgelati, della società ALSO, collegata alla multinazionale anglo-olandese UNILEVER, ed ai notevoli benefici e provvidenze concesse in base alla legge n. 853, fra i quali è da ricordare il mutuo della Banca europea per gli investimenti, sempre tramite la Cassa per il mezzogiorno, di ben 6 miliardi e 700 milioni, se si è in grado di assicurare che l'insediamento in questione consentirà effettivamente di occupare 800 unità lavorative, come da più parti annunciato e decantato e come è stato fatto, in particolare, da *Il Mattino* di Napoli del 29 giugno 1974.

È da tener presente che le richieste assicurazioni si rendono oltremodo indispensabili, ove si consideri che:

1) a quanto pare la nuova attività produttiva dovrebbe essere sostitutiva di quelle attualmente già svolte da « l'Algida » di Napoli e da « l'Eldorado » di Casavatore (Napoli);

2) i due anzidetti stabilimenti, Algida ed Eldorado, già occupano 750-800 persone che, ovviamente, dovranno trasferirsi nel nuovo stabilimento di Caivano che, fra l'altro, è già stato costruito;

3) fino ad oggi solo 52 disoccupati di Caivano sono già stati assunti presso l'impianto di Napoli dove prestano la loro attività lavorativa;

4) nessun corso di qualificazione risulta essere stato istituito per preparare la mano d'opera locale contrariamente a quanto è stato annunciato.

Per sapere, inoltre, ove mai risultasse corrispondere al vero quanto si paventa circa il carattere sostitutivo e non aggiuntivo del nuovo insediamento in questione, come disgraziatamente si è più volte verificato nel napoletano dove tanti sono ricorsi all'utilizzo di agevolazioni e provvidenze pubbliche per costruire a nuovo e per ammodernare i propri impianti per occupare mano d'opera già impegnata nei vecchi, quali determinazioni si intende adottare.

Per sapere, infine, se non ritengano che, in tal caso, è da subordinare le agevolazioni e le provvidenze concesse a seri e concreti impegni di ampliamento dei propri organici in rapporto ad una programmata moltiplicazione delle attività produttive. (4-10614)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Ai Ministri del lavoro e previdenza sociale, della sanità, delle partecipazioni statali e dell'industria, commercio e artigianato.* — Per sapere se corrisponde al vero il fatto che nell'IVISUD di Caivano (Napoli), facente parte dell'EFIM, si sono già verificati diversi casi di intossicazione di operai a causa dei materiali usati per la produzione delle vernici e dei processi di lavorazione e che, in particolare, qualche operaio è stato colpito da mali non ben diagnosticati ed identificati;

per sapere, in caso affermativo, se e come s'intende intervenire affinché l'attività lavorativa svolta dagli operai nello stabilimento sia fonte di vita e non di malanni per loro e per le loro famiglie. (4-10615)

D'AURIA, CONTE E D'ANGELO. — *Al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.* — Per sapere se non ritenga di dover intervenire sulle strane vicende che si verificano nel nolano dove continuano ad esercitare attività di produzione e distribuzione di energia elettrica ditte ed aziende private che da tempo hanno perduto le caratteristiche ed i requisiti necessari richiesti dalla legge;

per sapere, in particolare, come si concilia il fatto che la ditta De Falco continua a vendere energia elettrica agli abitanti nel grosso agglomerato di Marigliano, sito al Corso Umberto I, n. 373, quando detta energia viene prelevata direttamente dall'impianto ENEL, non essendo più in grado, quello della ditta privata, di continuare ad alimentare le abitazioni;

per sapere, inoltre, se è vero che tanto si verifica anche in altre zone di Marigliano e degli altri comuni vicini che, in provincia di Napoli, ha sempre visto spadroneggiare, nel passato, privati gestori di tale importante servizio pubblico. (4-10616)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro dell'agricoltura e delle foreste.* — Per sapere quale sia la reale attività della Hybrida Spa con sede ad Anagni (Frosinone), che opera nel Mezzogiorno d'Italia da qualche tempo nel campo della produzione agricola, accaparrando quantità di grano enormi con gravissima speculazione ed ingente danno per i produttori.

La predetta società non ha mai operato prima sul mercato e comunque non con i quantitativi di frumento che ha trattato, con-

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

dizionando il mercato cerealicolo, dal gennaio 1974.

Fu in quel periodo, quando si promettevano i primi limitatissimi quantitativi di frumento AIMA, mentre il mercato cerealicolo registrava oltre lire 12.000 il quintale, che la Hybrida fece la sua comparsa sul mercato offrendo frumento francese e/o tedesco sulla base di lire 11.000 il quintale per consegne ripartite mensilmente gennaio, febbraio, marzo e intorno alle 12.000 lire al quintale per i mesi di aprile-maggio-giugno.

La stragrande maggioranza degli operatori del settore firmò dei contratti nella fiducia non tanto di compiere una buona speculazione quanto di fissare — entro termini di oscillazioni normali — il prezzo del grano. L'operazione che l'AIMA in altri termini, non riusciva a compiere e per difficoltà di rifornimento sui mercati europei e per impostazione demagogica, sembrava possibile a questa abbastanza misteriosa società che pareva poter disporre di quantitativi illimitati, e che poi riuscì a imporre prezzi ben lontani dal pattuito.

Per sapere quali provvedimenti urgenti intendano prendere in merito i Ministri interessati. (4-10617)

TASSI. — *Ai Ministri dell'industria, commercio e artigianato, del lavoro e previdenza sociale e dell'interno.* — Per sapere che cosa intendano fare affinché le quote di polizze assicurative sottoscritte da enti pubblici con le Assicurazioni d'Italia, vengano equamente distribuite tra le compagnie più efficienti operanti nel territorio interessato.

Per sapere come mai sempre più frequentemente gli enti locali delle regioni « rosse » diano la preferenza, soprattutto nei nuovi contratti assicurativi, ancorché obbligatori per legge come quelli per la responsabilità civile da circolazione di autoveicoli alla UNIPOL Spa, compagnia che non ha né tradizione né benemerienze particolari se non il notorio collegamento di interessi con il partito comunista italiano.

Per conoscere quale è stato l'effettivo incremento di attività della UNIPOL Spa presso i comuni e le province della regione Emilia e Romagna. (4-10618)

TASSI. — *Al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Ministri dell'interno e di grazia e giustizia.* — Per sapere cosa sia stato fatto

per i rinvenimenti, effettuati in agro di Pianello Val Tidone località Prà de' Ratto, di armi, materiale esplosivo e documenti, collegati all'attività delle Brigate Rosse; per sapere chi fosse il proprietario del casolare ove avvenne il rinvenimento e quando ne effettuò l'acquisto;

per sapere come mai non sia stato comunicato alcunché agli organi di informazione, nonostante la gravità del fatto, che ha destato tanta apprensione e scalpore nelle pacifiche e laboriose popolazioni di quella Valle piacentina.

Per sapere infine quali altre indagini siano state effettuate in relazione alle voci allarmanti che circolano nella zona in merito ad altre località limitrofe che sarebbero frequentate da fantomatici personaggi ricollegabili con le brigate rosse. (4-10619)

BERNARDI. — *Al Ministro della pubblica istruzione.* — Per conoscere il suo pensiero circa il ricorso presentato in data 5 luglio 1974 dal signor Ernesto D'Ascanio di Roccasecca Dei Volsci (Latina) per quanto è accaduto in quella scuola media dove — unico di tutta la scolarasca — il suo figlio Antonio è stato respinto alla licenza media.

Non vi sarebbe nulla da eccepire se la bocciatura fosse il frutto di un meditato e obiettivo giudizio da parte dei docenti, ma strane coincidenze fanno seriamente dubitare di tale obiettività.

È capitato infatti — ed è il secondo anno — che mentre il D'Ascanio figlio di poveri contadini che abita ad oltre 10 chilometri dalla scuola ma che ha il grave torto di essere di famiglia accasamente democristiana veniva respinto, nella stessa scuola conseguivano la licenza media anziani attivisti comunisti provenienti da altri paesi fatti presentare come privatisti con una preparazione culturale quanto meno più discutibile di quella del D'Ascanio che ha frequentato regolarmente i corsi scolastici.

L'interrogante ritiene che il professor Giovanni Tasciotti, vice sindaco di Roccasecca dei Volsci e docente nella suddetta scuola, sia il principale responsabile, insieme al suo collega Trani, di tale inaccettabile politica discriminatoria tesa a costituire un pesante ricatto politico nel piccolo centro pontino per cui chiede che il Ministro voglia ordinare approfondite e rigorose indagini sul ricorso presentato dal D'Ascanio e assumere tutti i provvedimenti conseguenti. (4-10620)

ZURLO. — *Ai Ministri dell'agricoltura e foreste e del tesoro.* — Per sapere quali interventi intendano effettuare con urgenza per sbloccare la situazione di paralisi delle attività agricole determinata dalla persistente stretta creditizia che colpisce in modo più grave la cooperazione agricola.

Inoltre l'interrogante, nel far presente che la situazione del mercato vinicolo pugliese permane grave, nonostante il recente provvedimento di distillazione, chiede che le agevolazioni per la distillazione siano estese ai singoli produttori e prorogate. Il mercato vinicolo non registra infatti una sensibile ripresa, mentre milioni di ettolitri di vino giacciono invenduti negli stabilimenti vinicoli e si accresce la preoccupazione dei vitivinicoltori per l'approssimarsi della nuova produzione di uva e la necessità quindi di svuotare le cantine. Ove non si intervenga tempestivamente ad estendere le agevolazioni per la distillazione e non si intensifichi la lotta contro le sofisticazioni, si rischia, a breve scadenza, la svendita del prodotto, con conseguenti gravissimi danni in un settore di fondamentale importanza nella economia della Puglia. (4-10621)

NICCOLAI GIUSEPPE. — *Al Ministro di grazia e giustizia.* — Per conoscere se è esatto che i procedimenti contro l'ex comandante partigiano Carlo Fumagalli e altri, quale capo del MAR (Movimento azione rivoluzionaria), promossi presso il tribunale penale di Lucca nell'ottobre 1972, si conclusero:

a) quanto all'imputazione di cospirazione politica e attentato allo Stato, proscioglimento in istruttoria;

b) quanto all'associazione a delinquere, per la quale il pubblico ministero chiese l'assoluzione, e quanto all'altra accusa di avere preparato e attuato gli attentati dell'aprile 1970 in Valtellina, con sentenza di assoluzione al dibattimento del 17 ottobre 1972, per non aver commesso il fatto e per insufficienza di prove;

per conoscere se risulta il fatto che a favore del Carlo Fumagalli furono esercitate, durante tutto l'arco dell'istruttoria e del processo, sollecitazioni, da parte di autorevoli personaggi, volte a favorire la delicatissima posizione processuale del Fumagalli stesso. (4-10622)

CASSANO. — *Ai Ministri della pubblica istruzione, dei lavori pubblici e del tesoro.* — Per sapere se la grave crisi edilizia universitaria di Bari sia alla attenzione dei Ministri competenti e quali misure urgenti si intendano prendere per risolverla onde soddisfare le esigenze di cultura dei suoi cinquantamila studenti.

L'interrogante sottolinea il merito dell'attuale gestione universitaria barese che ha utilizzato tutti i mezzi a sua disposizione evitando il danno della svalutazione della lira ove avesse tenuta non utilizzata parte delle sovvenzioni e rileva l'assenza di qualsivoglia finanziamento dal 31 dicembre 1971 data di scadenza della legge n. 641 del 1967.

Dal che deriva la grave preoccupazione del deterioramento delle opere non completate, della maggiore difficoltà di avviarle a soluzione per il continuo aumento dei prezzi, delle preoccupanti conseguenze nel campo sociale essendo inevitabile, allo stato, lo spettro della disoccupazione per ben 417 operai impiegati nei cantieri universitari.

L'interrogante chiede altresì di sapere se sia in elaborazione una legge per distribuire 250 miliardi tra università particolarmente bisognose, soprattutto nel sud, e se fra queste sia compresa quella di Bari. (4-10623)

MESSENI NEMAGNA. — *Ai Ministri del tesoro e della difesa.* — Per conoscere i motivi per cui l'assegno perequativo non viene esteso al personale militare andato in pensione prima del gennaio 1974. (4-10624)

VI LEGISLATURA — DISCUSSIONI — SEDUTA DEL 10 LUGLIO 1974

**INTERROGAZIONI  
A RISPOSTA ORALE**

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Ministro delle poste e delle telecomunicazioni, per sapere quali provvedimenti intenda adottare in ossequio alla recente sentenza della Corte costituzionale che ha dichiarato illegittimo il monopolio radio-televisivo.

(3-02576)

« QUILLERI ».

« Il sottoscritto chiede d'interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro dell'interno, per conoscere quali provvedimenti intendano prendere — tenendo conto del malcontento del personale del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, in relazione ai recenti provvedimenti legislativi che prevedono l'estensione dell'assegno perequativo a detti militari e nel contempo la soppressione della modesta indennità vestiario (mille lire al mese!) per chi ne usufruiva — per ovviare a questa evidente sperequazione che vede i militari che indossano l'uniforme del Corpo favoriti economicamente nei confronti dei colleghi che vestono in borghese permanentemente ed obbligatoriamente per esigenze del loro servizio.

« L'interrogante fa presente che il personale che veste permanentemente ed obbligatoriamente l'abito civile per ragioni di servizio, come i sottufficiali, appuntati e guardie di pubblica sicurezza addetti alle squadre mobili delle questure, sono sottoposti a gravosi servizi di istituto, diurni e notturni, in ogni condizione climatica ed hanno pertanto un intenso logorio dei capi di vestiario per cui il ripristino di una adeguata indennità non rappresenta altro che un giusto rimborso spese.

(3-02577)

« ABELLI ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i Ministri dell'interno e del tesoro, circa il cattivo funzionamento della Cassa previdenza enti locali e dei comuni che, pur vero gravati da improvvise e pressanti pratiche di liquidazione in tema di personale degli Enti locali postosi a richiesta in anticipata quiescenza per i benefici della recente legge particolare, procedono, e non solo per le pratiche interessanti i poco prevedibili tempestivi richiedenti, ma anche quelle concernenti i

pensionati ad identificabile data di scadenza, con una ingiustificata remora, considerazione caotica, accavallarsi spesso errato di competenze ed incompetenze, tali da disorientare, mortificare, avvilitare i già dipendenti degli Enti locali che si vedono privati del loro pane quotidiano, non dovendosi, in tema di corrispettivi di pensione, quindi, alimentari, considerarsi neppure una interruzione di continuità fra ultima retribuzione inerente il rapporto in atto e il primo corrispettivo della guadagnata pensione, al massimo potendosi consentire lasso di remora, di quindici giorni/un mese. È il caso di considerare che la situazione in atto già porta remore di qualche anno e quella *in fieri* ne fa prevedere una carenza interessante appunto questo fondamentale diritto alimentare di quanto meno due anni fra la cessazione del servizio e la normalizzazione nel riscuotere l'assegno pensionabile. Si chiede inoltre se i Ministri interessati non ritengano di concerto di regolamentare, per quanto di propria competenza, una maggiore snellezza e minore formalità che in atto si palleggiano fra troppi uffici dell'Ente locale, tutte esprimendosi con complessi atti deliberativi, e molti uffici dell'Ente finanziario.

(3-02578)

« DI NARDO ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri e i Ministri dei lavori pubblici e del tesoro, per sapere se risponde al vero che la SARA (Società autostrade romane e abruzzesi) concessionaria o esecutrice di importanti lavori autostradali, a seguito delle attuali restrizioni creditizie abbia interrotto i pagamenti contrattuali a 32 imprese per un ammontare di oltre 40 miliardi di lire;

per sapere i motivi per cui non sarebbero stati perfezionati mutui e prestiti (questi ultimi in dollari su mercati esteri) alla SARA per un importo di oltre 70 miliardi di lire da impiegare nel finanziamento di lavori già programmati dal Ministero dei lavori pubblici;

per sapere, infine, se risponde al vero che, ove persistesse detta situazione, tra un mese si avrebbe l'arresto di tutti i lavori con la disoccupazione in Italia di oltre 600.000 dipendenti del settore;

ciò premesso, l'interrogante desidera conoscere quali urgentissimi provvedimenti intenda adottare il Governo al fine di consentire, senza indugio, la ripresa dei lavori in-

terrotti, ripresa che, oltre a riportare tranquillità in migliaia di famiglie di lavoratori (particolarmente colpite risultano le zone dell'Abruzzo e Molise), salvaguarderebbe un ingente patrimonio nazionale in avanzato stato di costruzione altrimenti destinato a gravi e forse irreparabili deterioramenti.

(3-02579)

« CETRULLO ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i ministri del tesoro e delle partecipazioni statali per conoscere:

1) se risponde a verità la notizia secondo la quale il Banco di Roma avrebbe concesso un prestito di 100 milioni di dollari a imprese del signor Michele Sindona dislocate negli USA;

2) se la suddetta somma sia stata trasferita dall'Italia negli Stati Uniti oppure se sia stata raccolta sul mercato dei capitali internazionale attraverso il Banco di Roma di Nassau;

3) quali finalità vengono perseguite dal Banco di Roma attraverso la concessione del suddetto prestito;

4) se i ministri competenti non ritengono che le risorse finanziarie di cui il sistema creditizio italiano può entrare in possesso non debbano essere utilizzate per finanziare gli investimenti delle imprese e degli enti pubblici italiani, che corrono il rischio di essere compromessi a causa della stretta creditizia.

(3-02580)

« PEGGIO, PELLICANI GIOVANNI, D'ALEMA ».

« Il sottoscritto chiede di interrogare i ministri dell'industria, commercio e artigianato e delle finanze, per sapere se sono al corrente che, malgrado le recenti disposizioni del CIP per i prezzi al consumatore dello zucchero alimentare, gli industriali saccariferi non solo hanno incamerata la maggior quota loro spettante, ma anche quella riservata alla commercializzazione dei prodotti, nonché un versamento aggiuntivo da parte dei commercianti di lire 11 al chilogrammo, ragion per cui è impossibile per il settore commerciale effettuare la vendita dello zucchero ai prezzi fissati dal Comitato interministeriale per i prezzi.

« Per questa assurda situazione gravi disagi sono riservati al consumatore ed è quin-

di necessario conoscere quali provvedimenti urgenti saranno presi per superare la crisi in atto.

« Per conoscere altresì quali provvedimenti sono stati presi nei confronti degli importatori di zucchero che hanno speculato e speculano sui mercati della CEE, quali sono i nomi dei beneficiari di detta speculazione e quali controlli fiscali sono stati effettuati agli effetti della determinazione dei redditi degli stessi.

(3-02581)

« SERRENTINO »

« I sottoscritti chiedono di interrogare il Presidente del Consiglio dei ministri, il Ministro della pubblica istruzione e il Ministro per l'organizzazione della pubblica amministrazione per sapere se non ritengono — nel quadro di una tempestiva redistribuzione del personale dipendente dello Stato e da enti pubblici dei quali si raccomanda la liquidazione o che comunque risultano appesantiti da un eccesso di addetti — che sia possibile e necessario predisporre trasferimenti che consentano di far fronte alla mancanza del personale di custodia nei musei; e a tutte le altre insufficienze di personale comandato nel settore dei beni culturali, quando tali insufficienze risultino eliminabili grazie ad una migliore utilizzazione ed a una più razionale distribuzione di personale dipendente mal utilizzato e mal distribuito, in quanto esuberante in taluni settori e non proporzionato alle esigenze in settori come quello in questione, del quale si vuole qui richiamare soltanto l'importanza economica e soprattutto civile.

(3-02582)

« COMPAGNA, BIASINI, BANDIERA, MAMMI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e delle partecipazioni statali, per conoscere i provvedimenti urgenti che s'intendono adottare per venire incontro alle legittime esigenze dei contadini produttori di pesche in Campania, colpiti da una grave crisi di mercato.

« In particolare gli interroganti chiedono di conoscere se non si ritenga:

a) d'accordo con la Regione e con l'Ente di sviluppo in agricoltura di reperire gli impianti di conservazione e di trasformazione esistenti nella Regione e non utilizzati, perché si provveda a trasformare il prodotto;

b) di promuovere una contrattazione tra le industrie del settore, in particolare la CIRIO, e le organizzazioni dei produttori, al fine di garantire a questi ultimi un prezzo remunerativo.

(3-02583)

« RAUCCI, JACAZZI ».

« I sottoscritti chiedono di interrogare i Ministri dell'agricoltura e foreste e dei lavori pubblici, per sapere quali iniziative intendono prendere per superare i gravi ritardi che si riscontrano nella realizzazione dei progetti di derivazione di acqua, per uso irriguo, dal fiume Adige e dal sistema Brenta-Bacchiglione.

« In modo particolare si chiede di sapere se non ritengono necessario:

1) intervenire affinché il Consorzio di II grado LEB esegua con rapidità i lavori già finanziati e che riguardano il primo stralcio ed una parte del secondo stralcio dell'opera (presa in località Belfiore in sinistra dell'Adige e la costruzione dei canali che convogliano l'acqua dell'Adige al Guà) fino alla concorrenza di lire 1.717 milioni:

2) predisporre le iniziative necessarie per l'ulteriore finanziamento per il completamento, nel più breve tempo possibile, dell'intera opera;

3) avviare a rapida soluzione la pratica di derivazione di acqua, per fini irrigui, dal sistema Brenta-Bacchiglione mediante la realizzazione di un sostegno sul canale di Pontelongo;

4) intervenire per porre fine alla gestione commissariale del LEB.

« Gli interroganti ritengono che gli interventi richiesti non solo sono in armonia con il ruolo che il " Piano di sviluppo economico generale del Veneto " ha assegnato al vasto comprensorio che comprende parte notevole delle province di Padova, Rovigo, Vicenza e Verona, ma che tali opere sono indispensabili per il rilancio dell'agricoltura veneta.

(3-02584) « PEGORARO, Busetto, Lavagnoli, Pellizzari, Astolfi Maruzza ».